



REGOLAMENTO

REQUISITI NAZIONALI SULL'AERONAVIGABILITÀ CONTINUA

[illegible]

SOMMARIO

Articolo 1.....	7
<i>Finalità e oggetto</i>	7
Articolo 2.....	9
<i>Definizioni normative</i>	9
Articolo 3.....	20
<i>Criteri di terminologia</i>	20
Articolo 4.....	22
<i>Ambito di applicazione</i>	22
Articolo 5.....	24
<i>Requisiti essenziali di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale</i>	24
Articolo 6.....	24
<i>Requisiti di aeronavigabilità continua</i>	24
Articolo 7.....	26
<i>Organizzazioni coinvolte nell'aeronavigabilità continua</i>	26
Articolo 8.....	29
<i>Personale tecnico e manutentore certificatore (Certifying Staff)</i>	29
Articolo 9.....	32
<i>Corsi di addestramento aeronautico</i>	32
Articolo 10.....	32
<i>Metodi di rispondenza</i>	32
Articolo 11.....	32
<i>Limitazione, sospensione e revoca</i>	32
Articolo 12.....	33
<i>Esenzioni e deroghe</i>	33
Articolo 13.....	34
<i>Tariffe e altri compensi dovuti</i>	34
Articolo 14.....	34
<i>Disposizioni sanzionatorie</i>	34
Articolo 15.....	34
<i>Disposizioni abrogative</i>	34
Articolo 16.....	35
<i>Disposizioni transitorie</i>	35
Articolo 17.....	36
<i>Entrata in vigore e decorrenza di efficacia</i>	36
Allegato I.....	37
ENAC Parte M	37
ENAC.M.1 Condizioni particolari di applicabilità	37
ENAC.M.10 Prove in volo in esercizio (maintenance check flights)	37
ENAC.M.15 Demolizione e smantellamento degli aeromobili	39
ENAC.M.35 Il rilascio del CRS per gli aeromobili	40
ENAC.M.40 Il rilascio del CRS per i componenti	40

Allegato II	42
ENAC Parte 145	42
ENAC.145.25 Condizioni per l'implementazione	42
ENAC.145.35 Il rilascio del CRS per gli aeromobili	43
ENAC.145.40 Il rilascio del CRS per i componenti	44
Allegato III	45
ENAC Parte CIT – Certifying Staff e personale tecnico	45
Capitolo A – Generalità	45
CIT.A.1 Finalità e scopo	45
CIT.A.5 Classificazione	46
CIT.A.10 Il Certificato di Idoneità Tecnica quale CS	49
CIT.A.15 La Qualificazione quale CS	50
CIT.A.20 Privilegi	51
CIT.A.25 Validità del CIT-CS e del Q-CS	55
CIT.A.30 Limitazione, sospensione e revoca	56
CIT.A.40 Procedure per la conversione dei gruppi	56
CIT.A.50 Esami	59
Capitolo B – Il rilascio del Certificato di Idoneità Tecnica - Certifying Staff	59
CIT.A.100 CIT-CS - Rilascio	59
CIT.A.110 CIT-CS - Domanda di rilascio	60
CIT.A.120 CIT-CS - Requisiti di conoscenza basica	61
CIT.A.130 CIT-CS - Requisiti di esperienza basica	68
Capitolo C – Il rinnovo del Certificato di Idoneità Tecnica - Certifying Staff	73
CIT.A.200 CIT-CS - Rinnovo	73
CIT.A.210 CIT-CS - Domanda di rinnovo	74
Capitolo D – La modifica del Certificato di Idoneità Tecnica - Certifying Staff	74
CIT.A.300 CIT-CS - Modifica	74
CIT.A.310 CIT-CS - Domanda di modifica	75
CIT.A.320 CIT-CS - Requisiti per aggiungere Suddivisioni, Classi e Gruppi	75
CIT.A.330 CIT-CS - Riconoscimento delle abilitazioni	80
CIT.A.340 CIT-CS - Rimozione delle limitazioni	83
Capitolo E – La Qualificazione quale Certifying Staff	83
CIT.A.400 Q-CS - Ammissibilità	83
CIT.A.410 Q-CS - Rilascio e modifica	84
CIT.A.420 Q-CS - Requisiti di conoscenza	84
CIT.A.430 Q-CS - Requisiti di esperienza	84
Capitolo F – Conversione del Certificato d'Idoneità Tecnica quale Certifying Staff in Licenza di Manutenzione Aeronautica limitata	84
CIT.A.500 Conversione - Generalità e scopo	84
CIT.A.510 Conversione - Ammissibilità del CIT-CS	85
CIT.A.520 Conversione - Generalità	89
CIT.A.525 Conversione - Procedura ai sensi del paragrafo 66.A.70(c)	89
CIT.A.530 Conversione - Procedura ai sensi del paragrafo 66.A.70(d)	93
CIT.A.540 Conversione - Modifiche di categoria e di abilitazioni	94
Capitolo G – Personale addetto ai processi speciali	95
CIT.A.600 Processi speciali - Generalità	95
CIT.A.610 Saldatori - Classificazione	95
CIT.A.620 Saldatori - Requisiti di qualificazione	96
CIT.A.630 Saldatori - Requisiti di conoscenza	97
CIT.A.640 Saldatori - Esame pratico	97
CIT.A.650 Saldatori - Rilascio della qualificazione	97
CIT.A.660 Saldatori - Mantenimento e rinnovo della qualificazione	98

CIT.A.670 Personale addetto ai CND - Classificazione	99
CIT.A.680 Personale addetto ai CND - Requisiti di qualificazione e procedure	100
Allegato IV.....	101
<i>ENAC Parte 147</i>	101
ENAC.147.1 Approvazione dei corsi	101
Allegato Va.....	102
<i>ENAC Parte T</i>	102
(Disponibile)	102
Allegato Vb	103
<i>ENAC Parte ML</i>	103
ENAC.ML.1 Condizioni particolari di applicabilità	103
ENAC.ML.10 Prove in volo in esercizio	103
ENAC.ML.15 Demolizione e smantellamento degli aeromobili	103
ENAC.ML.35 Il rilascio del CRS per gli aeromobili	103
ENAC.ML.40 Il rilascio del CRS per i componenti	104
Allegato Vc.....	105
<i>ENAC Parte CAMO</i>	105
ENAC.CAMO.25 Condizioni per l'implementazione	105
Allegato Vd	107
<i>ENAC Parte CAO</i>	107
ENAC.CAO.25 Condizioni per l'implementazione	107
Allegato VI.....	109
<i>ENAC Parte LAB – Certificato di Idoneità Tecnica a effettuare prove ed esami su aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi e materiali di impiego aeronautico</i>	109
<i>Capitolo A – Generalità</i>	<i>109</i>
LAB.A.1 Scopo	109
LAB.A.5 Classificazione	109
<i>Capitolo B – Il rilascio del CIT-LAB</i>	<i>110</i>
LAB.A.100 Domanda	110
LAB.A.105 Rilascio del Certificato di Idoneità Tecnica - Laboratorio	110
LAB.A.110 Specifica delle abilitazioni	110
LAB.A.115 Requisiti delle infrastrutture	111
LAB.A.120 Requisiti del personale	111
LAB.A.130 Personale che certifica la prova/esame	111
LAB.A.135 Il certificato di prova/esame	112
LAB.A.140 Apparecchiature e strumenti	112
LAB.A.150 Procedure di lavoro	112
LAB.A.160 Manuale dell'organizzazione	113
LAB.A.170 Registrazioni	113
LAB.A.175 Sistema qualità	113
LAB.A.180 Privilegi	114
LAB.A.185 Responsabilità	114
LAB.A.190 Accertamenti dell'Autorità	114
<i>Capitolo C – Validità, rinnovo e modifiche del CIT-LAB</i>	<i>114</i>
LAB.A.200 Validità del Certificato di Idoneità Tecnica - Laboratorio	114
LAB.A.210 Modifiche del CIT-LAB	115
Allegato VII.....	116
<i>ENAC Parte PAR – Paracadute ausiliari</i>	116
<i>Capitolo A – Generalità</i>	<i>116</i>

PAR.A.1 Premessa	116
PAR.A.5 Scopo	117
Capitolo B – Certificazione, produzione e manutenzione del paracadute.....	118
PAR.A.100 Certificazione dei paracadute ausiliari	118
PAR.A.105 Direttive di Aeronavigabilità	119
PAR.A.110 Manutenzione dei paracadute ausiliari	119
PAR.A.115 Modifiche e riparazioni	120
PAR.A.130 Accettazione dei paracadute ausiliari	120
PAR.A.140 Libretto del paracadute	121
Capitolo C – Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP)	122
PAR.A.200 Domanda di rilascio della certificazione quale CVRP	122
PAR.A.205 Modifiche della certificazione quale CVRP	123
PAR.A.210 Abilitazioni	123
PAR.A.215 Corsi di addestramento	124
PAR.A.220 Manuale del CVRP	124
PAR.A.225 Infrastrutture	126
PAR.A.230 Organizzazione	127
PAR.A.235 Qualificazione del personale	127
PAR.A.240 Attrezzature	128
PAR.A.245 Documentazione	129
PAR.A.250 Registrazioni	129
PAR.A.255 Accesso	130
PAR.A.260 Responsabilità	130
PAR.A.265 Segnalazione degli inconvenienti	131
PAR.A.270 Validità del CIT-CVRP	132
Capitolo D – Criteri di autorizzazione, qualificazione e addestramento	132
PAR.A.300 Generalità	132
PAR.A.310 Autorizzazione all'accettazione dei paracadute	132
PAR.A.320 Qualificazione del personale addetto ai ripiegamenti	133
PAR.A.330 Corso per addetto ai ripiegamenti	135
Allegato VIII.....	137
<i>Tabelle</i>	<i>137</i>
Tabella 1 - Classificazione degli aeromobili (rif. Articolo 2)	137
Tabella 2 - Matrice delle applicabilità (rif. Articolo 4)	138
Tabella 3 - Schema di accettabilità dei paracadute (rif. PAR.A.100, comma 2)	141
Allegato IX.....	143
<i>Elenco dei modelli e dei certificati</i>	<i>143</i>

Articolo 1*Finalità e oggetto*

1. Il presente regolamento definisce gli standard tecnici e le relative procedure applicabili, di cui agli Allegati da I a IX, sviluppati e adottati in rispondenza ai requisiti essenziali di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale di cui all'articolo 5, finalizzati a:
 - a) assicurare l'aeronavigabilità continua, inclusa la manutenzione, degli aeromobili, dei componenti e degli equipaggiamenti di cui all'articolo 4, nonché l'approvazione delle pertinenti organizzazioni e del personale coinvolto;
 - b) limitatamente ai casi nei quali il regolamento (UE) n.1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, rinvia a regolamenti nazionali, ossia per i componenti, le parti, le pertinenze e gli equipaggiamenti non installati, certificare il personale tecnico certificatore (Certifying Staff / Support Staff) che opera in proprio oppure nell'ambito delle organizzazioni di manutenzione approvate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in accordo al regolamento (UE) n. 1321/2014;
 - c) qualificare il personale tecnico addetto ai processi speciali (laddove per essi si intendono i controlli non distruttivi e le saldature);
 - d) certificare le organizzazioni che intendono effettuare prove ed esami su aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi e materiali di impiego aeronautico, in accordo al presente regolamento.
2. Il presente regolamento definisce inoltre i termini e le condizioni per operare sugli aeromobili, i componenti e gli equipaggiamenti di cui all'articolo 4, da parte delle organizzazioni e del personale già in possesso di certificazione, in uno o più ambiti disciplinati dal presente regolamento, rilasciata, in accordo alla normativa dell'Unione Europea o ai pertinenti regolamenti nazionali:
 - a) da ENAC;
 - b) dall'Autorità di uno Stato membro diverso dall'Italia, tra quelli elencati nel sito web di EASA (<https://www.easa.europa.eu/>);
 - c) dall'Autorità di uno Stato terzo con cui ENAC ha sottoscritto accordi in materia di aeronavigabilità.

3. ENAC è l'Autorità competente per le attività di certificazione, di approvazione e di sorveglianza di cui al presente regolamento, salvo:
 - a) i casi di diversa definizione dell'Autorità, in applicazione del regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, per gli aspetti di progetto riguardanti i prodotti e le parti installabili sugli aeromobili di cui all'articolo 2 comma 2 lettera l) del presente regolamento;
 - b) quanto sancito, in ordine al trasferimento delle responsabilità di sorveglianza, negli accordi bilaterali sottoscritti da ENAC con le Autorità di altri Stati, in accordo alle previsioni della Convenzione di Chicago.
4. In accordo a quanto raccomandato dal regolamento (UE) n. 2018/1139, articolo 2 comma 3, ENAC adotta, nei riguardi degli aeromobili oggetto del presente regolamento, standard di sicurezza equivalenti a quelli previsti per gli aeromobili oggetto:
 - a) delle previsioni del regolamento (UE) n. 2018/1139;
 - b) delle previsioni dell'Allegato II "*Requisiti essenziali di aeronavigabilità*" del regolamento (UE) n. 2018/1139;
 - c) delle previsioni dell'Allegato III "*Requisiti essenziali in materia di compatibilità ambientale relativa ai prodotti*" del regolamento (UE) n. 2018/1139.
5. Agli aspetti di aeronavigabilità iniziale connessi all'oggetto del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2 lettera i) oppure le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b).
6. Agli aspetti inerenti alle operazioni di volo e le licenze del personale navigante connessi all'oggetto del presente regolamento si applica la pertinente regolamentazione nazionale.
7. Agli aspetti inerenti alla pesata e il centraggio degli aeromobili rientranti nei termini di applicabilità del presente regolamento si applicano i requisiti operativi di cui al comma 6.
8. Per le finalità di cui al comma 3, ENAC utilizza, con criteri di analogia, le medesime risorse e procedure stabilite per conformarsi ai requisiti amministrativi previsti nelle Sezioni B delle Parti contenute negli Allegati al regolamento (UE) n. 1321/2014, corrispondenti per argomenti e finalità a quelli contenuti negli Allegati al presente regolamento.
9. Gli Allegati al presente regolamento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
10. ENAC può revisionare il presente regolamento per recepire il materiale di orientamento di cui all'articolo 140 comma 4 del regolamento (UE) n. 2018/1139.

Articolo 2*Definizioni normative*

1. Per gli scopi del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) le definizioni dell'articolo 3 del REGOLAMENTO BASICO;
- b) le definizioni dell'articolo 2 del REGOLAMENTO 1321/2014;
- c) Le definizioni riportate di seguito:

Accertamenti. Gli accertamenti consistono nell'attività che ENAC svolge allo scopo di conseguire gli elementi di giudizio su di un caso concreto. Essi generalmente includono: audit, indagini, analisi, esami, sorveglianza di prove, prove a terra e in volo;

Aerodina. Aeromobile più pesante dell'aria che trae la propria sustentazione da forze prevalentemente aerodinamiche;

Aerogiro. Aerodina che trae la propria sustentazione da massimo due rotori;

Aeromobile. Ogni macchina che può trarre sustentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo (ICAO - Annesso 7 - maggio 1969). L'aeromobile è costituito da parti ed elementi, raggruppati in strutture, impianti, motori, eliche e rotori;

Aeronavigabilità. Per un aeromobile, o sua parte, possesso dei requisiti necessari per poter volare in condizioni di sicurezza entro i limiti ammessi;

Aeroplano. Velivolo atto a partire e a posarsi su idonee superfici solide;

Aerostato. Aeromobile più leggero dell'aria che trae la propria sustentazione da forze prevalentemente aerostatiche;

Aliante. Aerodina senza motore specificamente progettata per il volo librato;

Aliante libratore. Aliante con scarse caratteristiche aerodinamiche, che diminuiscono o annullano la possibilità di guadagnare quota sfruttando correnti atmosferiche ascendenti. Usato talvolta per voli di istruzione elementare;

Aliante veleggiatore o velaliente. Aliante con caratteristiche aerodinamiche tali da permettere di guadagnare quota sfruttando correnti atmosferiche ascendenti;

Ammaraggio. Complesso delle successive situazioni di un aeromobile fra l'istante in cui il pilota manovra per prendere contatto con l'acqua e l'istante in cui, facendo astrazione dal trascinamento, egli arresta o potrebbe arrestare l'aeromobile;

Anfibio. Aeromobile atto a partire ed a posarsi sia su idonea superficie solida che sull'acqua;

Apparecchi per il volo da diporto e sportivo. gli “apparecchi” compresi nei limiti indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 22 novembre 2010 (pubblicato in GU. n. 287 del 9 dicembre 2010), allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106 “*Disciplina del volo da diporto e sportivo*”, e modificato integralmente dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 10 dicembre 2021 n. 503;

Atmosfera tipo. E' definita con le seguenti ipotesi:

- l'aria è un gas perfetto secco,
- la temperatura al livello del mare è 15°C (59°F),
- la pressione al livello del mare è
1013,25 mbar = 760 mm di mercurio = 29,92 pollici di mercurio = 101.325 pascal,
- il gradiente di temperatura è pari a
-0,0065°C/m (-0,003566°F/ft), dal livello del mare all'altitudine alla quale la temperatura è uguale a -56,5°C (-69,7°F),
zero, ad altitudini superiori;

Atterraggio. Complesso delle successive situazioni di un aeromobile, fra l'istante in cui il pilota manovra per prendere contatto col suolo e l'istante in cui egli arresta o potrebbe arrestare l'aeromobile;

Audit. Esame condotto in modo sistematico su organizzazioni, personale, processi o prodotti per determinare che le attività svolte sono in accordo con i requisiti prestabiliti;

Autogiro. Aerogiro che trae la propria sustentazione principalmente dalla portanza generata da massimo due rotori non azionati da motore, eccetto che per l'avviamento iniziale, e che ruotano per l'azione dell'aria quando esso autogiro è in movimento. La propulsione è indipendente dal sistema rotore ed in genere essa avviene per mezzo di eliche convenzionali;

Avaria. Rottura o deterioramento di parti che non consente l'uso regolare della parte interessata o del complesso cui appartiene se non dopo revisione o riparazione o modifica della parte stessa e, quando è il caso, del complesso a cui appartiene;

Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP). Organizzazioni certificate da ENAC per l'effettuazione della manutenzione sui paracadute ausiliari;

Certificato di idoneità tecnica (CIT). Certificato rilasciato da ENAC che conferisce al titolare i poteri indicati negli Allegati III (Parte CIT), VI (Parte LAB) e VII (Parte PAR);

Convertiplano. Aerodina in grado di effettuare decollo verticale, atterraggio verticale e volo a bassa velocità, che in queste fasi di volo trae il proprio sostentamento principalmente dalla forza prodotta da uno o più rotori azionati da motore, e da uno o più profili alari fissi per il sostentamento durante il volo orizzontale;

Costruzione. Attività svolta da una organizzazione di produzione di aeromobili o di sue parti in accordo a dati di progetto approvati;

Decollo. Operazione che fa passare l'aeromobile, con tutta sicurezza, dalla immobilità al suolo a una situazione di volo sicura, che si considera raggiunta quando si sono ottenuti appropriati valori dell'altezza sul suolo e della velocità;

Dichiarazione di conformità. Dichiarazione rilasciata dall'organizzazione di produzione che attesta la conformità dell'oggetto alle norme di produzione applicabili;

Direttiva di Aeronavigabilità (AD - Airworthiness Directive). Comunicazione ufficiale con cui EASA o ENAC rende obbligatorie modifiche, prove e controlli, ispezioni particolari, modalità o divieto di impiego ed altri provvedimenti tecnici per aeromobili, loro parti o materiali - sostituisce la definizione di Prescrizioni di aeronavigabilità riportata nel Regolamento Tecnico Enac;

Dirigibile. Aerostato, affusolato nel senso abituale del moto, munito di organi di propulsione, di stabilità e di governo;

Dispositivi di attivazione automatica (AAD – Automatic Activation Devices). Si intendono quei dispositivi che effettuano l'attivazione automatica del paracadute ausiliario sotto condizioni prestabilite. I dispositivi non sono approvati dalle Autorità aeronautiche. Le loro installazioni vengono invece approvate al momento dell'approvazione di progetto del tipo di paracadute al ETSO/JTSO/TSO, su richiesta del costruttore. L'installazione di tali dispositivi sui paracadute deve essere effettuata in accordo alle istruzioni di installazione emesse dal costruttore del paracadute. Gli utilizzatori di AAD sui loro paracadute devono assicurarsi che l'installazione di tali dispositivi sia stata approvata e che siano mantenuti come riportato nelle istruzioni emesse dal costruttore;

Distacco. Atto o modo con cui l'aeromobile abbandona il suolo o l'acqua;

Elemento di aeromobile. Singolo componente di una parte di aeromobile;

Elica. Parte dell'aeromobile costituita da impianti, parti ed elementi di aeromobile, che sono usati per produrre una trazione o una spinta per l'aeromobile stesso;

Elicottero. Un tipo di aerogiro sostenuto in volo principalmente dalla reazione dell'aria su un massimo di due rotori moto-propulsi su assi sostanzialmente verticali;

Equipaggio. Si intende il personale di volo addetto:

- al comando, alla guida ed al pilotaggio di aeromobili,
- agli apparati radio-elettrici,
- agli apparati motori ed agli altri meccanismi degli aeromobili,
- ai servizi complementari di bordo (assistenti di volo);

Esercente. Persona, organizzazione o impresa impegnata o che offre di impegnarsi nell'esercizio di aeromobili;

Esercizio. Attività svolta con e per un aeromobile e sue parti dal primo rilascio dei relativi certificati sino al definitivo esonero dall'impiego;

Girodina. E' un aerogiro che deve la sua sustentazione principalmente alla portanza generata da massimo due rotori che sono parzialmente condotti da motore e che ruotano su assi sostanzialmente verticali. La propulsione è indipendente dal sistema rotore e generalmente essa avviene per mezzo di eliche convenzionali;

Idrovolante. Velivolo atto a partire ed a posarsi sull'acqua;

Immatricolazione. Vedi "Registrazione" punto i.;

Impianto. Parte dell'aeromobile costituita dall'insieme di parti ed elementi di aeromobile combinati tra loro in modo da assolvere una specifica funzione. Un impianto di aeromobile può essere costituito da più impianti, parti ed elementi di aeromobile;

Lavoro aeronautico. Qualsiasi lavoro effettuato per la produzione di materiali da costruzione e di consumo, per la costruzione di aeromobili e loro parti o per il loro mantenimento in stato di aeronavigabilità, nonché per il rifornimento di combustibili, lubrificanti, fluidi avio e simili operazioni. Spesso citato semplicemente con "Lavoro";

Libratore. Vedi "Aliante libratore";

Libretti. Termine usato per indicare sinteticamente il libretto dell'aeromobile, il libretto del motore, il libretto dell'elica od altri libretti analoghi;

Malfunzionamento. Irregolarità di funzionamento che può essere eliminata a seguito di regolazione;

Materiale. Qualsiasi materia grezza, semilavorata e lavorata, necessaria alla effettuazione di lavori aeronautici;

Modifica. Qualunque variazione ad un aeromobile o sua parte apportata dopo che tale aeromobile o sua parte sono stati omologati;

Motore. Si intende un motore utilizzato o che si vuole utilizzare per la propulsione di un aeromobile. Esso consta almeno di quei componenti ed equipaggiamenti necessari per il funzionamento ed il controllo, con esclusione dell'elica;

Navigabilità. Vedi "Aeronavigabilità";

Operatore. Chiunque esegua un lavoro aeronautico o ne diriga direttamente l'esecuzione;

Operazioni di 1° livello. operazioni di verifica periodica effettuate sui paracadute consistenti nello spiegamento, nella sospensione per aerazione, nell'ispezione e nel ripiegamento del paracadute, incluse le piccole riparazioni e le sostituzioni di parti semplici,

Operazioni di 2° livello. riparazioni e sostituzioni effettuate sui paracadute che, se non realizzate correttamente, possono avere effetti sensibili sul peso, sul bilanciamento, sulla robustezza strutturale, sulle prestazioni, sulla funzionalità, sulle caratteristiche di volo o su qualunque altra caratteristica direttamente connessa alla sicurezza del paracadute;

Pallone. Aerostato non munito di propulsore;

Paracadute. Dispositivo impiegato per ridurre la velocità di caduta del corpo umano mediante lo spiegamento di una superficie di forma e dimensioni opportune, atta a sviluppare la necessaria forza aerodinamica;

Paracadute da salvataggio. Assieme paracadute certificato utilizzato nell'impiego degli alianti, nell'impiego acrobatico dei velivoli e in tutti quegli altri casi in cui la competente Autorità aeronautica ne renda obbligatoria la dotazione a bordo dell'aeromobile;

Paracadute principale. Assieme paracadute non certificato utilizzato dal paracadutista, come paracadute primario (quello che si prevede di utilizzare) per il lancio intenzionale;

Paracadute ausiliario. Assieme paracadute certificato (comprendente velatura, sacca, imbracatura, pilotino estrattore) utilizzato dal paracadutista in aggiunta al paracadute principale usato per il lancio intenzionale;

Piccola manutenzione. Complesso delle operazioni correnti, atte a conservare in buono stato un aeromobile o sua parte. Tali operazioni consistono in lavori semplici e nella sostituzione o riparazione di elementi o parti che non comportino smontaggi o rimontaggi impegnativi o complesse lavorazioni di officina;

Qualificazione quale Certifying Staff (Q-CS). Qualificazione rilasciata dall'Organizzazione di manutenzione componenti che conferisce al titolare i poteri indicati nell'Allegato III (Parte CIT);

Registrato (Aeromobile). Aeromobile iscritto nel Registro Aeronautico Nazionale (R.A.N.);

Registrazione. Si intende alternativamente:

- Iscrizione di un aeromobile civile in apposito registro (in Italia: il Registro Aeronautico Nazionale) di uno Stato. Tale operazione conferisce all'aeromobile la nazionalità dello Stato stesso,
- Con la parola "*Registrazioni*" si intendono anche le scritturazioni relative alla vita dell'aeromobile o sue parti, che si effettuano sui libretti, sulle schede di registrazione o su altri documenti;

Revisione. Complesso dei lavori eseguiti su di un aeromobile o sue parti per riportarli ad un livello di efficienza tale da consentire un successivo prestabilito periodo di impiego in stato di aeronavigabilità;

Riparazione. Lavoro effettuato su di un aeromobile o sue parti, per ripristinare l'aeronavigabilità dell'aeromobile o sue parti a seguito di incidente o di avaria;

Rotore. Parte dell'aeromobile costituita da impianti, parti ed elementi di aeromobile, che sono usati per produrre una trazione e/o una portanza per l'aeromobile stesso;

Sorveglianza. Attività che ENAC esercita su tutte le fasi essenziali di una attività al fine di verificare che le condizioni sotto le quali è stata accordata una certificazione, approvazione o provvedimento continuano in ogni momento ad essere soddisfatte dal titolare durante il periodo di validità della certificazione, approvazione o provvedimento, come pure l'adozione delle opportune azioni correttive o misure di salvaguardia;

Struttura. Parte dell'aeromobile costituita dall'insieme delle parti e degli elementi di aeromobile, cui è affidato il compito di ricevere, trasmettere e sopportare tutte le forze o carichi ad essi applicati;

Tecnico di aeromobile. Persona in possesso del relativo Certificato di idoneità tecnica rilasciato da ENAC;

Veleggiatore. Vedi "*Aliante veleggiatore*";

Velivolo. Aerodina ad ali fisse provvista di motopropulsore la quale trae la propria sustentazione dalle forze aerodinamiche che si generano principalmente sulle ali;

Velocità calibrata (C.A.S. Calibrated Air Speed). E' quella letta sull'anemometro corretta per gli errori di posizione e dello strumento. (Come risultato della correzione

per la compressibilità adiabatica al livello del mare sul quadrante dell'anemometro, la velocità calibrata - C.A.S. - è uguale alla velocità vera - T.A.S. (True Air Speed) - in atmosfera tipo al livello del mare);

Velocità vera (T.A.S. True Air Speed). Velocità asintotica;

Verifica. Vedi "Accertamenti";

Verticottero (VCA). Un aeromobile più pesante dell'aria a motore, diverso da un velivolo o da un aerogiro (elicotteri e autogiri), in grado di effettuare decolli e atterraggi verticali per mezzo di unità di sostentamento e spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l'atterraggio;

Visita. Il complesso degli accertamenti e delle verifiche effettuati da ENAC ad un fine determinato su qualsiasi soggetto sottoposto al suo controllo costituisce ciò che comunemente si intende per visita ENAC. In genere, tale espressione viene usata con riferimento all'aeromobile e sue parti, alle imprese e loro attrezzature, al personale, al fine del rilascio, rinnovo o sospensione dei relativi certificati emessi da ENAC stesso;

Volo. Complesso delle successive situazioni di un aeromobile fra l'istante del distacco e quello in cui comincia l'atterraggio o l'ammarraggio;

Volo acrobatico. Volo nel corso del quale un aeromobile effettua intenzionalmente manovre comportanti un cambiamento brusco di assetto, un assetto anormale o una variazione anormale della velocità.

2. Per gli scopi del presente regolamento si applicano le seguenti abbreviazioni:

- a) **REGOLAMENTO BASICO:** regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;
- b) **REGOLAMENTO 1321/2014:** regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione del 26 novembre 2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni;
- c) **REGOLAMENTO 748/2012:** regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione del 3 agosto 2012 sulla certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e

relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle Organizzazioni di progettazione e di produzione;

- d) *EU Parte M*: requisiti dell'Allegato I (Parte M) del REGOLAMENTO 1321/2014;
- e) *EU Parte 145*: requisiti dell'Allegato II (Parte 145) del REGOLAMENTO 1321/2014;
- f) *EU Parte ML*: requisiti dell'Allegato Vb (Parte ML) del REGOLAMENTO 1321/2014;
- g) *EU Parte CAMO*: requisiti dell'Allegato Vc (Parte CAMO) del REGOLAMENTO 1321/2014;
- h) *EU Parte CAO*: requisiti dell'Allegato Vd (Parte CAO) del REGOLAMENTO 1321/2014;
- i) *REQUISITI ENAC-IAW*: requisiti di aeronavigabilità iniziale contenuti nel vigente Regolamento Tecnico ENAC, come integrati o sostituiti da appositi specifici provvedimenti emessi e pubblicati da ENAC nel sito web istituzionale;
- j) *AEROMOBILI ALLEGATO I*: gli aeromobili, i componenti che sono o intendono essere su di essi installati, e i loro equipaggiamenti non-installati, che rientrano nelle previsioni dell'Allegato I al REGOLAMENTO BASICO (precedentemente in parte indicati nell'Allegato II al regolamento (CE) n.216/2008), a condizione che:
 - i. per essi non è stato rilasciato, o si considera non essere stato rilasciato, un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008, o non è applicabile l'articolo 2 comma 4 del REGOLAMENTO BASICO, e
 - ii. il tipo o progetto è omologato o accettato in Italia, oppure per tali aeromobili è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità individuale in Italia.

Dalla casistica indicata sono esclusi:

- iii. gli aeromobili di cui all'Allegato I paragrafo 1.(c) del REGOLAMENTO BASICO (cosiddetti "*amatoriali*", inclusi quelli forniti in kit con il 51% delle operazioni di fabbricazione ed assemblaggio amatoriale) e gli aeromobili di cui all'Allegato I del REGOLAMENTO BASICO paragrafo 1.(a) il cui certificato di tipo è stato ritirato, restituito o non è più in corso di validità, e che, su richiesta del proprietario, sono assoggettati, per quanto riguarda la gestione tecnica, la manutenzione e le parti di ricambio, allo stesso regime previsto per gli aeromobili della tipologia delle costruzioni amatoriali (cosiddetti "*storico orfani amatoriali*"), ai quali si applicano le vigenti regolamentazioni nazionali, salvo non diversamente definito in appositi specifici provvedimenti emessi da ENAC,

- iv. gli aeromobili di cui all'Allegato I paragrafo 1.(e) del REGOLAMENTO BASICO perché ricompresi tra gli apparecchi per il volo da diporto e sportivo, la cui responsabilità è assegnata all'Aero Club d'Italia;
- k) *AEROMOBILI OPT-OUT*: gli aeromobili, i componenti che sono o intendono essere su di essi installati, e i loro equipaggiamenti non-installati che rientrano nelle previsioni della decisione ENAC-DG-03/02/2021-0012189-P, adottata e notificata da ENAC ai sensi degli articoli da 2(8) a 2(11) del REGOLAMENTO BASICO, pubblicata con avviso ENAC-DG-03/02/2021-0012128-P, che rettifica e sostituisce la precedente decisione ENAC-DG-14/10/2020-0099289-P, ma che non sono considerati apparecchi per il volo da diporto e sportivo;
- l) *AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT*: la somma degli insiemi degli aeromobili, dei componenti e degli equipaggiamenti come definiti ai punti j) e k);
- m) *ENAC Parte M*: l'insieme dei requisiti dell'Allegato I al presente regolamento, risultante dall'adozione della EU Parte M in accordo ai criteri di cui all'articolo 3, con i singoli paragrafi identificati premettendo il prefisso "*ENAC.M*" al posto del prefisso "*M*" del corrispondente paragrafo della EU Parte M;
- n) *ENAC Parte 145*: l'insieme dei requisiti dell'Allegato II al presente regolamento, risultante dall'adozione della EU Parte 145 in accordo ai criteri di cui all'articolo 3, con i singoli paragrafi identificati premettendo il prefisso "*ENAC.145*" al posto del prefisso "*145*" del corrispondente paragrafo della EU Parte 145;
- o) *ENAC Parte ML*: l'insieme dei requisiti dell'Allegato Vb al presente regolamento, risultante dall'adozione della EU Parte ML in accordo ai criteri di cui all'articolo 3, con i singoli paragrafi identificati premettendo il prefisso "*ENAC.ML*" al posto del prefisso "*ML*" del corrispondente paragrafo della EU Parte ML;
- p) *ENAC Parte CAMO*: l'insieme dei requisiti dell'Allegato Vc al presente regolamento, risultante dall'adozione della EU Parte CAMO in accordo ai criteri di cui all'articolo 3, con i singoli paragrafi identificati premettendo il prefisso "*ENAC.CAMO*" al posto del prefisso "*CAMO*" del corrispondente paragrafo della EU Parte CAMO;
- q) *ENAC Parte CAO*: l'insieme dei requisiti dell'Allegato Vd al presente regolamento, risultante dall'adozione della EU Parte CAO in accordo ai criteri di cui all'articolo 3, con i singoli paragrafi identificati premettendo il prefisso "*ENAC.CAO*" al posto del prefisso "*CAO*" del corrispondente paragrafo della EU Parte CAO;
- r) *EASA AMO*: le organizzazioni, aventi sede principale di attività in Italia, coinvolte nell'esecuzione e nella delibera della manutenzione degli aeromobili, dei componenti

che sono o intendono essere su di essi installati, e dei loro equipaggiamenti non installati, rientranti nell'applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, approvate da ENAC in accordo ad uno dei seguenti Allegati al REGOLAMENTO 1321/2014:

- i. Allegato II (Parte 145),
 - ii. Allegato Vd (Parte CAO), con privilegio per la manutenzione;
- s) *EASA CAMO*: le organizzazioni, aventi sede principale di attività in Italia, coinvolte nell'aeronavigabilità continua degli aeromobili, dei componenti che sono o intendono essere su di essi installati, e dei loro equipaggiamenti non-installati, rientranti nell'applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, approvate da ENAC in accordo ad uno dei seguenti Allegati al REGOLAMENTO 1321/2014:
- i. Allegato Vc (Parte CAMO),
 - ii. Allegato Vd (Parte CAO), con privilegio per la gestione dell'aeronavigabilità;
- t) *ENAC AMO*: le organizzazioni coinvolte nell'esecuzione e nella delibera della manutenzione degli aeromobili, dei componenti che sono o intendono essere su di essi installati, e dei loro equipaggiamenti non-installati, rientranti nell'applicabilità del presente regolamento, approvate da ENAC in accordo ad uno dei seguenti Allegati al presente regolamento:
- i. Allegato II (ENAC Parte 145),
 - ii. Allegato Vd (ENAC Parte CAO), con privilegio per la manutenzione;
- u) *ENAC CAMO*: le organizzazioni coinvolte nell'aeronavigabilità continua degli aeromobili, dei componenti che sono o intendono essere su di essi installati, e dei loro equipaggiamenti non-installati, rientranti nell'applicabilità del presente regolamento, approvate da ENAC in accordo ad uno dei seguenti Allegati al presente regolamento:
- i. Allegato Vc (ENAC Parte CAMO),
 - ii. Allegato Vd (ENAC Parte CAO), con privilegio per la gestione dell'aeronavigabilità;
- v) *EU Parte 66*: requisiti dell'Allegato III (Parte 66) del REGOLAMENTO 1321/2014;
- w) *EU Parte 147*: requisiti dell'Allegato IV (Parte 147) del REGOLAMENTO 1321/2014.
3. La Tabella 1~~Tabella 4~~ dell'Allegato VIII riporta la classificazione degli aeromobili.
4. Per gli scopi del presente regolamento si adottano i seguenti acronimi:
- | | |
|-----|--|
| AAD | Automatic Activation Devices - Dispositivi di attivazione automatica |
| RSL | Reserve static line |
| AD | Airworthiness Directives - Direttive di Aeronavigabilità |

AMC	Acceptable Means of Compliance
GM	Guidance Material
ARC	Airworthiness Review Certificate - Certificato di revisione dell'aeronavigabilità
ATA	Air Transport Association
CAT	Commercial air transport - operazioni di trasporto aereo commerciale
CRS	Certificate of Release to Service - Certificato di riammissione in servizio
CVRP	Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute
CS	Certifying Staff - Personale tecnico certificatore responsabile di rilasciare in servizio l'aeromobile dopo manutenzione
SS	Support Staff - Personale di supporto in accordo al 145.A35
CIT	Certificato di Idoneità Tecnica
CIT-CS	Certificato di Idoneità Tecnica quale Certifying Staff, rilasciato da ENAC
Q-CS	Qualificazione quale Certifying Staff, rilasciato dall'Organizzazione di manutenzione
CIT-LAB	Certificato di Idoneità Tecnica quale Laboratorio
CIT-CVRP	Certificato di Idoneità Tecnica come Centro Verifica e Ripiegamento Paracadute
BMA	Suddivisione Base Maintenance, Classe Aeromobili
TLA	Suddivisione Tecnico di Linea, Classe Aeromobili
MLA	Suddivisione Meccanico di Linea, Classe Aeromobili
BMM	Suddivisione Base Maintenance, Classe Motori
BMC	Suddivisione Base Maintenance, Classe Componenti
BMA-A1	BMA con Gruppo aeromobili A1 Si trovano anche le corrispettive BMA-A2 per il Gruppo A2 e BMA-A3 per il Gruppo A3
TLA-A1	Suddivisione Tecnico di Linea, Classe Aeromobili, Gruppo A1 Si trovano anche le corrispettive TLA-A2 per il Gruppo A2, TLA-A3 per il Gruppo A3 e TLA-A4 per il Gruppo A4
MLA-A1	Suddivisione Meccanico di Linea, Classe Aeromobili, Gruppo A1 Si trovano anche le corrispettive MLA-A2 per il Gruppo A2 e MLA-A3 per il Gruppo A3
BMM-B1	BMM con Gruppo motori B1 Si trovano anche le corrispettive BMM-B2 per il Gruppo B2, BMM-B3 per il Gruppo B3 e BMM-B4 per il Gruppo B4
BMC-C1	BMC con il Gruppo componenti C1 Si trovano anche i corrispettivi BMC-Cx per i Gruppi da C2 a C23
CAMO	Continuing Airworthiness Managent Organisation
CAO	Combined Airworthiness Organisation
CAME	Continuing Airworthiness Organisation Exposition
CAE	Combined Organisation Exposition
MOE	Maintenance Organisation Exposition
CMPA	Complex Motor-Powered Aircraft - Aeromobili a motore complessi

<i>CND</i>	controlli non distruttivi
<i>EASA</i>	European Union Aviation Safety Agency - Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea
<i>AESA</i>	Vedi EASA
<i>ENAC</i>	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
<i>FAA</i>	Federal Aviation Agency
<i>EU</i>	European Union
<i>ICAO</i>	International civil aviation organisation - Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile
<i>ETSO</i>	European Technical Standard Orders
<i>JTSO</i>	JAA Technical Standard Orders
<i>TSO</i>	Technical Standard Orders
<i>LMA</i>	licenza di manutenzione aeronautica
<i>MCAI</i>	Mandatory Continuing Airworthiness Information - informazioni obbligatorie sul mantenimento dell'aeronavigabilità
<i>MTOM</i>	Maximum Take Off Mass - Massa massima al decollo
<i>RAN</i>	Registro Aeronautico Nazionale (R.A.N.);
<i>RT</i>	Regolamento Tecnico ENAC
<i>VCA</i>	vertical take-off and landing (VTOL) capable aircraft - verticottero
<i>VTOL</i>	vertical take-off and landing

Articolo 3

Criteri di terminologia

1. Nella definizione degli standard di cui all'articolo 1 comma 1, si intende adottata la seguente terminologia in accordo alle definizioni, alle abbreviazioni e agli acronimi di cui all'articolo 2:
 - a) il riferimento ad allegati, capitoli, paragrafi del REGOLAMENTO 1321/2014 è da intendersi sostituito da quello ai corrispondenti contenuti degli allegati, capitoli, paragrafi del presente regolamento;
 - b) il riferimento ad allegati, capitoli, paragrafi del REGOLAMENTO 748/2012 è da intendersi sostituito da quello ai corrispondenti REQUISITI ENAC-IAW di analoga portata;
 - c) gli standard e le Specifiche di Certificazione pubblicati da EASA sono considerati applicabili da ENAC per le attività di approvazione correlate al progetto di tipo, secondo le modalità eventualmente definite nei REQUISITI ENAC-IAW;

- d) per applicabili Direttive di aeronavigabilità (AD) o altre informazioni obbligatorie sul mantenimento dell'aeronavigabilità (MCAI) sono da intendersi:
- i. le Direttive di aeronavigabilità o altre Informazioni di sicurezza obbligatorie, emesse o convalidate da ENAC in accordo alle pertinenti e vigenti regolamentazioni tecniche nazionali, per gli aeromobili, i prodotti, le parti e le pertinenze relativi agli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT,
 - ii. le Direttive di aeronavigabilità emesse o convalidate da EASA per i prodotti, le parti e le pertinenze, con progetto approvato da EASA, installati sugli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT;
- e) il riferimento ai certificati relativi all'aeronavigabilità degli aeromobili, dei componenti e degli equipaggiamenti di cui al REGOLAMENTO 1321/2014 e al REGOLAMENTO 748/2012 è da intendersi sostituito da quello ai corrispondenti certificati elencati in Allegato IX;
- f) il riferimento alle approvazioni delle organizzazioni di cui al REGOLAMENTO 1321/2014 e al REGOLAMENTO 748/2012 è da intendersi sostituito da quello alle corrispondenti approvazioni di cui al presente regolamento o ai REQUISITI ENAC-IAW;
- g) l'EASA Form 1 rilasciato per i componenti che hanno titolo all'installazione su aeromobili che rientrano nell'applicabilità del presente regolamento è considerato equivalente all'ENAC Form 1 emesso in accordo al presente regolamento o ai REQUISITI ENAC-IAW;
- h) il riferimento alle approvazioni, alle dichiarazioni operative e alle regolamentazioni operative della disciplina adottata dall'Unione Europea è da intendersi sostituito con il riferimento alle corrispondenti approvazioni, dichiarazioni operative e regolamentazioni operative di cui all'articolo 1 comma 6;
- i) i riferimenti all'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA o "Agency") quale Autorità competente in materia di progetto di aeromobili, prodotti, parti e pertinenze si intende sostituito con il riferimento ad ENAC;
- j) i riferimenti allo Stato di registrazione e allo Stato membro si intendono sostituiti con il riferimento all'Italia;
- k) i requisiti che fanno riferimento ai vettori titolari di licenza rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella

Comunità, e i requisiti che fanno riferimento alle operazioni CAT di cui al REGOLAMENTO 1321/2014 sono da intendersi non applicati,

- l) i riferimenti al personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato conformemente all'Allegato III (Parte 66) si intendono applicati al personale tecnico titolare di CIT-CS come disciplinato nell'Allegato III del presente regolamento,
 - m) i riferimenti al personale autorizzato a certificare i componenti si intendono applicati al personale tecnico titolare di CIT-CS, classe motori o componenti o Q-CS, come disciplinato nell'Allegato III del presente regolamento.
2. Agli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT si applicano i pertinenti metodi di rispondenza indicati all'articolo 10.

Articolo 4

Ambito di applicazione

1. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 2, il presente regolamento è applicabile:
- a) agli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale Italiano;
 - b) agli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT immatricolati all'estero (di proprietà o in dry lease), la cui sorveglianza sulla sicurezza delle operazioni è stata trasferita dallo Stato di registrazione ad ENAC nei termini e secondo le modalità concordate nello specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 83bis della Convenzione Internazionale sull'Aviazione Civile di Chicago (ICAO);
 - c) agli aeromobili, ai componenti che sono o intendono essere su di essi installati, e agli equipaggiamenti non installati, rientranti nell'ambito di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, quando quest'ultimo:
 - i. rimanda alla regolamentazione nazionale, oppure
 - ii. non disciplina alcuni aspetti dei requisiti identificati, come disciplinato nei singoli Allegati al presente regolamento;
 - d) alle organizzazioni e al personale coinvolti:
 - i. nella gestione dell'aeronavigabilità e nell'esecuzione e nel rilascio in servizio della manutenzione,
 - ii. nella progettazione, nella produzione, nelle operazioni, limitatamente alle attività non disciplinate da regolamenti,

degli aeromobili, dei componenti e degli equipaggiamenti:

- iii. di cui al comma 1 lettere a) e b), quando la base principale delle operazioni è situata in Italia, e
- iv. di cui al comma 1 lettera c), come applicabile e se espressamente disciplinato nei singoli Allegati al presente regolamento;
- e) all'esecuzione dei processi speciali (controlli non distruttivi e saldature);
- f) alle organizzazioni che intendono effettuare prove ed esami su aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi e materiali di impiego aeronautico;
- g) alla manutenzione e all'accettazione dei paracadute ausiliari, nonché all'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali mansioni.

2. E' esclusa l'applicabilità del presente regolamento:

- a) agli aeromobili, ai componenti che sono o intendono essere su di essi installati, e agli equipaggiamenti non installati, rientranti nell'ambito di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, fatto salvo quanto previsto al comma 1 lettere c) e d);
- b) agli aeromobili omologati da EASA ed impiegati in attività antincendio sul territorio italiano¹, fatto salvo quanto previsto al comma 1 lettere c) e d);
- c) agli aeromobili di cui al comma 1 lettera a) per i quali la sorveglianza regolamentare di sicurezza è stata trasferita da ENAC ad un altro Stato, con specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 83bis della Convenzione ICAO e che non sono utilizzati da operatori italiani;
- d) agli AEROMOBILI OPT-OUT per i quali un'organizzazione, con luogo principale delle attività nel territorio italiano, decide di svolgere le proprie attività di progettazione e di produzione relativamente a tali aeromobili conformemente al REGOLAMENTO BASICO e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del REGOLAMENTO BASICO oppure intende rendere una dichiarazione relativamente a tali aeromobili a norma del REGOLAMENTO BASICO;
- e) ai paracadute principali e a quelli regolamentati da disposizioni del Ministero della Difesa;
- f) alla manutenzione dei paracadute da salvataggio da utilizzare sugli aeromobili rientranti nell'ambito di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO;

¹ Sebbene l'articolo 2 comma 3(a) del REGOLAMENTO BASICO li escluda dalla sua applicabilità, essi ne vengono nuovamente inclusi per effetto dell'adozione, da parte dell'Italia, del provvedimento di OPT-IN, in accordo a quanto previsto dal REGOLAMENTO BASICO, articolo 2 comma 6.

g) al personale e alle organizzazioni coinvolti nella gestione dell'aeronavigabilità e nella manutenzione degli aeromobili, dei componenti e degli equipaggiamenti di cui alle lettere da a) a f).

3. La Tabella 2 in Allegato VIII riporta la matrice delle applicabilità di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 5

Requisiti essenziali di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale

1. Per gli scopi del presente regolamento si applicano i requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui all'Allegato II al REGOLAMENTO BASICO.
2. Per gli scopi del presente regolamento si applicano i requisiti essenziali di compatibilità ambientale relativa ai prodotti di cui al punto 8 dell'Allegato III al REGOLAMENTO BASICO, limitatamente alla parte applicabile all'aeronavigabilità continua, inclusa la manutenzione.

Articolo 6

Requisiti di aeronavigabilità continua

1. L'aeronavigabilità continua degli aeromobili, dei componenti e degli equipaggiamenti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) è assicurata in accordo alle previsioni dell'Allegato I al presente regolamento, ad eccezione degli aeromobili, dei componenti e degli equipaggiamenti di cui al comma 2.
2. L'aeronavigabilità continua degli aeromobili, dei componenti e degli equipaggiamenti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) rispondenti ai requisiti identificati nel REGOLAMENTO 1321/2014, articolo 3 comma 2 primo paragrafo, è assicurata in accordo alle previsioni dell'Allegato Vb al presente regolamento.
3. In deroga alle previsioni dei commi 1 e 2, l'aeronavigabilità continua degli aeromobili di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) per i quali è stato rilasciato un Permesso di Volo ai sensi dei REQUISITI ENAC-IAW è assicurata in accordo alle specifiche condizioni in materia di aeronavigabilità continua:
 - a) indicate nel Permesso di Volo e concordate con ENAC, e

- b) sviluppate in considerazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, applicati con criteri di proporzionalità al livello di rischio intrinseco, alla tipologia e alla complessità dell'aeromobile e dell'ambiente operativo cui esso è destinato.
4. L'aeronavigabilità continua degli aeroplani, di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b), del tipo plurimotore turboelica con MTOM (Maximum Take Off Mass) minore o uguale a 5700 kg, è assicurata nel rispetto dell'Articolo 3, comma 7 del REGOLAMENTO 1321/2014, dove:
- a) i riferimenti ai requisiti applicabili degli Allegati I, II, Vc e Vd al REGOLAMENTO 1321/2014 sono sostituiti dai requisiti applicabili degli Allegati I, II, Vc e Vd al presente regolamento, e
- b) i riferimenti ai requisiti dell'Allegato III al REGOLAMENTO 1321/2014 non si applicano.
5. I programmi di manutenzione degli aeromobili di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b), approvati in accordo alla normativa in materia di aeronavigabilità continua in vigore fino al 13 ottobre 2025:
- a) se riguardano gli aeromobili rientranti nei termini di applicabilità dell'Allegato Vb al presente regolamento, necessitano di essere convertiti in programmi di manutenzione conformi ai requisiti dell'Allegato Vb, con modalità:
- i. conformi a quelle previste per gli aeromobili di analoga tipologia e rientranti nei termini di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, e
- ii. identificate da ENAC nel sito web istituzionale;
- b) si ritengono approvati ai sensi del presente regolamento, negli altri casi.
6. I Certificati di Revisione dell'Aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b), rilasciati in accordo alla normativa in materia di aeronavigabilità continua in vigore fino al 13 ottobre 2025:
- a) si ritengono rilasciati ai sensi del presente regolamento;
- b) sono gestiti nel tempo con modalità:
- i. analoghe a quelle previste per gli aeromobili di simile tipologia e rientranti nei termini di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, e
- ii. identificate da ENAC nel sito web istituzionale.
7. I Certificati di Rilascio in Servizio (CRS) per l'aeromobile, per i componenti e per gli equipaggiamenti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b), rilasciati da organizzazioni o da personale approvati o riconosciuti da ENAC a tal fine in accordo ai requisiti in materia

di manutenzione degli aeromobili in vigore fino al 13 ottobre 2025, si ritengono rilasciati ai sensi del presente regolamento.

8. I modelli e i certificati utilizzati ed emessi ai sensi del Regolamento Tecnico ENAC per i prodotti, le parti e le pertinenze che rientrano nell'applicabilità del presente regolamento, si ritengono utilizzati ed emessi ai sensi del presente regolamento.
9. Per i libretti dell'aeromobile, del motore e dell'elica, ENAC rende disponibili modelli ad uso dell'esercente; eventuali metodi alternativi di registrazione dei dati di aeronavigabilità sono preventivamente accettati da ENAC.
10. I singoli paracadute ausiliari:
 - a) già accettati in accordo alla normativa in materia di certificazione, produzione e manutenzione del paracadute in vigore fino al 13 ottobre 2025 si ritengono accettati ai sensi del presente regolamento;
 - b) non ancora accettati alla data del 13 ottobre 2025, devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato VII Parte PAR.
11. Per i componenti destinati esclusivamente agli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, i CRS rilasciati ai sensi del REGOLAMENTO 1321/2014, ivi inclusi anche i certificati considerati equivalenti sempre ai sensi del medesimo regolamento, sono accettati ai sensi del presente regolamento.
12. I paracadute da salvataggio da utilizzare sugli aeromobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) sono certificati in accordo alla Parte 21 del REGOLAMENTO 748/2012.

Articolo 7

Organizzazioni coinvolte nell'aeronavigabilità continua

1. Ad eccezione di quanto previsto al comma 6, le organizzazioni coinvolte nell'aeronavigabilità continua, inclusa la manutenzione, degli aeromobili e dei componenti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) sono approvate da ENAC in accordo ai seguenti requisiti, come applicabili alla corrispondente organizzazione:
 - a) Allegato II o Allegato Vd con privilegio per la manutenzione, al presente regolamento (ENAC AMO);
 - b) Allegato Vc o Allegato Vd con privilegio per la gestione dell'aeronavigabilità, al presente regolamento (ENAC CAMO).

2. Nel caso in cui non sono disponibili organizzazioni ENAC AMO che detengono o intendono ottenere la specifica approvazione in accordo al comma 1 per gli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, ENAC può autorizzare organizzazioni certificate dalle competenti Autorità nazionali degli Stati con i quali esistono accordi in materia di navigabilità, se:
- a) le organizzazioni sono certificate per manutenzioni e modifiche di pari complessità e per uguali prodotti;
 - b) le organizzazioni di cui alla lettera a) garantiscono la rispondenza alle applicabili Direttive di Aeronavigabilità e alle Direttive Operative con impatto sull'aeronavigabilità, emesse o adottate da ENAC per il tipo di aeromobile e di componenti;
 - c) le organizzazioni di cui alla lettera a) garantiscono la rispondenza a qualsiasi requisito reso obbligatorio da ENAC per il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, derivante dal processo di certificazione di tipo o adottato con misure atte a reagire in modo immediato ad un pericolo per la sicurezza delle operazioni;
 - d) le organizzazioni di cui alla lettera a) garantiscono l'esecuzione delle modifiche e delle riparazioni in accordo ai dati tecnici approvati o convalidati da ENAC o, su delega di ENAC, dall'Autorità nazionale competente per l'aeronavigabilità che ha certificato l'organizzazione;
 - e) l'Autorità nazionale competente per l'aeronavigabilità che ha certificato l'organizzazione accetta di estendere la propria sorveglianza sull'organizzazione anche alle operazioni effettuate su aeromobili immatricolati in Italia e sulle relative parti e pertinenze, ad eccezione del caso in cui l'attività di manutenzione è stata oggetto di specifiche verifiche di prodotto condotte da ENAC.
3. ENAC può concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 ai costruttori dei prodotti, delle parti e degli equipaggiamenti non installati, se:
- a) i costruttori sono autorizzati ad effettuare le operazioni di cui al comma 2 dall'Autorità competente dello Stato, e
 - b) ENAC ha in essere accordi in materia di aeronavigabilità con l'Autorità di cui alla lettera a), e
 - c) tale Autorità ha accettato di estendere la propria sorveglianza anche alle attività manutentive di cui al comma 2.

4. L'organizzazione che intende eseguire processi speciali di cui all'articolo 4 comma 1 lettera e) opera in accordo alle previsioni dell'Allegato III Capitolo G al presente regolamento.
5. L'organizzazione che intende effettuare prove ed esami su aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi e materiali di impiego aeronautico, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera f), è certificata in accordo ai requisiti dell'Allegato VI al presente regolamento.
6. La manutenzione e l'approvazione per la riammissione in servizio dei paracadute da salvataggio da utilizzare sugli aeromobili di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b), sono effettuate:
 - a) da EASA AMO;
 - b) da altra organizzazione indicata da EASA per lo specifico scopo, purché espressamente dichiarato in specifiche istruzioni (ad es. AMC/GM, Memorandum, FAQ, ecc.).
7. La manutenzione, l'approvazione per la riammissione in servizio e l'accettazione dei paracadute ausiliari, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera g), è effettuata in accordo ai requisiti dell'Allegato VII al presente regolamento. Tali attività sono svolte da organizzazioni in possesso del Certificato di Idoneità Tecnica quale Centro Verifica e Ripiegamento Paracadute (CIT-CVRP) rilasciato da ENAC in accordo ai requisiti dell'Allegato VII al presente regolamento.
8. Le approvazioni già rilasciate, in accordo alla normativa in vigore fino al 13 ottobre 2025, a organizzazioni coinvolte nelle seguenti attività, e valide ed efficaci alla medesima data, si ritengono rilasciate ai sensi del presente regolamento:
 - a) aeronavigabilità continua, inclusa la manutenzione, degli aeromobili e dei componenti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b), compresi:
 - i. gli eventuali accordi secondo articolo 83bis della Convenzione di Chicago,
 - ii. i riconoscimenti da parte di ENAC al personale già in possesso della certificazione rilasciata in accordo al REGOLAMENTO 1321/2014,
 - iii. le approvazioni rilasciate in accordo alla disposizione ENAC n. 72/2013-DG del 31 maggio 2013 *"Aeromobili immatricolati in Italia impiegati in attività rientranti nel punto 2.a) dell'Articolo 1 del Regolamento (CE) 216/2008"*;
 - b) esecuzione di processi speciali (controlli non distruttivi e saldature);

- c) effettuazione di prove ed esami su aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi e materiali di impiego aeronautico;
 - d) manutenzione e accettazione dei paracadute ausiliari.
9. I titolari delle approvazioni di cui al comma 8 lettere b), c) e d) continuano a esercitare i relativi privilegi in conformità alle approvazioni già concordate con ENAC, salvo diverso successivo provvedimento emesso da ENAC.
10. I titolari delle approvazioni di cui al comma 8 lettera a) che intendono continuare ad esercitare i propri privilegi dopo il 13 ottobre 2025, presentano ad ENAC la domanda di rilascio delle certificazioni o dei riconoscimenti in accordo al presente regolamento entro novanta giorni dal 13 ottobre 2025.
11. La domanda di rilascio di cui al comma 10 contiene:
- a) lo scopo dell'attività;
 - b) gli stabilimenti e le sedi delle operazioni;
 - c) le classi delle abilitazioni richieste e le relative limitazioni (es. tipi di aeromobili, interventi di base o di linea, privilegi, ecc.);
 - d) il personale impiegato;
 - e) la documentazione tecnica e il materiale utilizzato per le attività;
 - f) la dichiarazione di avere verificato la rispondenza dell'organizzazione ai pertinenti requisiti del presente regolamento.
12. ENAC rilascia l'appropriato Certificato di Approvazione o la lettera di riconoscimento ai titolari di cui al comma 10, in caso di esito positivo delle verifiche di rispondenza ai pertinenti requisiti del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti connessi all'esercizio dei privilegi basici introdotti con il REGOLAMENTO 1321/2014 non precedentemente autorizzati al titolare.

Articolo 8

Personale tecnico e manutentore certificatore (Certifying Staff)

1. Il Certifying Staff (CS) autorizzato a certificare la manutenzione effettuata sugli aeromobili, sui componenti e sugli equipaggiamenti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b), è qualificato in accordo alle previsioni dell'Allegato III (Parte CIT) al presente regolamento, fatte salve le previsioni:
- a) dei punti ENAC.M.A.801(c) e ENAC.M.A.803 dell'ENAC Parte M;

- b) dei punti ENAC.ML.A.801(c) e ENAC.ML.A.803 dell'ENAC Parte ML;
 - c) del punto ENAC.145.A.30(j) e dell'Appendice IV dell'ENAC Parte 145;
 - d) dei punti ENAC.CAO.A.040(b) e ENAC.CAO.A.040(c) dell'ENAC Parte CAO.
2. Il Certifying Staff che opera all'interno di EASA AMO, autorizzato a deliberare la manutenzione:
- a) sui componenti che sono o intendono essere installati sugli aeromobili rientranti nell'ambito di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 5 comma 6 del REGOLAMENTO 1321/2014, e
 - b) sugli equipaggiamenti non installati relativi agli aeromobili rientranti nell'ambito di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 5 comma 6 del REGOLAMENTO 1321/2014,
- è qualificato in accordo alle previsioni dell'Allegato III al presente regolamento.
3. Il personale tecnico addetto ai processi speciali di cui all'articolo 4 comma 1 lettera e) è qualificato in accordo alle previsioni dell'Allegato III al presente regolamento.
4. Il personale autorizzato ad emettere il CRS (Certificate of Release to Service) dopo manutenzione dei paracadute ausiliari è qualificato in accordo alle previsioni dell'Allegato VII (Parte PAR) al presente regolamento.
5. I contenuti del Rapporto di Conversione previsto dal requisito 66.B.300 paragrafo (b) dell'EU Parte 66 per convertire le qualificazioni nazionali come CS in accordo al requisito 66.A.70 sono riportati nell'Allegato III al presente regolamento;
6. Le certificazioni, incluse le relative limitazioni tecniche, rilasciate o riconosciute da ENAC in accordo alla normativa in vigore fino al 13 ottobre 2025 e valide ed efficaci alla medesima data, si ritengono rilasciate ai sensi del presente regolamento.
7. I CIT-CS rilasciati da ENAC nella Suddivisione Base Maintenance, Classe Componenti, relativi a tutti i Gruppi diversi da C16 e per il Gruppo C16 relativi solo ai sotto-assiemi dell'elica:
- a) vanno opportunamente sostituiti con le Qualificazioni quale Certifying Staff (Q-CS) rilasciate dalle Organizzazioni di manutenzione in accordo alla Parte CIT, presentando domanda ad ENAC entro il 13 ottobre 2025, pena la decadenza di validità di tali Gruppi e l'impossibilità per il titolare di esercitare i privilegi connessi;
 - b) restano validi fino all'ottenimento dei nuovi Q-CS come previsto al precedente comma a).

8. A far data dal 13 ottobre 2025, in caso di mancata presentazione della domanda di sostituzione dei CIT-CS di cui al comma 7, la Suddivisione Base Maintenance, Classe Componenti, relativa a tutti i Gruppi diversi da C16 e per il Gruppo C16 relativa solo ai sotto-assiemi dell'elica, viene considerata non più valida e i CIT-CS vanno restituiti ad ENAC o opportunamente modificati in accordo alla Parte CIT.
9. I CIT-CS rilasciati da ENAC nella Suddivisione Base Maintenance, Classe Componenti, per il Gruppo C16 relativi al solo assieme elica:
 - a) vanno opportunamente modificati per aggiornare le relative Abilitazioni, presentando domanda ad ENAC entro il 13 ottobre 2025, in accordo al requisito CIT.A.40 della Parte CIT;
 - b) restano validi fino all'ottenimento dei nuovi CIT-CS come previsto al precedente comma a).
10. In caso di mancata presentazione della domanda di modifica, prevista nel precedente comma 9, la Suddivisione Base Maintenance, Classe Componenti, Gruppo C16, solo assieme elica, viene considerata non più valida e il titolare non può esercitare i privilegi connessi.
11. I CIT-CS Classe Aeromobili, Gruppo A4, nella Suddivisione Meccanico di Linea, continueranno ad essere validi fino alla prima occasione utile di rinnovo o modifica, quando vengono modificati in accordo al requisito CIT.A.40 della Parte CIT.
12. A far data dal 13 ottobre 2025, la Suddivisione Base Maintenance, Classe Aeromobili, Gruppo A4 viene considerata non più valida e i CIT-CS vanno restituiti ad ENAC o opportunamente modificati in accordo alla Parte CIT. Se il titolare del CIT-CS, svolge in virtù di tale Suddivisione/Classe/Gruppo compiti di Certifying Staff o anche di Support Staff (come previsto dalla ENAC Parte 145) nell'ambito dell'impresa di appartenenza, il CIT-CS:
 - a) va opportunamente convertito nella Suddivisione Tecnico di Linea presentando domanda ad ENAC entro il 13 ottobre 2025, in accordo al requisito CIT.A.40 della Parte CIT.
 - b) resta valido fino all'ottenimento del nuovo CIT-CS come previsto al precedente comma a).
13. In caso di mancata presentazione della domanda di modifica, di cui al precedente comma 12, il titolare non può esercitare i connessi privilegi come CS e SS.

14.1 CIT-CS Classe Aeromobili, Gruppo A4, nella Suddivisione Tecnico di Linea, continueranno ad essere validi fino alla prima occasione utile di rinnovo o modifica, quando verranno modificati in accordo al requisito CIT.A.40 della Parte CIT.

Articolo 9

Corsi di addestramento aeronautico

1. Al fine di condurre corsi ed esami ed emettere certificati di addestramento riconosciuti, le organizzazioni coinvolte nell'addestramento del personale sono approvate da ENAC in accordo all'Allegato IV al presente regolamento.

Articolo 10

Metodi di rispondenza

1. Per l'applicazione dei requisiti del presente regolamento e per la dimostrazione della rispondenza ai requisiti, le organizzazioni e il personale possono avvalersi alternativamente:
 - a) dei pertinenti metodi di rispondenza e del materiale interpretativo e di guida (AMC/GM) pubblicati da EASA, da adottare con criteri di analogia e in considerazione dei criteri di terminologia di cui all'articolo 3 comma 1;
 - b) dei metodi accettabili elaborati e approvati da ENAC, solo nel caso in cui non è espressamente prevista da ENAC l'applicazione dei metodi di cui alla lettera a).

Articolo 11

Limitazione, sospensione e revoca

1. ENAC conduce accertamenti sull'esercizio dei privilegi da parte dei detentori delle autorizzazioni, delle certificazioni, delle qualificazioni e delle abilitazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento.
2. ENAC limita, sospende e revoca le autorizzazioni, le certificazioni, le qualificazioni e le abilitazioni rilasciate a seguito di dichiarazione, in caso di violazione dei requisiti prescritti dal presente regolamento che possa pregiudicare la sicurezza degli aeromobili o il corretto esercizio dei privilegi concessi.

3. ENAC sospende le autorizzazioni, le certificazioni, le qualificazioni e le abilitazioni rilasciati a seguito di dichiarazione, se i soggetti e le organizzazioni titolari impediscono a ENAC lo svolgimento delle attività di sorveglianza prescritte dal presente regolamento.
4. In caso di deliberata manomissione delle autorizzazioni, delle certificazioni, delle qualificazioni e delle abilitazioni rilasciate a seguito di dichiarazione, ENAC:
 - a) accerta i motivi della manomissione;
 - b) sospende o revoca l'autorizzazione, la certificazione, la qualificazione o l'abilitazione se emergono responsabilità in capo al titolare;
 - c) informa dell'accaduto le persone, gli Enti e le Organizzazioni, le cui attività potrebbero essere state compromesse.
5. ENAC verifica la competenza e la capacità tecnica del personale impiegato nelle attività di cui al presente regolamento, non soggetto a specifica certificazione o qualificazione.
6. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 5, il personale interessato è sospeso dalle mansioni affidate sino al superamento di una successiva verifica di idoneità da parte di ENAC.

Articolo 12

Esenzioni e deroghe

1. I titolari delle autorizzazioni e delle certificazioni emesse ai sensi del presente regolamento possono presentare ad ENAC motivata richiesta di esenzione o di deroga ai requisiti del presente regolamento in casi eccezionali, per particolari esigenze di durata limitata e se le condizioni a presupposto della deroga o dell'esenzione assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dal presente regolamento.
2. L'onere della dimostrazione del livello di sicurezza di cui al comma 1 fa capo al richiedente.
3. ENAC emette il provvedimento di esenzione o di deroga indicando le modalità, le condizioni, i criteri e i termini previsti nelle procedure ENAC dedicate.
4. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 3 precisa le limitazioni e le condizioni supplementari necessarie per assicurare il livello di sicurezza di cui al comma 1 ed ha validità per il periodo di tempo in esso stabilito.

Articolo 13*Tariffe e altri compensi dovuti*

1. Alle prestazioni derivanti dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del *"Regolamento per le Tariffe"* emesso da ENAC.

Articolo 14*Disposizioni sanzionatorie*

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e di quelle in esso richiamate è sanzionata a norma delle disposizioni penali e disciplinari di cui alla Parte III del Codice della Navigazione.
2. Le sanzioni amministrative e pecuniarie, nonché le misure interdittive della limitazione della sospensione e della revoca, sono adottate nei termini e nei modi previsti dal Regolamento ENAC *"Esercizio del potere sanzionatorio"*.

Articolo 15*Disposizioni abrogative*

1. Il presente Regolamento abroga:
 - a) il Regolamento Tecnico ENAC, capitoli:
 - i. Primo/10 Capitolo C – Paragrafo 1, Capitolo E,
 - ii. Terzo/30 Capitoli D, F, G, H e I,
 - iii. Terzo/31 tutti i Capitoli,
 - iv. Terzo/32 tutti i Capitoli,
 - v. Quarto/41 tutti i Capitoli,
 - vi. Quarto/42 tutti i Capitoli;
 - b) la Circolare ENAC NAV-16D del 22 gennaio 2008 *"Paracadute di salvataggio e ausiliari"*;
 - c) la Circolare ENAC NAV-56 del 3 settembre 1998 *"Procedure di approvazione dei corsi di addestramento aeronautico"*;

- d) la Circolare ENAC NAV-68D del 31 ottobre 2019 *“Parte 66 - Conversione dei Certificati d'Idoneità Tecnica quale Certifying Staff in Licenza di Manutenzione Aeronautica limitata”*;
 - e) qualsiasi lettera e disposizione ENAC emessa in data anteriore alla pubblicazione del presente regolamento, riferibile alle operazioni rientranti nell'articolo 2 comma 3(a) del REGOLAMENTO BASICO, incluse:
 - i. la disposizione ENAC n. 6/2014-DG del 20 febbraio 2014 *“Aeromobili immatricolati in Italia impiegati in attività rientranti nel punto 2.a) dell'Articolo 1 del Regolamento (CE) 216/2008”*,
 - ii. la disposizione ENAC n. 72/2013-DG del 31 maggio 2013 *“Aeromobili immatricolati in Italia impiegati in attività rientranti nel punto 2.a) dell'Articolo 1 del Regolamento (CE) 216/2008”*,
 - iii. la lettera ENAC-PROT-30/09/2020-0093427-P del 30 settembre 2020 *“Chiarimenti/aggiornamenti sui riferimenti ai regolamenti dell'Unione Europea (UE) resi applicabili, ai sensi del Regolamento Tecnico ENAC, sugli aeromobili immatricolati in Italia che rientrano nell'allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139”*.
2. Qualsiasi riferimento ai requisiti regolamentari richiamati al comma 1, presente in altra regolamentazione nazionale, è da intendersi parimenti sostituito dalle previsioni del presente regolamento che disciplinano le medesime materie.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

- 1. Per i requisiti di aeronavigabilità continua, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
- 2. Per le Organizzazioni coinvolte nell'aeronavigabilità continua, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
- 3. Per il personale tecnico e manutentore certificatore (Certifying Staff), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

Articolo 17*Entrata in vigore e decorrenza di efficacia*

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'ENAC. Di tale pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale.

Allegato I*ENAC Parte M*

(Articoli 6 e 7)

ENAC.M.1 Condizioni particolari di applicabilità

1. I soli contenuti procedurali di cui ai requisiti ENAC.M.10 e ENAC.M.15 sono applicabili anche alle analoghe attività svolte da aeromobili rientranti nei termini di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO.

ENAC.M.10 Prove in volo in esercizio (maintenance check flights)

1. L'esercente oppure un terzo riconosciuto da ENAC che opera in nome e per conto dell'esercente, effettua la prova in volo in esercizio allo scopo di verificare le prestazioni dell'aeromobile, il funzionamento in volo delle parti dell'aeromobile o entrambi, nei casi elencati al comma 2.
2. La prova in volo è effettuata:
 - a) se previsto dal detentore del certificato di omologazione dell'aeromobile o delle sue parti;
 - b) a seguito di avarie, incidenti, riparazioni, sostituzioni, revisioni e modifiche che possono avere influito sulle prestazioni dell'aeromobile;
 - c) a seguito di lavori di manutenzione che comportano smontaggi o interventi correttivi sulle strutture o sugli impianti, di livello tale da richiedere verifiche non attuabili a terra;
 - d) a seguito dell'installazione di nuovi equipaggiamenti, dell'introduzione di nuovi dispositivi o dell'applicazione di modifiche per le quali si ritiene necessario determinare nuovamente le prestazioni dell'aeromobile o accertare il corretto funzionamento in volo delle sue parti;
 - e) ogni volta che le condizioni di efficienza dell'aeromobile non sono interamente accertabili a terra;
 - f) su richiesta di ENAC, al fine di accertare le condizioni di aeronavigabilità.
3. La prova in volo è effettuata in condizioni meteorologiche e ambientali che consentono di eseguire in sicurezza i controlli richiesti.
4. Il programma della prova in volo è elaborato dall'esercente in coordinamento con:

- a) l'organizzazione approvata come CAMO dell'operatore; oppure
- b) l'organizzazione contrattata dall'operatore per la gestione dell'aeronavigabilità continua, approvata come CAMO in accordo al presente regolamento; oppure
- c) l'organizzazione contrattata dall'operatore per la gestione dell'aeronavigabilità continua, approvata come CAO con abilitazione per la gestione dell'aeronavigabilità continua, come indicato ad es. nel paragrafo M.A.301(i) della EU Parte M e relativo materiale interpretativo,

ed è concordato con ENAC direttamente o mediante procedura approvata.

- 5. La prova in volo è eseguita nel rispetto delle limitazioni e delle procedure del manuale di volo dell'aeromobile, salvo quanto previsto al comma 6.
- 6. Alla prova in volo partecipa esclusivamente il personale necessario ai controlli da eseguire. Oltre all'equipaggio di condotta del volo, è assicurata la partecipazione del personale tecnico necessario per l'esecuzione delle prove richieste.
- 7. ENAC può:
 - a) partecipare alla prova in volo. Durante lo svolgimento delle attività di controllo, l'ispettore ENAC ha a disposizione un posto in cabina di pilotaggio diverso dai posti riservati all'equipaggio minimo necessario alla condotta del volo e, se non disponibile, un posto a bordo dell'aeromobile;
 - b) richiedere all'equipaggio e al personale tecnico necessario per l'esecuzione delle prove, il possesso di specifiche licenze o abilitazioni o entrambe, in relazione alle caratteristiche delle prove da effettuare;
 - c) chiedere la ripetizione della prova in volo, se i controlli effettuati sono ritenuti da ENAC non soddisfacenti.
- 8. La richiesta di cui al comma 7 lettera b) rispetta i requisiti indicati nei pertinenti articoli del Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 *"Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213"*.
- 9. La mancata esecuzione della prova in volo nei casi richiesti comporta la decadenza della validità del certificato di aeronavigabilità.

10. I requisiti operativi per l'esecuzione della prova in volo sono definiti nelle applicabili norme operative, in funzione della tipologia di aeromobile e delle caratteristiche del volo da effettuare.

ENAC.M.15 Demolizione e smantellamento degli aeromobili

1. Il proprietario di un aeromobile immatricolato in Italia ha l'obbligo di richiedere e di ottenere l'autorizzazione preventiva da ENAC per procedere alla demolizione dell'aeromobile ai sensi dell'articolo 759 del Codice della Navigazione.
2. Il proprietario di un aeromobile immatricolato in Italia e già dichiarato perito ai sensi dell'articolo 760 del Codice della Navigazione ha obbligo di richiedere e di ottenere l'autorizzazione preventiva da ENAC per procedere allo smantellamento dell'aeromobile ai fini del recupero di parti ed elementi per il futuro impiego.
3. La persona fisica o giuridica che detiene la responsabilità legale di un aeromobile non immatricolato ha obbligo di richiedere e di ottenere l'autorizzazione preventiva da ENAC per procedere allo smantellamento dell'aeromobile sul territorio italiano.
4. La demolizione e lo smantellamento di un aeromobile sono affidati alle imprese di manutenzione che detengono specifica approvazione ENAC.
5. La demolizione e lo smantellamento di un aeromobile sono effettuati in accordo ai requisiti del presente regolamento e alle specifiche procedure stabilite da ENAC.
6. Le parti provenienti da aeromobili demoliti, smantellati o che sono stati oggetto di incidenti o inconvenienti gravi non sono approvate per l'impiego.
7. Le parti di cui al comma 6. possono essere successivamente riammesse in servizio, se è ripristinato lo stato di aeronavigabilità in accordo alle specifiche procedure stabilite da ENAC.
8. Le parti di cui al comma 6. non recuperabili ai fini dell'impiego aeronautico sono gestite in accordo alle specifiche procedure stabilite da ENAC.
9. Le procedure richiamate nei precedenti commi 5., 7. ed 8. sono pubblicate da ENAC nel sito web istituzionale.

ENAC.M.35 Il rilascio del CRS per gli aeromobili

1. Per gli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, la dichiarazione per il CRS dell'aeromobile, emesso da un'impresa di manutenzione appropriatamente approvata o dal personale appropriatamente qualificato che agisce in proprio, riporta:

"Certifico che i lavori manutentivi qui specificati, salvo quanto diversamente riportato, sono stati effettuati in accordo alla normativa italiana ENAC Parte M, e in riferimento a tali interventi l'aeromobile è considerato pronto per la riammissione in servizio (Certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Italian regulation ENAC Part M, and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service)".

2. Per il Pilota proprietario, la dichiarazione per il CRS dell'aeromobile al termine della manutenzione consentita in accordo al presente Allegato, riporta:

"Certifico che i lavori manutentivi relativi alla manutenzione del pilota proprietario qui specificati, salvo quanto diversamente riportato, sono stati effettuati in accordo alla normativa italiana ENAC Parte M, e in riferimento a tali interventi l'aeromobile è considerato pronto per la riammissione in servizio (Certifies that the limited pilot-owner maintenance specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Italian regulation ENAC Part M, and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service)".

ENAC.M.40 Il rilascio del CRS per i componenti

1. Per i componenti destinati esclusivamente agli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, la dichiarazione per il CRS da inserire nel blocco 12 dell'ENAC Form 1 - (ENAC 145/CAO), dopo aver contrassegnato nel blocco 14a "Altra normativa specificata nel blocco 12", riporta:

"Certifico che, salvo quanto diversamente riportato, i lavori manutentivi identificati nel blocco 11 e descritti in questo blocco sono stati effettuati in accordo alla normativa italiana ENAC Parte CAO, ed in riferimento a tali interventi gli item sono considerati pronti per la riammissione in servizio. QUESTO NON E' UN CRS RILASCIATO SOTTO NORMATIVA ITALIANA ENAC PARTE 145 (Certifies that, unless otherwise specified in this block, the work identified in block 11 and described in this block was accomplished in accordance



Regolamento

Requisiti nazionali sull'aeronavigabilità continua

Ed. 1 Rev. 2

pag. 41 di 144

with Italian regulation ENAC Part-CAO, and in respect to that work the item is considered ready for release to service. THIS IS NOT A RELEASE UNDER ITALIAN REGULATION ENAC PART-145".

Allegato II*ENAC Parte 145*

(Articolo 7)

ENAC.145.25 Condizioni per l'implementazione

1. L'approvazione per eseguire la manutenzione sugli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT in accordo ai requisiti del presente Allegato è rilasciata all'impresa che:
 - a) dimostra la rispondenza ai requisiti della EU Parte 145, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e delle previsioni dei commi 2, 3 del presente requisito;
 - b) per gli scopi di cui alla lettera a), redige il Manuale dell'impresa di manutenzione (ENAC MOE) in accordo alle indicazioni della EU Parte 145, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e delle previsioni dei commi 2, 3 del presente requisito;
 - c) se già approvata in accordo alla EU Parte 145 per analoga classe di aeromobili e stessa tipologia di privilegi, dimostra la rispondenza anche ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e alle previsioni dei commi 2, 3 del presente requisito;
 - d) per gli scopi di cui alla lettera c), sviluppa il Supplemento al Manuale dell'Impresa di manutenzione (MOE) che include:
 - i. una dichiarazione firmata dall'Accountable Manager che impegna l'impresa ad operare nel continuo rispetto dei requisiti applicabili del presente Allegato e delle procedure approvate, contenute nel MOE e nel relativo Supplemento,
 - ii. le procedure, che integrano le corrispondenti procedure del MOE, inerenti le modalità con cui l'impresa assicura la rispondenza anche ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e alle previsioni dei commi 2, 3 del presente requisito,
 - iii. l'apposita procedura contenente le modalità con le quali il sistema qualità o, come applicabile, il sistema di revisione organizzativa dell'impresa, assicura la verifica della continua rispondenza dell'organizzazione anche ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, alle previsioni dei commi 2, 3 del presente requisito e alle procedure del Supplemento al MOE.
2. La procedura sull'emissione del CRS al termine della manutenzione è conforme, come applicabile in relazione alle abilitazioni possedute, ai requisiti:

- a) ENAC.145.35 per il rilascio del CRS per gli aeromobili;
 - b) ENAC.145.40 per il rilascio del CRS per i componenti.
3. La procedura sull'emissione dell'ARC ENAC di cui al requisito ENAC.ML.A.903 prevede l'emissione del Certificato di Revisione della Aeronavigabilità di cui all'Allegato IX del presente regolamento, pertinente per l'impresa.
4. ENAC rilascia all'impresa il pertinente certificato di cui all'Allegato IX al presente regolamento, al positivo completamento degli accertamenti.
5. Alle imprese già titolari di certificazione rilasciata ai sensi della EU Parte 145 che intendono essere certificate in accordo al presente regolamento per l'esercizio dei relativi privilegi anche su prodotti, parti, equipaggiamenti rientranti nel campo di applicabilità del presente regolamento, ENAC può riconoscere le attività di sorveglianza svolte sull'impresa nei riguardi di uno specifico requisito della normativa UE/EASA, se sono verificate le seguenti condizioni:
- a) il contenuto del requisito EASA è il medesimo del requisito ENAC;
 - b) le attività di verifica svolte sull'impresa sono tracciate nelle registrazioni della sorveglianza e sul requisito non sono presenti rilievi aperti;
 - c) la rispondenza dell'impresa ai termini del requisito non risulta essere stata compromessa nel corso del tempo.

ENAC.145.35 Il rilascio del CRS per gli aeromobili

1. Per gli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, la dichiarazione per il CRS dell'aeromobile riporta:

"Certifico che i lavori manutentivi qui specificati, salvo quanto diversamente riportato, sono stati effettuati in accordo alla normativa italiana ENAC Parte 145, e in riferimento a tali interventi l'aeromobile è considerato pronto per la riammissione in servizio (Certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Italian regulation ENAC Part 145, and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service)".

ENAC.145.40 Il rilascio del CRS per i componenti

1. Per i componenti destinati ad essere installati esclusivamente sugli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, il CRS emesso a conclusione della manutenzione è l'ENAC Form 1 - (ENAC 145/CAO) nel quale è contrassegnato il blocco 14a *"ENAC Part 145.A.50 Release to Service"*.

Allegato III

ENAC Parte CIT – Certifying Staff e personale tecnico

(Articolo 8)

Capitolo A – Generalità

CIT.A.1 Finalità e scopo

1. Il presente Allegato stabilisce:

- a) i criteri generali e i requisiti per la qualificazione del personale tecnico certificatore (Certifying Staff), in accordo alle norme e alle modalità descritte nei Capitoli A, B, C, D ed E del presente Allegato, che effettua la manutenzione e rilascia il certificato di riammissione in servizio (rif. Schema 1):
 - i. dopo la manutenzione sugli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT,
 - ii. dopo la manutenzione sui componenti che sono o intendono essere installati su, e sugli equipaggiamenti non installati relativi a:
 - (A) AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, e
 - (B) aeromobili che rientrano nell'applicabilità del REGOLAMENTO BASICO;
- b) le procedure amministrative per il rilascio, la modifica e il rinnovo della validità del Certificato di Idoneità Tecnica quale Certifying Staff (CIT-CS);
- c) le istruzioni per le Organizzazioni di manutenzione al fine del rilascio e la modifica della Qualificazione quale Certifying Staff (Q-CS), limitatamente ad alcuni tipi di componenti non certificabili con il CIT-CS;
- d) i requisiti e le procedure amministrative per la conversione dal CIT-CS nazionale alla Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA), ai sensi del Capitolo F del presente Allegato, relativamente alle abilitazioni sugli aeromobili che rientrano nell'applicabilità del REGOLAMENTO BASICO;
- e) i criteri generali e i requisiti per la qualificazione del personale tecnico addetto ai processi speciali (controlli non distruttivi e saldature), ai sensi del Capitolo G del presente Allegato. Tali criteri e requisiti sono applicabili anche alle analoghe attività svolte su aeromobili rientranti nei termini di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO.

PRODOTTO / ITEM	AMBIENTE REGOLAMENTARE	TIPO di QUALIFICAZIONE RICHIESTO per CS (e/o SS)
Aeromobili rif. Art. 2.1(b)(i) e (b)(ii) del REGOLAMENTO BASICO	REGOLAMENTO BASICO	LMA Parte 66 con appropriate Categorie / Abilitazioni
AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT	Presente regolamento ENAC	CIT-CS ENAC con appropriate Suddivisioni / Classi / Gruppi e Abilitazioni
Componenti rif. Art. 2(c) del REGOLAMENTO 1321/2014	Tutti gli ambienti regolamentari	CIT-CS o Q-CS con appropriate Suddivisioni / Classi / Gruppi e Abilitazioni

Schema 1 - Applicabilità del CIT

CIT.A.5 Classificazione

1. Il CIT-CS o il Q-CS riporta (rif. Schema 2):

- a) la Suddivisione;
- b) la Classe;
- c) il Gruppo;
- d) le Abilitazioni.

SUDDIVISIONE	CLASSE	GRUPPO	ABILITAZIONI	Applicabilità documento
Meccanico di Linea (ML)	Aeromobili (A)	A1 – Velivoli con MTOW > 5700Kg A2 – Velivoli con MTOW ≤ 5700Kg A3 – Elicotteri	Per tipo/serie di aeromobile o per costruttore o per raggruppamento	CIT-CS
Tecnico di Linea (TL)	Aeromobili (A)	A1 – Velivoli con MTOW > 5700Kg A2 – Velivoli con MTOW ≤ 5700Kg A3 – Elicotteri A4 – Aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri	Per tipo/serie di aeromobile o per costruttore o per raggruppamento	CIT-CS
Base Maintenance ² (BM)	Aeromobili (A)	A1 – Velivoli con MTOW > 5700Kg A2 – Velivoli con MTOW ≤ 5700Kg A3 – Elicotteri	Per tipo/serie di aeromobile o per costruttore o per raggruppamento	CIT-CS
	Motori (M)	B1 – a turbina B2 – a pistoni B3 – APU B4 – motori diversi da B1, B2 e B3	Per tipo/serie di motore o per costruttore	CIT-CS
	Componenti (C)	Gruppo C16 Per l'assieme Elica	Per tipo/serie di elica o per costruttore o per raggruppamento.	CIT-CS
		Gruppi da C1 a C23 ³ (Escluso C16)	Per capitolo / sotto-capitolo ATA applicabile al Gruppo	Q-CS
		Gruppo C16 Per i soli sotto-assiemi dell'elica	Per capitolo / sotto-capitolo ATA applicabile al Gruppo	

Schema 2 - Classificazione CIT-CS e Q-CS

² Il concetto di Base Maintenance è riferito ai livelli di intervento manutentivo utilizzati nel contesto dell'EU Parte 145.

³ I gruppi sono corrispondenti a quelli utilizzati nel contesto dell'EU Parte 145, in particolare il paragrafo 145.A.20 – Termini dell'approvazione dell'Allegato II (Parte 145) al REGOLAMENTO 1321/2014 e corrispondenti AMC/GM.

2. Le Abilitazioni riconosciute per le **Classi Motori e Componenti** sono scritte in italiano e inglese e sono associate alla Suddivisione/Classe/Gruppo in accordo ad una delle seguenti opzioni:
- a) Per la classe **Motori**, tutti i Gruppi:
- i. il tipo di motore,
 - ii. la serie di motori (dove la parola "serie" è scritta solamente in inglese: "*series*"),
 - iii. il raggruppamento per costruttore;
- b) Per la classe **Componenti**, Gruppo C16 solo assieme elica:
- i. il tipo di elica,
 - ii. la serie di eliche (dove la parola "serie" è scritta solamente in inglese: "*series*"),
 - iii. il raggruppamento per tecnologia di elica, dove la denominazione si ottiene riportando:
 - (A) la tipologia di prodotto: "*Eliche / Propellers*",
 - (B) la struttura dell'elica: "*in legno / wooden*", "*in metallo / metal*", oppure "*in composito / composite*",
 - (C) se necessario, la tecnologia delle pale: "*a passo fisso / fixed wings*", oppure "*a passo variabile / variable pitch*";
 - iv. il raggruppamento per tecnologia e costruttore, seguendo le indicazioni del precedente comma b)ii.
- c) Per la classe **Componenti**, tutti i Gruppi diversi da C16 e per il Gruppo C16 solo per i sotto-assiemi dell'elica:
- i. il capitolo/sotto-capitolo ATA come indicato nel Manuale del componente.
3. I requisiti del presente Allegato, in particolare i requisiti di conoscenza basica ed esperienza basica, sono stati sviluppati per i seguenti tipi di aeromobile non pressurizzati:
- a) Gruppo A1 e A2 - velivoli a turbina o pistoni;
- b) Gruppo A3 - elicotteri a turbina o pistoni;
- c) Gruppo A4 - comprende le seguenti tipologie di aeromobile:
- i. alianti,
 - ii. motoalianti,
 - iii. palloni,
 - iv. dirigibili a turbina o pistoni, divisi in dirigibili ELA2 e dirigibili diversi da ELA2.

4. Nel caso di aeromobili diversi dal punto 2, contattare preventivamente ENAC per ottenere i requisiti alternativi e aggiuntivi applicabili.

CIT.A.10 Il Certificato di Idoneità Tecnica quale CS

1. ENAC rilascia, modifica e rinnova il CIT-CS per i tecnici di aeromobile ai soggetti che ne fanno domanda e dimostrano il possesso dei requisiti riportati nei Capitoli A, B, C e D del presente Allegato, con la classificazione e con i privilegi di cui ai punti CIT.A.5 e CIT.A.20.
2. ENAC rilascia i CIT-CS nelle seguenti Suddivisioni/Classi/Gruppi:
 - a) Meccanico di Linea - tutte le Classi/Gruppi previsti;
 - b) Tecnico di Linea - tutte le Classi/Gruppi previsti;
 - c) Base Maintenance:
 - i. Classe Aeromobili, tutti i Gruppi previsti,
 - ii. Classe Motori, tutti i Gruppi previsti,
 - iii. Classe Componenti, solo Gruppo C16 relativamente all'assieme elica, intesa come prodotto escludendo i suoi componenti.
3. Il CIT-CS rilasciato da ENAC:
 - a) attesta il giudizio positivo di ENAC sull'idoneità tecnica del titolare a svolgere le attività per le quali è certificato;
 - b) deve riportare la firma dal titolare;
 - c) è un documento personale del titolare;
4. Il CIT-CS contiene le seguenti informazioni minime:
 - a) Numero univoco di identificazione;
 - b) Nome e cognome del titolare;
 - c) Indirizzo di residenza del titolare;
 - d) Suddivisioni/Classi/Gruppi/Abilitazioni per il quale è stato emesso, (rif. Schema 2);
 - e) Eventuali limitazioni;
 - f) Data di prima emissione;
 - g) Data di emissione del documento;
 - h) Nominativo e firma della persona preposta alla sua emissione:
 - i) data di scadenza;
 - j) Firma del titolare del documento;

5. Il CIT-CS contiene almeno una Abilitazione per ogni Suddivisione/Classe/Gruppo posseduto, al fine di permettere al titolare di esercitare i privilegi di cui al punto CIT.A.20.
6. Per ogni Gruppo presente sul CIT-CS relativo alla Classe MLA, riconosciuto da ENAC ai sensi della previgente normativa nazionale, ferme restando le disposizioni del punto CIT.A.40 comma 1, sono considerati soddisfatti i requisiti di conoscenza basica come riportati nel punto CIT.A.120 comma 1 ed i requisiti di esperienza basica come riportati nel punto CIT.A.130 comma 1.
7. Per ogni Gruppo presente sul CIT-CS relativo alla Classe TLA, riconosciuto da ENAC ai sensi della previgente normativa nazionale o che è stato aggiunto in accordo al punto CIT.A.40 commi 1 e 4 del presente regolamento, ferme restando le disposizioni del punto CIT.A.40 commi 1, 4 e 8 in merito alle limitazioni aggiunte, sono considerati soddisfatti i requisiti di conoscenza basica come riportati nel punto CIT.A.120 comma 1 ed i requisiti di esperienza basica come riportati nel punto CIT.A.130 comma 2.
8. Per ogni Gruppo presente sul CIT-CS relativo alla Classe BMA, riconosciuto da ENAC ai sensi della previgente normativa nazionale, ferme restando le disposizioni del punto CIT.A.40 commi 2 e 4, sono considerati soddisfatti i requisiti di conoscenza basica come riportati nel punto CIT.A.120 comma 1 ed i requisiti di esperienza basica come riportati nel punto CIT.A.130 comma 3.
9. Per ogni Gruppo presente sul CIT-CS relativo alla Classe BMM, riconosciuto da ENAC ai sensi della previgente normativa nazionale, sono considerati soddisfatti i requisiti di conoscenza basica come riportati nel punto CIT.A.120 comma 2 ed i requisiti di esperienza basica come riportati nel punto CIT.A.130 comma 4.
10. Per il Gruppo C16 presente sul CIT-CS relativo alla Classe BMC con Abilitazione sull'assieme elica, riconosciuto da ENAC ai sensi della previgente normativa nazionale o che è stato aggiunto in accordo al punto CIT.A.40 comma 5 del presente regolamento, sono considerati soddisfatti i requisiti di conoscenza basica come riportati nel punto CIT.A.120 comma 3 ed i requisiti di esperienza basica come riportati nel punto CIT.A.130 comma 5.

CIT.A.15 La Qualificazione quale CS

1. L'Organizzazione di manutenzione componenti rilascia il Q-CS unicamente nella Suddivisione Base Maintenance, Classe Componenti, per i seguenti Gruppi:

- a) tutti i Gruppi previsti diversi da C16;
 - b) Gruppo C16, relativamente ai soli sotto-assiemi dell'elica.
2. L'Organizzazione di manutenzione rilascia o modifica il Q-CS per i tecnici di aeromobile al personale che dimostra il possesso dei requisiti riportati nei Capitoli A ed E del presente Allegato, con la classificazione e con i privilegi di cui ai punti CIT.A.5 e CIT.A.20.
3. Il Q-CS rilasciato dall'Organizzazione di manutenzione:
- a) attesta il giudizio positivo dell'Organizzazione sull'idoneità tecnica del titolare a svolgere le attività per le quali è qualificato;
 - b) deve riportare la firma del titolare;
 - c) non è un documento personale del titolare, che ha però il diritto a conservare con sé una copia dello stesso insieme a copia di tutta la documentazione relativa al suo rilascio;
4. Il Q-CS contiene le seguenti informazioni minime:
- a) Numero univoco di identificazione;
 - b) Nome e cognome del titolare;
 - c) Indirizzo di residenza del titolare;
 - d) Suddivisioni/Classi/Gruppi/Abilitazioni per il quale è stato emesso, (rif. Schema 2);
 - e) Eventuali limitazioni;
 - f) Data di prima emissione;
 - g) Data di emissione del documento;
 - h) Denominazione dell'Organizzazione che emette il documento;
 - i) Nominativo e firma della persona preposta alla sua emissione;
 - j) Firma del titolare del documento;
5. Il Q-CS contiene almeno una Abilitazione per ogni Suddivisione/Classe/Gruppo posseduto, al fine di permettere al titolare di esercitare i privilegi di cui al punto CIT.A.20.

CIT.A.20 Privilegi

1. Per gli aeromobili di cui al punto CIT.A.1 comma 1.a)i.:
- a) il possesso del CIT-CS con Suddivisione **Meccanico di Linea (ML)**, consente al titolare, al completamento della manutenzione e dopo avere accertato la corretta e completa esecuzione della stessa, di rilasciare certificati di riammissione in servizio a

seguito di interventi minori di manutenzione di linea, di piccola manutenzione⁴ e di interventi di rettifica di inconvenienti minori ed evidenti, che non richiedono equipaggiamenti di prova specifici, solo se suddetti interventi:

- i. sono eseguiti nell'ambito delle organizzazioni approvate in accordo all'ENAC Parte 145, e
 - ii. sono effettuati dal soggetto titolare del CIT-CS nell'ambito dell'organizzazione di manutenzione, e
 - iii. rientrano nei termini specifici dell'autorizzazione a certificare ai sensi del requisito ENAC.145.A.35;
- b) il possesso del CIT-CS con Suddivisione **Tecnico di Linea (TL)** consente al titolare, al completamento della manutenzione, anche se svolta da altro personale, e dopo avere accertato la corretta e completa esecuzione della stessa, di rilasciare certificati di riammissione in servizio:
- i. in uno dei seguenti ambiti manutentivi:
 - (A) organizzazioni approvate ai sensi dell'ENAC Parte 145 dopo interventi di manutenzione:
 - di linea o di piccola manutenzione programmati, nonché gli interventi straordinari e i controlli a seguito della rettifica di inconvenienti maggiori o non evidenti e comunque non rientranti nelle competenze del Meccanico di Linea, e/o
 - di base per gli aeromobili diversi da quelli complessi⁵,
operando nei limiti dei compiti specificatamente approvati dall'organizzazione di manutenzione nell'autorizzazione a certificare, ai sensi del requisito ENAC.145.A.35, oppure
 - (B) organizzazioni approvate ai sensi dell'ENAC Parte CAO, dopo interventi di manutenzione, operando nei limiti dei compiti specificatamente approvati dall'organizzazione di manutenzione nell'autorizzazione a certificare, ai sensi del requisito ENAC.CAO.A.40, oppure
 - (C) in qualità di CS Indipendente di cui ai requisiti:
 - ENAC.M.A.801(b)1 del Capitolo H dell'ENAC Parte M o

⁴ Come definita nell'articolo 2 comma 1.c).

⁵ come definiti nell'articolo 140 comma 2.(b) del REGOLAMENTO BASICO

- ENAC.ML.A.801(b)2 del Capitolo H dell'ENAC Parte ML,
nel rispetto delle limitazioni stabilite per tale figura nel presente regolamento,
- ii. su tipologie di interventi di manutenzione di cui al punto precedente, identificati come:
 - (A) Interventi Meccanici: come definiti nel punto 66.A.20 comma (a)2. per i Gruppi A1, A2 e A3 oppure nel comma (a)6. per il Gruppo A4 dell'EU Parte 66 e corrispondenti AMC/GM, adottando criteri di analogia in accordo all'articolo 3 del presente regolamento, oppure
 - (B) Interventi Avionici: come definiti nel punto 66.A.20 comma (a)3. per i Gruppi A1, A2 e A3 oppure nel comma (a)3. al netto degli interventi meccanici sulla parte avionica ammessi per la categoria L per il Gruppo A4 dell'EU Parte 66 e corrispondenti AMC/GM, adottando criteri di analogia in accordo all'articolo 3 del presente regolamento,
- c) il possesso del CIT-CS con Suddivisione **Tecnico di Linea (TL)** consente al titolare l'esercizio dei privilegi del corrispettivo CIT-CS con Suddivisione **Meccanico di Linea (ML)**, nei limiti ad esso applicabili;
- d) il possesso del CIT-CS con Suddivisione **Base Maintenance (BM) - Classe Aeromobili**, consente al titolare, al completamento della manutenzione e dopo avere accertato la corretta e completa esecuzione della stessa, di rilasciare certificati di riammissione in servizio dopo interventi di manutenzione di base o di interventi di manutenzione di entità superiore alla piccola manutenzione, solo se:
 - i. i suddetti interventi sono stati preventivamente verificati, in termini di esecuzione in conformità agli standard prescritti, da personale di supporto in possesso di CIT-CS nella Suddivisione Tecnico di Linea appropriatamente abilitato, e
 - ii. garantisce che il lavoro richiesto dal cliente è stato portato a termine durante una particolare verifica manutentiva di base o pacchetto di interventi, valutando l'impatto di eventuali interventi tralasciati, decidendone l'immediata esecuzione o, in accordo con l'operatore, differendoli ad altro limite temporale o ad altre verifiche specificate, e
 - iii. i suddetti interventi sono eseguiti nell'ambito delle organizzazioni approvate in accordo all'ENAC Parte 145, e
 - iv. i suddetti interventi rientrano nei termini e nei limiti specifici dell'autorizzazione a certificare ai sensi del requisito ENAC.145.A.35.

2. Per i componenti e gli equipaggiamenti di cui al punto CIT.A.1 comma 1.a)ii.:
- a) il possesso del CIT-CS con Suddivisione **Base Maintenance (BM) - Classe Motori**, consente al titolare, al completamento della manutenzione e dopo avere accertato la corretta e completa esecuzione della stessa, di rilasciare certificati di riammissione in servizio dopo interventi di manutenzione, riparazione, modifica e/o revisione, solo se i suddetti interventi:
 - i. sono eseguiti sul motore nell'ambito delle organizzazioni EASA AMO o ENAC AMO, come applicabile,
 - ii. rientrano nei termini e nei limiti specifici dell'autorizzazione a certificare ai sensi del paragrafo 145.A.35 dell'EU Parte 145 o del requisito ENAC.145.A.35 dell'ENAC Parte 145, oppure ai sensi del paragrafo del CAO.A.40 dell'EU Parte CAO o del requisito ENAC.CAO.A.40 dell'ENAC Parte CAO;
 - iii. nel certificato dell'organizzazione è riportata la corrispondente abilitazione.
 - b) il possesso del CIT-CS o del Q-CS con Suddivisione **Base Maintenance (BM) - Classe Componenti**, consente al titolare, al completamento della manutenzione e dopo avere accertato la corretta e completa esecuzione della stessa, di rilasciare certificati di riammissione in servizio dopo interventi di manutenzione, riparazione, modifica e/o revisione, solo se i suddetti interventi:
 - i. sono eseguiti sul componente o sull'equipaggiamento nell'ambito delle organizzazioni EASA AMO o ENAC AMO, come applicabile,
 - ii. rientrano nei termini e nei limiti specifici dell'autorizzazione a certificare ai sensi del paragrafo 145.A.35 dell'EU Parte 145 o del requisito ENAC.145.A.35 dell'ENAC Parte 145, oppure ai sensi del paragrafo del CAO.A.40 dell'EU Parte CAO o del requisito ENAC.CAO.A.40 dell'ENAC Parte CAO
 - iii. nel certificato dell'organizzazione è riportata la corrispondente abilitazione.
3. Il titolare del CIT-CS o del Q-CS, in qualsiasi delle Suddivisioni previste nel paragrafo CIT.A.5, ha titolo ad esercitare i relativi privilegi se risponde ai requisiti applicabili:
- a) del presente Allegato; e
 - b) del paragrafo 66.A.20(b) dell'EU Parte 66 e corrispondenti AMC/GM, adottando criteri di analogia in accordo all'articolo 3 del presente Regolamento, estendendo l'applicabilità anche ai componenti e agli equipaggiamenti; e
 - c) dell'ambiente regolamentare in cui è chiamato ad operare, individuato:
 - i. nel presente regolamento dalle:

- (A) ENAC Parte M
 - (B) ENAC Parte ML
 - (C) ENAC Parte 145
 - (D) ENAC Parte CAO,
- oppure

ii. nel REGOLAMENTO 1321/2014 dalle:

- (A) EU Parte M
- (B) EU Parte ML
- (C) EU Parte 145
- (D) EU Parte CAO.

4. Il personale tecnico, compreso il CS e il SS, non svolge le attività per le quali è autorizzato e non esercita i relativi privilegi se accerta o sospetta il degrado delle proprie condizioni psicofisiche che impedisce o potrebbe impedire il corretto svolgimento delle attività.
5. La fattispecie di cui al comma 4 include gli effetti dell'assunzione di alcol e droghe.

CIT.A.25 Validità del CIT-CS e del Q-CS

1. Il CIT-CS rilasciato da ENAC ha validità cinque anni dalla data di rilascio o di modifica e può essere rinnovato, a richiesta del titolare, per ulteriori cinque anni, in accordo ai requisiti e alle procedure del Capitolo C del presente Allegato.
2. Il Q-CS rilasciato dall'Organizzazione non ha scadenza.
3. La validità del CIT-CS o del Q-CS e dei connessi privilegi di certificazione decade nei seguenti casi:
 - a) per il CIT-CS, dopo cinque anni dalla data del rilascio, della modifica o del rinnovo;
 - b) per il Q-CS, quando viene ritirato dall'Organizzazione oppure il titolare rescinde il rapporto con l'Organizzazione, restituendo l'originale; o
 - c) per il CIT-CS e per il Q-CS, a seguito di sospensione o revoca da parte di ENAC, in accordo a CIT.A.30.

CIT.A.30 Limitazione, sospensione e revoca

1. I procedimenti di limitazione, sospensione e revoca sono condotti ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.
2. Gli accertamenti condotti e le misure interdittive prese in accordo all'articolo 11 del presente regolamento, quando coinvolgono i CIT-CS o le Q-CS, si intendono eseguite nei termini riportati nel paragrafo 66.B.500 dell'EU Parte 66, adottando criteri di analogia in accordo all'articolo 3 del presente Regolamento.
3. Se il titolare di un CIT-CS o Q-CS è in possesso anche di una licenza LMA rilasciata ai sensi dell'EU Parte 66:
 - a) in caso di avvio di un procedimento di limitazione, sospensione e revoca del CIT-CS o Q-CS, ENAC valuta se avviare il medesimo procedimento anche per la LMA.
 - b) in caso di avvio di un procedimento di limitazione, sospensione e revoca della LMA, ai sensi del Regolamento ENAC "*Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 255/2010*", ENAC valuta se avviare il medesimo procedimento anche per il CIT-CS o il Q-CS.

CIT.A.40 Procedure per la conversione dei gruppi

1. Per convertire le Abilitazioni relative al Gruppo MLA-A4 di cui all'Articolo 8 comma 11 del presente regolamento, il Gruppo A4 nella Suddivisione Meccanico di Linea viene sostituito da ENAC, alla prima occasione utile di rinnovo o modifica, con il Gruppo A4 nella Classe TLA, seguendo le seguenti istruzioni:
 - a) il Gruppo MLA-A4 viene rimosso dal CIT-CS e sostituito con il Gruppo TLA-A4 trasferendo nel nuovo Gruppo le Abilitazioni presenti nel vecchio;
 - b) al Gruppo TLA-A4 sono associate le seguenti limitazioni, riportate nel campo Abilitazioni del CIT, che sono applicabili a tutte le Abilitazioni presenti sul Gruppo:
 - i. "*Esclusi i privilegi CIT.A.20 diversi da Meccanico di Linea*" - Per rimuovere tale limitazione, il titolare dovrà presentare domanda di rilascio della Suddivisione Tecnico di Linea, Classe Aeromobili, Gruppo A4, in accordo alle procedure del capitolo D;

- ii. le limitazioni previste nel punto CIT.A.120 comma 1, inserite in funzione delle Abilitazioni sulle tipologie di aeromobile (Alianti, Motoalianti, Palloni, Dirigibili) che non sono presenti nel vecchio Gruppo MLA-A4;
 - c) nel caso in cui nel CIT-CS sia già presente il Gruppo TLA-A4, la limitazione di cui al comma b)i non viene inserita e le limitazioni di cui al comma b)ii vengono inserite tenendo conto delle altre Abilitazioni presenti nel Gruppo TLA-A4.
2. Per convertire le Abilitazioni relative al Gruppo BMA-A4 di cui all'Articolo 8 comma 12 del presente regolamento, Il Gruppo A4 nella Suddivisione Base Maintenance viene rimosso da ENAC, alla prima occasione utile di rinnovo o modifica, insieme a tutte le sue Abilitazioni.
3. Diversamente da quanto riportato nel precedente comma 2, se il titolare del CIT-CS, nell'ambito dell'impresa di appartenenza, svolge anche compiti di Support Staff come previsto dalla ENAC Parte 145, presenta domanda di modifica del CIT-CS, nel rispetto dei termini temporali indicati nell'Articolo 8 comma 12.a), usando il modulo riportato nell'Allegato IX comma 9, fornendo le evidenze dei privilegi esercitati per il Gruppo BMA-A4.
4. Successivamente alla presentazione della domanda di cui al precedente comma 3, ENAC confronta tali privilegi con quelli previsti al punto CIT.A.20 comma 1.b) e, se ritiene che i privilegi esercitati siano adeguati per il rilascio del Gruppo TLA-A4, aggiunge tale Suddivisione/Classe/Gruppo, in sostituzione della BMA-A4, seguendo le seguenti istruzioni:
- a) il Gruppo BMA-A4 viene rimosso dal CIT-CS e sostituito con il Gruppo TLA-A4 trasferendo nel nuovo Gruppo le Abilitazioni presenti nel vecchio;
 - b) al Gruppo TLA-A4 vengono associate le seguenti limitazioni, riportate nel campo Abilitazioni del CIT, che sono applicabili a tutte le Abilitazioni presenti sul Gruppo:
 - i. le limitazioni previste nel punto CIT.A.120 comma 1, inserite in funzione delle Abilitazioni sulle tipologie di aeromobile (Alianti, Motoalianti, Palloni, Dirigibili) che non sono presenti nel vecchio Gruppo BMA-A4, e
 - ii. nel caso in cui i privilegi esercitati identificano eventuali limitazioni sulla conoscenza basica:
 - (A) opportune limitazioni in funzione dei privilegi esercitati, oppure

(B) sottoponendo il richiedente all'esame scritto, di cui al punto CIT.A.50 comma 2.a), sulle materie, di cui al punto CIT.A.120, stabilite in relazione alle limitazioni individuate.

c) nel caso in cui nel CIT-CS sia già presente il Gruppo TLA-A4, le limitazioni di cui al precedente comma b)i. vengono inserite tenendo conto delle altre Abilitazioni presenti nel Gruppo TLA-A4.

5. Le Abilitazioni relative al Gruppo BMC-C16 di cui all'Articolo 8 comma 9 del presente regolamento:

- a) che risultano non conformi a quanto previsto nel punto CIT.A.5 comma 2.b), e
- b) sulla base delle quali al titolare è stata rilasciata una autorizzazione a certificare relativa ad assiemi elica e svolge compiti di Certifying Staff, come stabilito dalla EU Part 145, ENAC Parte 145, EU Parte CAO o ENAC Parte CAO),

sono convertite in accordo ai successivi commi 6 e 7.

6. Per convertire le Abilitazioni di cui al precedente comma 5, il titolare presenta domanda di modifica del CIT-CS, nel rispetto dei termini temporali indicati nell'Articolo 8 comma 9.a), usando il modulo riportato nell'Allegato IX comma 9, fornendo le evidenze dei privilegi esercitati relativamente al Gruppo BMC-C16, solo assieme elica.

7. Successivamente alla presentazione della domanda di cui al precedente comma 6, ENAC:

- a) confronta i privilegi esercitati dal titolare con quelli previsti al punto CIT.A.20 comma 2.b);
- b) se ritiene che i privilegi esercitati siano compatibili con il rilascio del Gruppo BMC-C16, solo assieme elica, aggiunge al CIT-CS le abilitazioni presenti sull'autorizzazione:
 - i. inserendo per ogni abilitazione già posseduta una Abilitazione nel Gruppo BMC-C16 in accordo al punto CIT.A.5 comma 2.b), e
 - ii. nel caso in cui i privilegi esercitati identificano eventuali limitazioni sulla conoscenza basica:

(C) inserendo opportune limitazioni in funzione dei privilegi esercitati, oppure

(D) sottoponendo il richiedente all'esame scritto, di cui al punto CIT.A.50 comma 2.a), sulle materie, di cui al punto CIT.A.120, stabilite in relazione alle limitazioni individuate.

8. Per convertire le Abilitazioni relative al Gruppo TLA-A4 di cui all'Articolo 8 comma 14 del presente regolamento, sono inserite, alla prima occasione utile di rinnovo o modifica, le

limitazioni previste nel punto CIT.A.120 comma 1, in funzione delle Abilitazioni sulle tipologie di aeromobile (Alianti, Motoalianti, Palloni, Dirigibili) che non sono presenti nel Gruppo TLA-A4.

CIT.A.50 Esami

1. Per il rilascio e per la modifica del CIT-CS, ENAC sottopone i candidati a prove di esame.
2. Salvo quanto previsto al comma 8 seguente, le prove di cui al comma 1 constano di:
 - a) un esame scritto (per la sola Classe Aeromobili);
 - b) un esame orale.
3. Le prove di cui al comma 2 vertono sull'oggetto della certificazione e si svolgono con modalità stabilite e pubblicate da ENAC nel sito web istituzionale.
4. La votazione dell'esame scritto è espressa in centesimi.
5. La prova scritta si intende superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a 75/100.
6. La valutazione dell'esame orale è effettuata con la formulazione di un giudizio di idoneità o di non idoneità.
7. L'esame scritto di cui al comma 2.a) può essere anche svolto presso un'impresa appositamente approvata ai sensi dell'Allegato IV al presente regolamento.
8. In considerazione del livello della certificazione richiesto e delle conoscenze ed esperienze possedute, ENAC può consentire al candidato l'effettuazione degli esami in forma ridotta rispetto a quanto previsto al comma 2, oppure non eseguire una o più prove di esame previste.

Capitolo B – Il rilascio del Certificato di Idoneità Tecnica - Certifying Staff

CIT.A.100 CIT-CS - Rilascio

1. I requisiti di ammissibilità per l'ottenimento del CIT-CS sono:
 - a) idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni;
 - b) età minima ventuno anni;
 - c) completamento dei corsi di studio dell'obbligo;

2. Il rilascio del CIT-CS non è subordinato al possesso della cittadinanza italiana da parte del richiedente, tuttavia è richiesto il Codice Fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate.
3. Per il rilascio del CIT-CS, il richiedente presenta ad ENAC la domanda nel rispetto di quanto previsto dal punto CIT.A.110.
4. Successivamente alla presentazione della domanda, ENAC:
 - a) verifica che siano soddisfatti i requisiti specifici di conoscenza ed esperienza previsti per la certificazione richiesta, di cui al punto CIT.A.120 e CIT.A.130, valutando la documentazione ricevuta e sottoponendo il candidato alle prove di esame di cui al punto CIT.A.50;
 - b) verifica che siano soddisfatti i requisiti, di cui al punto CIT.A.330, per il riconoscimento delle Abilitazioni richieste, come previsto dal punto CIT.A.10 comma 5;
 - c) se il richiedente possiede una LMA, verifica che non ci siano procedimenti pendenti o provvedimenti di limitazione, sospensione e revoca della LMA, ai sensi del Regolamento ENAC "*Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e Regolamento (UE) n. 255/2010*".
5. Se le verifiche di cui al comma 4. hanno esito positivo, ENAC rilascia il CIT-CS.
6. Il possesso della licenza LMA rilasciata ai sensi dell'EU Parte 66, di appropriata categoria/sotto-categoria, può essere valutato da ENAC come credito ai fini della rispondenza ai requisiti di conoscenza e di esperienza basica previsti ai punti CIT.A.120 e CIT.A.130 per il rilascio del CIT-CS.
7. Il possesso di un Q-CS rilasciato ai sensi del presente regolamento, può essere valutato da ENAC come credito ai fini della rispondenza ai requisiti di conoscenza e di esperienza basica previsti ai punti CIT.A.120 e CIT.A.130 per il rilascio del CIT-CS.

CIT.A.110 CIT-CS - Domanda di rilascio

1. Il richiedente presenta la domanda di cui al punto CIT.A.100 utilizzando il modello di cui all'Allegato IX comma 9, con almeno novanta giorni di anticipo rispetto alla data in cui necessita la sua emissione per esercitarne i relativi privilegi, nelle forme e nei modi previsti e pubblicati da ENAC nel sito web istituzionale.
2. Il richiedente allega alla domanda:

- a) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti applicabili per le Suddivisioni, le Classi, i Gruppi e le Abilitazioni della certificazione richiesta, di cui ai punti CIT.A.120, CIT.A.130 e CIT.A.330;
- b) se il richiedente vuole ottenere il credito di cui al punto CIT.A.100 comma 6., copia della LMA posseduta;
- c) se il richiedente possiede un Q-CS, copia dello stesso.

CIT.A.120 CIT-CS - Requisiti di conoscenza basica

1. I requisiti di conoscenza basica per la **Classe Aeromobili**, tutte le Suddivisioni, sono dimostrati:
 - a) per tutti i Gruppi, presentando i Form 148a o 148b EASA rilasciati ai sensi dell'EU Parte 147, relativi ai seguenti moduli, come disciplinati nell'Appendice I all'EU Parte 66:
 - i. Modulo 9 - Fattori Umani;
 - ii. Modulo 10 - Legislazione Aeronautica (Livello B);
 - b) in aggiunta al precedente comma a), per i Gruppi A1, A2 e A3 in tutte le Suddivisioni, sostenendo un esame scritto, in accordo al punto CIT.A.50 comma 2.a), avente oggetto le materie riportate nello Schema 3, per le quali gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli dei moduli corrispondenti riportati nella seconda colonna, come disciplinati nell'Appendice I all'EU Parte 66, in funzione della classificazione richiesta:

Materia	Modulo	Livello di conoscenza applicabile per Suddivisione		
		Meccanico di Linea	Tecnico di Linea	Base Maintenance
i. Matematica	M1	cat A	cat B3	Stessi livelli previsti per il Tecnico di Linea
ii. Fisica	M2	cat A	cat B3	
iii. Fondamenti di Elettrologia	M3	cat A	cat B2	
iv. Fondamenti di Elettronica	M4	cat A	cat B2	
v. Tecniche Digitali	M5	cat A	cat B2	
vi. Materiali e Hardware	M6	cat A	cat B3	
vii. Pratiche di Manutenzione	M7	cat A	cat B3	
viii. Principi di Aerodinamica	M8	cat A	cat B3	
ix. Strutture ed Impianti - Velivoli (Gruppi A1 e A2)	M11	cat A	cat B3	
x. Strutture ed Impianti - Elicotteri (Gruppo A3)	M12	cat A	cat B1.4	
xi. Strutture e Sistemi avionici	M13	cat A	cat B2	
xii. Propulsione	M14	cat A	cat B2	
xiii. Motori a Turbina	M15	cat A	cat B1.1	
xiv. Motori a Pistoni	M16	cat A	cat B3	
xv. Eliche (Gruppi A1 e A2)	M17	cat A	cat B3	

Schema 3 - Schema materie e livelli Gruppi A1, A2 e A3

- c) in aggiunta al precedente comma a), per la Suddivisione Tecnico di Linea, Gruppo A4, sostenendo un esame scritto, in accordo al punto CIT.A.50 comma 2.a), avente oggetto le materie riportate nello Schema 4, per le quali gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli dei moduli corrispondenti riportati nella seconda colonna, come

disciplinati nell'Appendice I e nell'Appendice VII all'EU Parte 66, in funzione della classificazione richiesta:

Materia	Modulo	Tipologia di aeromobile			
		Alianti	Motolianti	Palloni	Dirigibili ELA2
i. Conoscenza basica	1L	X	X	X	X
ii. Strutture in legno o tubi e tela	4L	X	X	-	-
iii. Strutture in composito	5L	X	X	-	-
iv. Strutture in metallo	6L	X	X	-	-
v. Impianti - nozioni generali, sistemi meccanici ed elettrici	7L	X	X	-	-
vi. Motore	8L	-	X	-	X
vii. Struttura palloni ad aria calda	9L	-	-	X	X
viii. Struttura palloni a gas	10L	-	-	X	X
ix. Struttura dirigibili	11L	-	-	-	X
x. Fondamenti di Elettronica	M4	X	X	X	X
xi. Tecniche Digitali	M5	X	X	X	X
xii. Strutture e Sistemi avionici	M13	X	X	X	X

Schema 4 - Schema materie e livelli Gruppo A4

d) in aggiunta al precedente comma a), per la Suddivisione Tecnico di Linea, Gruppo A4, con Abilitazione per i dirigibili diversi da ELA 2, si applica il comma b) nella Suddivisione Tecnico di Linea, aggiungendo le seguenti materie, per le quali gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli dei moduli corrispondenti riportati tra parentesi, come disciplinati nell'Appendice VII all'EU Parte 66:

- Motore (Modulo 8L),
- Struttura palloni a gas (Modulo 10L),

- iii. Struttura dirigibili (Modulo 11L);
- e) in funzione della tipologia di aeromobile richiesta nei precedenti commi c) o d), vengono inserite le seguenti limitazioni:
- i. *“Esclusi Alianti”* - Per rimuoverla è necessario sostenere l'esame scritto che verte sulle materie che coprono la differenza di conoscenza básica tra le tipologie di aeromobili possedute nel Gruppo A4 e la tipologia alianti, e fornire evidenza di almeno tre mesi di esperienza specifica su task relativi alla tipologia alianti,
 - ii. *“Esclusi Motoalianti”* - Per rimuoverla è necessario sostenere l'esame scritto che verte sulle materie che coprono la differenza di conoscenza básica tra le tipologie di aeromobili possedute nel Gruppo A4 e la tipologia motoalianti, e fornire evidenza di almeno tre mesi di esperienza specifica su task relativi alla tipologia motoalianti,
 - iii. *“Esclusi Palloni”* - Per rimuoverla è necessario sostenere l'esame scritto che verte sulle materie che coprono la differenza di conoscenza básica tra le tipologie di aeromobili possedute nel Gruppo A4 e la tipologia palloni, e fornire evidenza di almeno tre mesi di esperienza specifica su task relativi alla tipologia palloni,
 - iv. *“Esclusi Dirigibili ELA2”* - Per rimuoverla è necessario sostenere l'esame scritto che verte sulle materie che coprono la differenza di conoscenza básica tra le tipologie di aeromobili possedute nel Gruppo A4 e la tipologia dirigibili ELA2, e fornire evidenza di almeno tre mesi di esperienza specifica su task relativi alla tipologia dirigibili;
 - v. *“Esclusi Dirigibili diversi da ELA2”* - Per rimuoverla è necessario sostenere l'esame scritto che verte sulle materie che coprono la differenza di conoscenza básica tra le tipologie di aeromobili possedute nel Gruppo A4 e la tipologia dirigibili diversi da ELA2, e fornire evidenza di almeno tre mesi di esperienza specifica su task relativi alla tipologia dirigibili ELA2;
- f) diversamente da quanto riportato nel comma b), per le Suddivisioni Meccanico di Linea e Tecnico di Linea, il richiedente può richiedere di essere qualificato solo per una sola delle tipologie di motorizzazione previste (turbina o pistoncini). In questo caso, la dimostrazione della conoscenza básica avviene in accordo alle seguenti indicazioni:
- i. nel caso di richiesta della sola motorizzazione a turbina:
 - (A) le materie, gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli identificati nel comma b), ad esclusione della materia xiv *“Motori a Pistoni”*

- (B) viene aggiunta nel Gruppo la limitazione *“Esclusi aeromobili a piston”* - Per rimuoverla è necessario sostenere l'esame scritto sulla materia xiv. *“Motori a Pistoni”*, per cui gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli della Suddivisione per cui la limitazione è applicabile, e fornire evidenza di almeno un mese di esperienza specifica negli ultimi sei mesi su task meccanici relativi al Gruppo e alla motorizzazione per cui è applicabile la limitazione,
- ii. nel caso di richiesta della sola motorizzazione a piston:
- (A) le materie, gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli identificati nel comma b), ad esclusione della materia xiii *“Motori a Turbina”*
- (B) viene aggiunta nel Gruppo la limitazione *“Esclusi aeromobili a turbina”* - Per rimuoverla è necessario sostenere l'esame scritto sulla materia xiii *“Motori a Turbina”*, per cui gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli della Suddivisione per cui la limitazione è applicabile, e fornire evidenza di almeno un mese di esperienza specifica negli ultimi sei mesi su task meccanici relativi al Gruppo e alla motorizzazione per cui è applicabile la limitazione,
- iii. la limitazione introdotta in accordo al presente comma f), evidenzia una mancanza sulla conoscenza e sulla esperienza. In caso di modifica del CIT-CS per aggiungere un nuovo Gruppo nella Suddivisione per cui la limitazione è applicabile, la limitazione viene aggiunta anche al nuovo Gruppo inserito.
- g) diversamente da quanto riportato nei commi b), c) e d), nel caso di Suddivisione Tecnico di Linea, il richiedente può richiedere di essere qualificato solo per una parte degli interventi di manutenzione, come divisi in accordo al punto CIT.A.20 comma 1.b)iii. In questo caso, la dimostrazione della conoscenza basica avviene in accordo alle seguenti indicazioni:
- i. nel caso di richiesta dei soli interventi meccanici:
- (A) per i Gruppi A1, A2 e A3, le materie, gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli identificati nel comma b), ad esclusione delle materie xi e xii. Inoltre le materie iii, iv e v sono previste con livello di conoscenza in cat B3
- (B) per il Gruppo A4 con Abilitazioni sui dirigibili diversi da ELA2, le materie, gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli identificati nel precedente comma i.(A), aggiungendo la materia *“Radio, ELT, Trasponder, strumentazione (Modulo 12L)”*

- (C) per il Gruppo A4 con Abilitazioni sui dirigibili ELA2, le materie, gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli identificati nel comma c), escludendo le materie x, xi, e xii e aggiungendo la materia *“Radio, ELT, Trasponder, strumentazione (Modulo 12L)”*
- (D) aggiunta della limitazione *“Esclusi Interventi avionici”* - Per rimuoverla è necessario sostenere l'esame scritto sulle materie 1.b)iii, 1.b)iv, 1.b)v, 1.b)xi. e 1.b)xii per cui gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli della cat B2, e fornire evidenza di almeno dodici mesi di esperienza specifica negli ultimi ventiquattro mesi su task avionici relativi al Gruppo per cui è applicabile la limitazione,
- ii. nel caso di richiesta dei soli interventi avionici:
- (A) per i tutti i Gruppi, le materie, gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza sono quelli identificati nel comma b), ad esclusione delle materie ix, x, xiii, xiv e xv
- (B) aggiunta della limitazione *“Esclusi Interventi meccanici”* - Per rimuoverla è necessario sostenere l'esame scritto sulle materie previste ai commi 1.b), 1.c) o 1.d), in funzione del Gruppo per cui è applicabile la limitazione e del tipo di aeromobile, e tenendo conto che le materie, gli argomenti specifici e i livelli di conoscenza dimostrati per l'abilitazione ai soli Interventi Avionici sono già riconosciuti, e fornire evidenza di almeno dodici mesi di esperienza specifica negli ultimi ventiquattro mesi su task meccanici relativi al Gruppo per cui è applicabile la limitazione;
- iii. la limitazione introdotta in accordo al presente comma g), evidenzia una mancanza sulla conoscenza e sulla esperienza. In caso di modifica del CIT-CS per aggiungere un nuovo Gruppo nella Suddivisione Tecnico di Linea, Classe Aeromobili, la limitazione viene aggiunta anche al nuovo Gruppo inserito.
- h) diversamente da quanto riportato nei precedenti commi b), c), d), e), f) e g), in alternativa all'esame scritto, il richiedente può presentare i Form 148a o 148b EASA rilasciati ai sensi dell'EU Parte 147, coerenti con quanto previsto nello specifico comma;
2. I requisiti di conoscenza basica per la Suddivisione Base Maintenance, **Classe Motori**, sono dimostrati presentando i Form 148a o 148b EASA rilasciati ai sensi dell'EU Parte 147, relativi ai seguenti moduli, come disciplinati nell'Appendice I all'EU Parte 66:
- a) Modulo 9 – Fattori Umani;

- b) Modulo 10 – Legislazione Aeronautica (Livello A);
 - c) Modulo 15 – Motori a turbina (Livello B) nel caso di rilascio CIT-CS Gruppo B1 e B3;
 - d) Modulo 16 – Motori a pistoni (Livello B) nel caso di rilascio CIT-CS Gruppo B2;
 - e) Modulo 18 - Motori elettrici (Livello B) nel caso di rilascio CIT-CS Gruppo B4.
3. I requisiti di conoscenza basica per la Suddivisione Base Maintenance, **Classe Componenti**, Abilitazione **C16**, solo assieme elica, sono dimostrati presentando i Form 148a o 148b EASA rilasciati ai sensi dell'EU Parte 147, relativi ai seguenti moduli, come disciplinati nell'Appendice I all'EU Parte 66:
- a) Modulo 9 - Fattori Umani;
 - b) Modulo 10 - Legislazione Aeronautica (Livello A);
 - c) Modulo 17 - Elica (Livello B);
4. I certificati EASA relativi ai moduli, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, rilasciati prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2023/989, sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in accordo a tale regolamento.
5. In alternativa ai certificati EASA è possibile presentare un documento che attesti il riconoscimento di crediti per i moduli di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, rilasciato ai sensi dell'articolo 66.A.25.d)(2) dell'EU Parte 66.
6. I certificati EASA di cui al comma 4 e i crediti di cui al comma 5, ai fini del rilascio o della modifica del CIT-CS, non hanno requisiti temporali di presentazione legati alla data di rilascio.
7. Diversamente da quanto riportato nei commi 1, 2 e 3, se il richiedente è in possesso di una laurea in ambito aeronautico, presenta i soli moduli M9 e M10.
8. Il credito di cui al punto CIT.A.100 comma 6 riconosciuto da ENAC ai fini del rilascio della Suddivisione/Classe/Gruppo richiesto, può essere associato al superamento dell'esame scritto, in accordo al punto CIT.A.50 comma 2.a), su argomenti indicati da ENAC, caso per caso, per colmare eventuali carenze sulla conoscenza basica.
9. Diversamente da quanto riportato nei commi 2 e 3, per ciascuna categoria presente sulla LMA posseduta, sono riconosciuti i seguenti moduli:
- a) Qualsiasi categoria A - Modulo 9, Modulo 10;
 - b) B1.1 - Modulo 9, Modulo 10, Modulo 15, Modulo 17;
 - c) B1.2/B3 - Modulo 9, Modulo 10, Modulo 16, Modulo 17;
 - d) B1.3 - Modulo 9, Modulo 10, Modulo 15;

- e) B1.4 - Modulo 9, Modulo 10, Modulo 16;
- f) B1.E - Modulo 9, Modulo 10, Modulo 18;
- g) B2/B2L - Modulo 9, Modulo 10;
- h) Una qualsiasi categoria L - Modulo 9, Modulo 10.

10. Ai fini del riconoscimento dei crediti di cui ai precedenti commi 8 e 9, nel caso in cui la LMA presenta limitazioni inserite ai sensi del requisito 66.A.70 dell'EU Parte 66, che riguardino il Gruppo richiesto (comma 8) o i moduli riconosciuti (comma 9), il candidato sostiene un esame scritto, in accordo al punto CIT.A.50 comma 2.a), avente oggetto le materie necessarie per la rimozione di tali limitazioni, indipendentemente si siano comuni o specifiche.

11. L'esame di cui al precedente comma 10 è applicabile sono ai fini del riconoscimento del credito e non costituisce alternativa a quanto previsto nel Capitolo F del presente Allegato per la rimozione delle limitazioni ivi identificate.

12. Il credito di cui al punto CIT.A.100 comma 7, dà diritto al riconoscimento:

- a) dei Moduli 9 e 10;
- b) di ulteriori eventuali materie previste nei precedenti commi 1, 2 e 3, valutate da ENAC di volta in volta in funzione delle abilitazioni associate al Q-CS.

CIT.A.130 CIT-CS - Requisiti di esperienza basica

1. Esperienza richiesta per la Suddivisione **Meccanico di Linea**:

- a) tre anni di recente attività nel campo della manutenzione di aeromobili civili (esperienza basica);
- b) almeno tre mesi negli ultimi dodici mesi, dell'esperienza di cui alla lettera a) è relativa al Gruppo per il quale il candidato richiede la certificazione (esperienza specifica);
- c) se il candidato possiede un titolo di studio superiore al minimo stabilito in CIT.A.100, l'esperienza di cui alla lettera a) è ridotta in misura stabilita da ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto, ma in nessun caso inferiore a un anno;
- d) se il candidato possiede un Q-CS, l'esperienza complessiva di cui alla lettera a) è ridotta in misura stabilita da ENAC in rapporto alla tipologia di qualifiche possedute, ma in nessun caso inferiore ad un anno;

- e) l'esperienza di cui alla lettera a) può essere ridotta ad un anno se il richiedente ha completato un corso di addestramento basico approvato da ENAC ai sensi dell'Allegato IV al presente regolamento;
- f) altre esperienze maturate nel settore delle costruzioni aeronautiche o nel settore della manutenzione degli aeromobili diversi dall'aviazione civile sono valutate da ENAC secondo criteri di equivalenza;
- g) diversamente da quanto riportato nelle precedenti lettere, il possesso di una LMA è sufficiente per il soddisfacimento dei requisiti di esperienza basica stabiliti in accordo al presente comma 1.

2. Esperienza richiesta per la Suddivisione **Tecnico di Linea**:

- a) cinque anni di recente attività nel campo della manutenzione degli aeromobili civili (esperienza basica);
- b) almeno tre mesi negli ultimi dodici mesi, dell'esperienza di cui alla lettera a) è relativa al Gruppo per il quale il candidato richiede la certificazione (esperienza specifica);
- c) diversamente da quanto riportato nel precedente comma b), nel caso del Gruppo A4, almeno tre mesi negli ultimi dodici mesi, dell'esperienza di cui alla lettera a), è relativa ad ogni tipologia di aeromobili, ricompresi nel Gruppo A4, per il quale il candidato richiede la certificazione;
- d) se il candidato possiede un titolo di studio superiore al minimo stabilito in CIT.A.100, l'esperienza di cui alla lettera a) è ridotta in misura stabilita da ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto, ma in nessun caso inferiore a due anni;
- e) se il candidato possiede un Q-CS, l'esperienza complessiva di cui alla lettera a) è ridotta in misura stabilita da ENAC in rapporto alla tipologia di qualifiche possedute, ma in nessun caso inferiore a due anni;
- f) l'esperienza di cui alla lettera a) può essere ridotta a due anni se il richiedente ha completato il corso di addestramento basico approvato da ENAC ai sensi dell'Allegato IV al presente regolamento;
- g) altre esperienze maturate nel settore delle costruzioni aeronautiche o nel settore della manutenzione degli aeromobili diversi dall'aviazione civile sono valutate da ENAC secondo criteri di equivalenza;
- h) diversamente da quanto riportato nelle precedenti lettere, il possesso di una LMA, in una delle categorie/sotto-categorie compatibili con il Gruppo richiesto, è sufficiente per

il soddisfacimento dei requisiti di esperienza basica stabiliti in accordo al presente comma 2.

3. Esperienza richiesta per la Suddivisione **Base Maintenance, Classe Aeromobili**:

- a) otto anni di recente attività nel campo della manutenzione di aeromobili civili (esperienza basica);
- b) almeno dodici mesi negli ultimi ventiquattro mesi, dell'esperienza di cui alla lettera a) è relativa al Gruppo per il quale il candidato richiede la certificazione (esperienza specifica);
- c) se il candidato possiede un titolo di studio superiore al minimo stabilito in CIT.A.100, l'esperienza complessiva di cui alla lettera a) è ridotta in misura stabilita da ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto, ma in nessun caso inferiore a tre anni;
- d) se il candidato possiede un Q-CS, l'esperienza complessiva di cui alla lettera a) è ridotta in misura stabilita da ENAC in rapporto alla tipologia di qualifiche possedute, ma in nessun caso inferiore a tre anni;
- e) l'esperienza di cui alla lettera a) può essere ridotta a tre anni se il richiedente ha completato il corso di addestramento basico di cui al precedente comma 2.f);
- f) altre esperienze, maturate nel settore della costruzione aeronautica o nel settore della manutenzione degli aeromobili diversi dall'aviazione civile sono valutate da ENAC secondo criteri di equivalenza;
- g) diversamente da quanto riportato nelle precedenti lettere, il possesso di una LMA con una qualsiasi categoria C, è sufficiente per il soddisfacimento dei requisiti di esperienza basica stabiliti in accordo al presente comma 3.

4. Esperienza richiesta per la Suddivisione **Base Maintenance, Classe Motori**, tutti i Gruppi:

- a) quattro anni di recente attività nel campo della manutenzione o della costruzione di aeromobili, motori o componenti di aeromobili, presso imprese di manutenzione o di costruzione nell'ambito dell'aviazione civile (esperienza basica);
- b) almeno dodici mesi dell'esperienza di cui alla lettera a) è maturata nella manutenzione di motori, negli ultimi ventiquattro mesi prima della domanda (esperienza basica);
- c) almeno sei mesi dell'esperienza di cui alla lettera b) è relativa al Gruppo per il quale il candidato richiede la certificazione ed è maturata negli ultimi dodici mesi prima della domanda (esperienza specifica);

- d) se il candidato possiede un titolo di studio superiore al minimo stabilito in CIT.A.100, l'esperienza richiesta è ridotta in misura stabilita da ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto, ma in nessun caso inferiore a due anni;
 - e) se il candidato possiede un Q-CS, l'esperienza complessiva di cui alla lettera a) è ridotta in misura stabilita da ENAC in rapporto alla tipologia di qualifiche possedute, ma in nessun caso inferiore a due anni;
 - f) l'esperienza complessiva di cui alla lettera a) può essere ridotta a due anni se il candidato ha superato un corso di addestramento basico approvato da ENAC ai sensi dell'Allegato IV al presente regolamento;
 - g) altre esperienze, maturate nel settore della costruzione aeronautica o della manutenzione degli aeromobili diversi dall'aviazione civile sono valutate da ENAC secondo criteri di equivalenza;
 - h) diversamente da quanto riportato nelle precedenti lettere, il possesso di una LMA è sufficiente per il soddisfacimento dei requisiti di esperienza basica stabiliti in accordo al presente comma 4, con eccezione delle lettere b) e c) che continuano ad essere valide.
5. Esperienza richiesta per la Suddivisione **Base Maintenance, Classe Componenti, Gruppo C16** solo assiemi elica:
- a) tre anni di recente attività nel campo della manutenzione o della costruzione di aeromobili, motori o componenti di aeromobili presso imprese di manutenzione o di costruzione nell'ambito dell'aviazione civile (esperienza basica);
 - b) almeno sei mesi dell'esperienza di cui alla lettera a) è maturata nella manutenzione delle eliche, negli ultimi dodici mesi prima della domanda (esperienza specifica);
 - c) se il candidato possiede un titolo di studio superiore al minimo stabilito in CIT.A.100, l'esperienza richiesta è ridotta in misura stabilita da ENAC in rapporto al titolo di studio posseduto, ma in nessun caso inferiore a un anno;
 - d) se il candidato possiede un Q-CS, l'esperienza complessiva di cui alla lettera a) è ridotta in misura stabilita da ENAC in rapporto alla tipologia di qualifiche possedute, ma in nessun caso inferiore ad un anno;
 - e) l'esperienza complessiva di cui alla lettera a) può essere ridotta a un anno se il candidato ha superato un corso di addestramento basico approvato da ENAC ai sensi dell'Allegato IV al presente regolamento;

- f) altre esperienze, maturate nel settore della costruzione aeronautica o della manutenzione degli aeromobili diversi dall'aviazione civile sono valutate da ENAC secondo criteri di equivalenza;
- g) diversamente da quanto riportato nelle precedenti lettere, il possesso di una LMA è condizione sufficiente per il soddisfacimento dei requisiti di esperienza basica stabiliti in accordo al presente comma 5, con eccezione della lettera b) che continua ad essere valida.

6. Il seguente Schema 5 riepiloga i requisiti di cui a commi precedenti.

ESPERIENZA RICHIESTA	MLA CIT A.130 comma 1	TLA CIT A.130 comma 2	BMA CIT A.130 comma 3	BMM CIT A.130 comma 4	BMC CIT A.130 comma 5
BASICA (Requisito standard)	3Y di recente attività nel campo della manutenzione di aeromobili civili	5Y di recente attività nel campo della manutenzione di aeromobili civili	8Y di recente attività nel campo della manutenzione di aeromobili civili	4Y di recente attività nel campo della manutenzione o della costruzione di aeromobili, motori o componenti di aeromobili, presso imprese di manutenzione o di costruzione nell'aviazione civile 12M degli ultimi 24M (dei 4Y) nella manutenzione motori	3Y di recente attività nel campo della manutenzione o della costruzione di aeromobili, motori o componenti di aeromobili, presso imprese di manutenzione o di costruzione nell'aviazione civile
SPECIFICA (del gruppo)	3M negli ultimi 12M (dei 3Y) nel gruppo di interesse	3M negli ultimi 12M (dei 5Y) nel gruppo di interesse o, nel caso di gruppo A4, 3M per ogni tipo aeromobile	12M negli ultimi 24M (degli 8Y) nel gruppo di interesse	6M negli ultimi 12M relativi al Gruppo di interesse	6M negli ultimi 12M (dei 3Y) nella manutenzione eliche
BASICA (se il candidato possiede un titolo di studio superiore al minimo stabilito in CIT.A.100)	Sulla base di valutazione ENAC in funzione del titolo di studio posseduto, ma sempre >= 1Y	Sulla base di valutazione ENAC in funzione del titolo di studio posseduto, ma sempre >= 2Y	Sulla base di valutazione ENAC in funzione del titolo di studio posseduto, ma sempre >= 3Y	Sulla base di valutazione ENAC in funzione del titolo di studio posseduto, ma sempre >= 2Y	Sulla base di valutazione ENAC in funzione del titolo di studio posseduto, ma sempre >= 1Y

ESPERIENZA RICHIESTA	MLA CIT A.130 comma 1	TLA CIT A.130 comma 2	BMA CIT A.130 comma 3	BMM CIT A.130 comma 4	BMC CIT A.130 comma 5
BASICA (se il candidato possiede un Q-CS)	Sulla base di valutazione ENAC in funzione del Q-CS posseduto, ma sempre $\geq 1Y$	Sulla base di valutazione ENAC in funzione del Q-CS posseduto, ma sempre $\geq 2Y$	Sulla base di valutazione ENAC in funzione del Q-CS posseduto, ma sempre $\geq 3Y$	Sulla base di valutazione ENAC in funzione del Q-CS posseduto, ma sempre $\geq 2Y$	Sulla base di valutazione ENAC in funzione del Q-CS posseduto, ma sempre $\geq 1Y$
BASICA (se il candidato ha completato un corso di add.to basico ex All. IV, appro.to da ENAC)	1Y	2Y	3Y	2Y	1Y
BASICA (se il candidato possiede altre esperienze nel settore delle costruzioni aeronautiche o manutenzione aeromobili)	Da definire sulla base di valutazione ENAC in funzione dell'esperienza dimostrabile	Da definire sulla base di valutazione ENAC in funzione dell'esperienza dimostrabile	Da definire sulla base di valutazione ENAC in funzione dell'esperienza dimostrabile	Da definire sulla base di valutazione ENAC in funzione dell'esperienza dimostrabile	Da definire sulla base di valutazione ENAC in funzione dell'esperienza dimostrabile
Se il candidato possiede una LMA	Requisito soddisfatto (con LMA qualsiasi)	Requisito soddisfatto (ma con LMA, in una delle categorie/sotto-categorie compatibili con il Gruppo richiesto)	Requisito soddisfatto (con LMA cat. C qualsiasi)	Requisito soddisfatto (con LMA qualsiasi) con esclusione dell'esperienza specifica del gruppo.	Requisito soddisfatto (con LMA qualsiasi) con esclusione dell'esperienza specifica del gruppo.

Schema 5 - requisiti di esperienza basica e specifica di gruppo per rilascio del CIT-CS

Capitolo C – Il rinnovo del Certificato di Idoneità Tecnica - Certifying Staff

CIT.A.200 CIT-CS - Rinnovo

- Per il rinnovo del CIT-CS, il richiedente presenta ad ENAC la domanda nel rispetto di quanto previsto dal punto CIT.A.210.
- ENAC verifica:
 - che le informazioni riportate nel CIT-CS di cui è stato chiesto il rinnovo corrispondono a quelle presenti nelle registrazioni ENAC;
 - che non ci siano procedimenti pendenti o provvedimenti di limitazione, sospensione e revoca in accordo all'articolo 11 del presente regolamento a carico del titolare.
- Se le verifiche di cui al comma 2 hanno esito positivo, ENAC rinnova il CIT-CS.

4. Se ENAC riscontra difformità tra le registrazioni ENAC e i dati riportati nel CIT-CS presentato per il rinnovo, intraprende le azioni previste all'articolo 11 comma 4. del presente regolamento.

CIT.A.210 CIT-CS - Domanda di rinnovo

1. Il richiedente presenta la domanda di cui al punto CIT.A.200 utilizzando il modello di cui all'Allegato IX comma 9, con almeno novanta giorni di anticipo rispetto alla data della scadenza del CIT-CS, nelle forme e nei modi previsti e pubblicati da ENAC nel sito web istituzionale.
2. Il richiedente allega alla domanda il CIT-CS in originale.
3. Se la domanda è presentata oltre il termine di scadenza riportato sul CIT-CS, ENAC può sottoporre il titolare alla verifica di uno o più dei requisiti del Capitolo B del presente Allegato.

*Capitolo D – La modifica del Certificato di Idoneità Tecnica - Certifying Staff***CIT.A.300 CIT-CS - Modifica**

1. La modifica del CIT-CS può essere richiesta per:
 - a) aggiungere Suddivisioni, Classi o Gruppi in accordo ai requisiti riportati nel CIT.A.320;
 - b) il riconoscimento di Abilitazioni in accordo ai requisiti riportati nel CIT.A.330;
 - c) la rimozione delle limitazioni in accordo ai requisiti riportati nel CIT.A.340.
2. Per la modifica del CIT-CS, il richiedente presenta ad ENAC la domanda nel rispetto di quanto previsto dal punto CIT.A.310.
3. ENAC verifica:
 - a) che siano soddisfatti i requisiti previsti per i quali è richiesta la modifica di cui ai punti CIT.A.320, CIT.A.330 o CIT.A.340, valutando la documentazione ricevuta e sottoponendo il candidato alle prove di esame di cui al punto CIT.A.50;
 - b) che le informazioni riportate nel CIT-CS di cui è stata richiesta la modifica corrispondono a quelle presenti nelle registrazioni ENAC;
 - c) che non ci siano procedimenti pendenti o provvedimenti di limitazione, sospensione e revoca in accordo all'articolo 11 del presente regolamento a carico del titolare.

4. Se le verifiche di cui al comma 3 hanno esito positivo, ENAC emette il CIT-CS modificato con scadenza pari a 5 anni dalla data di modifica.
5. Se ENAC riscontra difformità tra le registrazioni ENAC e i dati riportati nel CIT-CS presentato per la modifica, intraprende le azioni previste all'articolo 11 comma 4 del presente regolamento.

CIT.A.310 CIT-CS - Domanda di modifica

1. Il richiedente presenta la domanda di cui al punto CIT.A.300 utilizzando il modello di cui all'Allegato IX comma 9, con almeno novanta giorni di anticipo rispetto alla data in cui necessita la sua emissione per esercitarne i relativi privilegi, nelle forme e nei modi previsti e pubblicati da ENAC nel sito web istituzionale.
2. Il richiedente allega alla domanda:
 - a) il CIT-CS in originale;
 - b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti per i quali richiede la modifica, di cui al punto CIT.A.320, CIT.A.330 o CIT.A.340.
 - c) se il richiedente vuole ottenere il credito di cui al punto CIT.A.100 comma 6, copia della LMA.

CIT.A.320 CIT-CS - Requisiti per aggiungere Suddivisioni, Classi e Gruppi

1. Per aggiungere uno o più **Gruppi alla Suddivisione/Classe MLA** si applicano i requisiti del Capitolo B del presente Allegato, tenendo conto di quanto segue:
 - a) se il candidato è già MLA:
 - i. l'esame scritto non è necessario;
 - ii. l'esperienza basica è già soddisfatta;
 - iii. è richiesta l'esperienza specifica di tre mesi negli ultimi dodici mesi nel Gruppo di interesse, diverso da quello in possesso;
 - b) se il candidato è già TLA:
 - i. l'esame scritto, in accordo al comma 6 seguente, è necessario se in possesso solo di TLA-A4;
 - ii. l'esperienza basica è già soddisfatta;

- iii. è richiesta l'esperienza specifica di tre mesi negli ultimi dodici mesi nel Gruppo di interesse, diverso da quello in possesso;
 - c) se il candidato è già BMA:
 - i. l'esame scritto non è necessario
 - ii. l'esperienza basica è già soddisfatta;
 - iii. è richiesta sempre l'esperienza specifica di tre mesi negli ultimi dodici mesi nel Gruppo di interesse;
 - d) se il candidato è già BMM o BMC:
 - i. l'esame scritto è necessario in accordo al comma 6 seguente;
 - ii. l'esperienza basica è già soddisfatta;
 - iii. è richiesta sempre l'esperienza specifica di tre mesi negli ultimi dodici mesi nel Gruppo di interesse;
2. Per aggiungere uno o più **Gruppi alla Suddivisione/Classe TLA** si applicano i requisiti del Capitolo B del presente Allegato, tenendo conto di quanto segue:
- a) se il candidato è già MLA:
 - i. l'esame scritto è necessario in accordo al comma 6 seguente;
 - ii. è richiesta l'esperienza basica di due anni;
 - iii. è richiesta sempre l'esperienza specifica di tre mesi negli ultimi dodici mesi nel Gruppo di interesse o, nel caso di Gruppo A4, tre mesi per ogni tipologia aeromobile;
 - b) se il candidato è già TLA:
 - i. l'esame scritto è necessario, in accordo al comma 6 seguente, se:
 - (A) il Gruppo richiesto è TLA-A4
 - (B) l'unico Gruppo posseduto è TLA-A4,
 - ii. l'esperienza basica è già soddisfatta,
 - iii. è richiesta sempre l'esperienza specifica di tre mesi negli ultimi dodici mesi nel Gruppo di interesse o, nel caso di gruppo A4, tre mesi per ogni tipologia aeromobile;
 - c) se il candidato è già BMA:
 - i. l'esame scritto è necessario, in accordo al comma 6 seguente, solo se il Gruppo richiesto è TLA-A4,
 - ii. è richiesta l'esperienza basica di due anni,

- iii. è richiesta sempre l'esperienza specifica di tre mesi negli ultimi dodici mesi nel Gruppo di interesse o, nel caso di gruppo A4, tre mesi per ogni tipologia aeromobile;
- d) se il candidato è già BMM o BMC:
 - i. l'esame scritto è necessario in accordo al comma 6 seguente,
 - ii. è richiesta l'esperienza basica di due anni,
 - iii. è richiesta sempre l'esperienza specifica di tre mesi negli ultimi dodici mesi nel Gruppo di interesse o, nel caso di gruppo A4, tre mesi per ogni tipologia aeromobile.
- 3. Per aggiungere uno o più **Gruppi alla Suddivisione/Classe BMA** si applicano i requisiti del Capitolo B del presente Allegato, tenendo conto di quanto segue:
 - a) se il candidato è già MLA:
 - i. l'esame scritto è necessario in accordo al comma 6 seguente,
 - ii. è richiesta l'esperienza basica di tre anni,
 - iii. è richiesta sempre l'esperienza specifica di dodici mesi negli ultimi ventiquattro mesi nel Gruppo di interesse;
 - b) se il candidato è già TLA:
 - i. l'esame scritto non è necessario,
 - ii. è richiesta l'esperienza di tre anni come CS o SS in qualità di Tecnico di Linea,
 - iii. è richiesta l'esperienza specifica di dodici mesi negli ultimi ventiquattro mesi nel Gruppo di interesse, se diverso da quello posseduto;
 - c) se il candidato è già BMA:
 - i. l'esame scritto non è necessario,
 - ii. l'esperienza basica è già soddisfatta,
 - iii. è richiesta l'esperienza specifica di dodici mesi negli ultimi ventiquattro mesi nel Gruppo di interesse, diverso da quello posseduto;
 - d) se il candidato è già BMM o BMC:
 - i. l'esame scritto è necessario in accordo al comma 6 seguente,
 - ii. è richiesta l'esperienza basica di tre anni,
 - iii. è richiesta l'esperienza specifica di dodici mesi negli ultimi ventiquattro mesi nel Gruppo di interesse.
- 4. Per aggiungere uno o più **Gruppi alla Suddivisione/Classe BMM** si applicano i requisiti del Capitolo B del presente Allegato, tenendo conto di quanto segue:
 - a) se il candidato è già MLA, TLA-A4, o BMC:

- i. il richiedente presenta le evidenze della conoscenza basica sulle seguenti materie:
 - (A) Modulo 15 – Motori a turbina (Livello B) nel caso di rilascio CIT-CS Gruppo B1 e B3,
 - (B) Modulo 16 – Motori a pistoni (Livello B) nel caso di rilascio CIT-CS Gruppo B2,
 - (C) Modulo 18 – Motori elettrici (Livello B) nel caso di rilascio CIT-CS Gruppo B4;
 - ii. l'esperienza basica globale è già soddisfatta;
 - iii. è richiesta sempre l'esperienza basica di dodici mesi negli ultimi ventiquattro mesi nella manutenzione motori e almeno sei mesi di esperienza specifica relativa al Gruppo di interesse;
- b) se il candidato è già TLA-A1/A2/A3 o BMA:
- i. la conoscenza basica è già soddisfatta;
 - ii. l'esperienza basica globale è già soddisfatta;
 - iii. è richiesta sempre l'esperienza basica di dodici mesi negli ultimi ventiquattro mesi nella manutenzione motori e almeno sei mesi di esperienza specifica relativa al Gruppo di interesse;
- c) se il candidato è già BMM:
- i. il richiedente presenta le evidenze della conoscenza basica sulle eventuali materie che coprono la differenza di conoscenza tra il Gruppo posseduto e quello richiesto;
 - ii. l'esperienza basica è già soddisfatta;
 - iii. è richiesta l'esperienza specifica di sei mesi negli ultimi dodici mesi nella manutenzione motori relativa al Gruppo di interesse, diverso da quello posseduto;
5. Per aggiungere il **Gruppo C16 alla Suddivisione/Classe BMC** si applicano i requisiti del Capitolo B del presente Allegato, tenendo conto di quanto segue:
- a) se il candidato è già MLA, TLA-A4, o BMM:
- i. il richiedente presenta le evidenze della conoscenza basica per il Modulo 17 - Elica (Livello B);
 - ii. l'esperienza basica è già soddisfatta;
 - iii. è richiesta sempre l'esperienza specifica di sei mesi negli ultimi dodici mesi nella manutenzione delle eliche;
- b) se il candidato è già TLA-A1/A2/A3 o BMA:
- i. la conoscenza basica è già soddisfatta;
 - ii. l'esperienza basica è già soddisfatta;

- iii. è richiesta sempre l'esperienza specifica di sei mesi negli ultimi dodici mesi nella manutenzione delle eliche;
6. L'esame scritto, di cui al punto CIT.A.50 comma 2.a), verte sulle materie che coprono la differenza di conoscenza basica tra Suddivisione/Classe/Gruppo posseduti e quello richiesto, di cui al punto CIT.A.120;
7. Il richiedente presenta la contestuale richiesta di riconoscimento, in accordo al punto CIT.A.330, di una o più Abilitazioni per la Suddivisione/Classe/Gruppo richiesti, come previsto dal punto CIT.A.10 comma 5.
8. I seguenti Schemi 6 e 7 riepilogano i requisiti dei commi precedenti.

a da	MLA CIT A320 comma 1	TLA CIT A320 comma 2	BMA CIT A320 comma 3	BMM CIT A320 comma 4	BMC CIT A320 comma 5
MLA	Ok	2Y	3Y	12M degli ultimi 24M nella manutenzione motori	Ok
TLA	Ok	Ok	3Y almeno come CS o SS nella suddivisione Tecnico di Linea	12M degli ultimi 24M nella manutenzione motori	Ok
BMA	Ok	2Y	Ok	12M degli ultimi 24M nella manutenzione motori	Ok
BMM	Ok	2Y	3Y	Ok	Ok
BMC	Ok	2Y	3Y	12M degli ultimi 24M nella manutenzione motori	Non applicabile

Schema 6 - requisiti di esperienza basica per aggiungere Suddivisioni, Classi e Gruppi al CIT-CS

a da	MLA CIT A.320 comma 1	TLA CIT A.320 comma 2	BMA CIT A.320 comma 3	BMM CIT A.320 comma 4	BMC CIT A.320 comma 5
MLA	3M negli ultimi 12M nel gruppo di interesse (diverso da quello in possesso)	3M negli ultimi 12M nel gruppo di interesse o, nel caso di gruppo A4, 3M per ogni tipo aeromobile	12M negli ultimi 24M nel gruppo di interesse	6M degli ultimi 12M relativi al Gruppo di interesse	6M negli ultimi 12M (dei 3Y) nella manutenzione e eliche
TLA	Se il gruppo è comune, il requisito è soddisfatto. Altrimenti 3M negli ultimi 12M nel gruppo di interesse	3M negli ultimi 12M nel gruppo di interesse (diverso da quello in possesso) o, nel caso di gruppo A4, 3M per ogni tipo aeromobile	12M negli ultimi 24M nel gruppo di interesse se diverso da quello in possesso	6M degli ultimi 12M relativi al Gruppo di interesse	6M negli ultimi 12M (dei 3Y) nella manutenzione e eliche
BMA	3M negli ultimi 12M nel gruppo di interesse	3M negli ultimi 12M nel gruppo di interesse o, nel caso di gruppo A4, 3M per ogni tipo aeromobile	12M negli ultimi 24M nel gruppo di interesse (diverso da quello in possesso)	6M degli ultimi 12M relativi al Gruppo di interesse	6M negli ultimi 12M (dei 3Y) nella manutenzione e eliche
BMM	3M negli ultimi 12M nel gruppo di interesse	3M negli ultimi 12M nel gruppo di interesse o, nel caso di gruppo A4, 3M per ogni tipo aeromobile	12M negli ultimi 24M nel gruppo di interesse	6M degli ultimi 12M relativi al Gruppo di interesse (diverso da quello in possesso)	6M negli ultimi 12M (dei 3Y) nella manutenzione e eliche
BMC	3M negli ultimi 12M nel gruppo di interesse	3M negli ultimi 12M nel gruppo di interesse o, nel caso di gruppo A4, 3M per ogni tipo aeromobile	12M negli ultimi 24M nel gruppo di interesse	6M degli ultimi 12M relativi al Gruppo di interesse	Non applicabile

Schema 7 - requisiti di esperienza specifica per aggiungere Suddivisioni, Classi e Gruppi al CIT-CS

CIT.A.330 CIT-CS - Riconoscimento delle abilitazioni

1. Per la **Classe Aeromobili**, il riconoscimento delle Abilitazioni avviene come di seguito:

a) Per gli aeromobili del **Gruppo A1**, alternativamente:

- il richiedente presenta il certificato di superamento del corso di tipo erogato dal costruttore oppure del corso di tipo approvato da ENAC in accordo ai requisiti dell'Allegato IV del presente Regolamento, o
- il richiedente presenta richiesta, in accordo alle procedure pubblicate da ENAC nel sito web istituzionale, di superamento della procedura di Valutazione per tipo di aeromobile, come descritta nel successivo comma 2;

b) Per gli aeromobili dei **Gruppi A2 e A3**, alternativamente:

- i. il richiedente presenta il certificato di superamento del corso di tipo erogato dal costruttore oppure del corso di tipo approvato da ENAC in accordo ai requisiti dell'Allegato IV del presente Regolamento, o
- ii. il richiedente presenta richiesta, in accordo alle procedure pubblicate da ENAC nel sito web istituzionale, di superamento della procedura di Valutazione per tipo di aeromobile, come descritta nel successivo comma 2, o
- iii. quando è richiesto il riconoscimento di un raggruppamento per tecnologia, il richiedente presenta quanto previsto nel requisito 66.A.45(e)ii. oppure nel requisito 66.A.45(f)i. dell'EU Parte 66, o
- iv. quando è richiesto il riconoscimento di un raggruppamento per costruttore e tecnologia, il richiedente presenta quanto previsto del requisito 66.A.45(e)i. dell'EU Parte 66;

c) Per gli aeromobili del **Gruppo A4**:

- i. il richiedente presenta il certificato di superamento del corso di tipo erogato dal costruttore oppure del corso di tipo approvato da ENAC in accordo ai requisiti dell'Allegato IV del presente Regolamento, o
- ii. il richiedente presenta richiesta, in accordo alle procedure pubblicate da ENAC nel sito web istituzionale, di superamento della procedura di Valutazione per tipo di aeromobile, come descritta nel successivo comma 2, o
- iii. quando è richiesto il riconoscimento di un raggruppamento per tecnologia, il richiedente presenta quanto previsto del requisito 66.A.45(h)i. dell'EU Parte 66, o
- iv. quando è richiesto il riconoscimento di un raggruppamento per costruttore e tecnologia, il richiedente presenta quanto previsto del requisito 66.A.45(h)i. dell'EU Parte 66, dove l'esperienza pratica è relativa agli aeromobili del costruttore.

2. La procedura di Valutazione per tipo di aeromobile (Type Evaluation) è composta dai due passaggi previsti dal requisito 66.A.45(d) dell'EU Parte 66, tenendo conto di quanto segue:

- a) i capitoli ATA, con i relativi livelli, oggetto dell'esame orale, previsto nella sezione 5 dell'Appendice III all'EU Parte 66, sono funzione della Suddivisione relativamente alla quale si chiede il riconoscimento dell'Abilitazione, come descritto di seguito:
 - i. per il Meccanico di Linea si prende a riferimento la categoria C,
 - ii. per il Tecnico di Linea si prende a riferimento il livello più alto tra le categorie B1 e B2,

- iii. per il Base Maintenance si prende a riferimento la categoria C,
 - b) la dimostrazione dell'esperienza pratica applicabile al tipo di aeromobile è richiesta nel caso di Tecnico di Linea.
3. Per la Suddivisione Base Maintenance, **Classe Motori**, il riconoscimento delle Abilitazioni, per tutti i Gruppi, avviene come di seguito:
- a) il richiedente presenta il certificato di superamento del corso di tipo erogato dal costruttore oppure del corso di tipo approvato da ENAC in accordo ai requisiti dell'Allegato IV del presente Regolamento; o
 - b) il richiedente presenta richiesta di superamento di un esame ENAC teorico/pratico sul tipo di motore, in accordo alle procedure pubblicate da ENAC nel sito web istituzionale; o
 - c) quando è richiesto il riconoscimento di un raggruppamento per costruttore, il richiedente presenta quanto previsto del requisito 66.A.45(e)ii. (per i Gruppi B1 e B3) o dal requisito 66.A.45(f)i. (per i Gruppi B2 e B4) dell'EU Parte 66, applicato al motore e al costruttore con criteri di analogia.
4. Per la Suddivisione Base Maintenance, **Classe Componenti**, Gruppo **C16**, solo assieme elica, il riconoscimento delle Abilitazioni avviene come di seguito:
- a) il richiedente presenta il certificato di superamento del corso di tipo erogato dal costruttore oppure del corso di tipo approvato da ENAC in accordo ai requisiti dell'Allegato IV del presente Regolamento; o
 - b) il richiedente presenta richiesta di superamento di un esame ENAC teorico/pratico sul tipo di elica, in accordo alle procedure pubblicate da ENAC nel sito web istituzionale; o
 - c) quando è richiesto il riconoscimento di un raggruppamento per tecnologia, il richiedente presenta quanto previsto del requisito 66.A.45(f)i. dell'EU Parte 66, applicato all'elica con criteri di analogia; o
 - d) quando è richiesto il riconoscimento di un raggruppamento per costruttore e tecnologia, il richiedente presenta quanto previsto del requisito 66.A.45(f)i. dell'EU Parte 66, applicato all'elica e al costruttore con criteri di analogia.

CIT.A.340 CIT-CS - Rimozione delle limitazioni

1. Le limitazioni vengono inserite nel CIT-CS per evidenziare delle carenze rispetto alla conoscenza basica e all'esperienza basica prevista per la Suddivisione/Classe/Gruppo a cui fanno riferimento.
2. Le limitazioni sono scritte in italiano e iniziano con il termine "escluso", declinato come necessario, e sono riportate nel campo Abilitazioni del CIT-CS.
3. Le limitazioni sono applicabili a tutte le Abilitazioni presenti per la Suddivisione/Classe/Gruppo.
4. Nell'identificare una limitazione, vanno contestualmente riportati anche i requisiti di conoscenza ed esperienza basica per la sua rimozione.
5. Le limitazioni sono rimosse dimostrando il possesso dei requisiti di conoscenza ed esperienza basica in carenza dei quali sono state aggiunte.
6. Nel caso delle limitazioni di cui al punto CIT.A.120 comma 1.f) ("*Esclusi interventi Avionici*" e "*Esclusi interventi meccanici*"), è richiesto che le Abilitazioni sui tipi/raggruppamenti presenti nel Gruppo per cui è applicabile la limitazione, vengano rivalutate ai fini di integrare i requisiti di conoscenza ed esperienza per la parte avionica o meccanica non valutata precedentemente.
7. Le limitazioni sono rimosse su domanda, in accordo al punto CIT.A.300.

*Capitolo E – La Qualificazione quale Certifying Staff***CIT.A.400 Q-CS - Ammissibilità**

1. I requisiti per il conseguimento del Q-CS sono:
 - a) idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni;
 - b) età minima ventuno anni;
 - c) completamento dei corsi di studio dell'obbligo;
 - d) possesso dei requisiti di conoscenza e di esperienza stabiliti nei paragrafi CIT.A.420, CIT.A.430;
 - e) avere un rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Organizzazione di manutenzione che rilascia il documento di qualificazione.

CIT.A.410 Q-CS - Rilascio e modifica

1. L'organizzazione di manutenzione sviluppa le procedure per la qualificazione del CS nel rispetto dei requisiti del presente Allegato e le sottopone ad ENAC per approvazione, nelle forme e nei modi previsti e pubblicati da ENAC nel sito web istituzionale.
2. Al termine del processo di qualifica, l'Organizzazione rilascia al il documento *"Qualificazione come Certifying Staff componenti"* utilizzando il modello di cui all'Allegato IX.

CIT.A.420 Q-CS - Requisiti di conoscenza

1. I requisiti di conoscenza ai fini del rilascio/modifica del Q-CS sono funzione della tipologia, della complessità e della tecnologia del componente.
2. I requisiti di conoscenza ai fini del rilascio/modifica del Q-CS sono stabiliti e pubblicati da ENAC nel sito web istituzionale.

CIT.A.430 Q-CS - Requisiti di esperienza

1. L'esperienza minima necessaria è funzione della tipologia, della complessità e della tecnologia del componente.
2. I requisiti di esperienza ai fini del rilascio/modifica del Q-CS sono stabiliti e pubblicati da ENAC nel sito web istituzionale.

Capitolo F – Conversione del Certificato d'Idoneità Tecnica quale Certifying Staff in Licenza di Manutenzione Aeronautica limitata

CIT.A.500 Conversione - Generalità e scopo

1. Ai fini dell'attuazione delle conclusioni raggiunte in accordo al paragrafo 66.B.305 *"Rapporto di conversione per le qualifiche nazionali"* del REGOLAMENTO 1321/2014, il presente Capitolo stabilisce:

- a) le modalità per la conversione del CIT-CS nazionale in Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) con limitazioni, in accordo alle previsioni dei paragrafi 66.A.70(c) e 66.A.70(d) dell'EU Parte 66;
 - b) le condizioni per la rimozione delle limitazioni stabilite in esito al processo di conversione e riportate nella licenza LMA, in accordo al paragrafo 66.A.50 dell'EU Parte 66.
2. Il comma 1 si applica anche al personale che alla data di entrata in vigore dell'EU Parte 66 di cui al requisito CIT.A.510:
- a) esercitava l'attività di SS in Base Maintenance;
 - b) era espressamente individuato nel manuale dell'impresa EASA AMO di appartenenza.
3. Il personale di cui al comma 2 ha titolo ad ottenere il rilascio di una licenza LMA in categoria B1, B2, B2L, B3 e/o L, come applicabile, con le appropriate limitazioni.

CIT.A.510 Conversione - Ammissibilità del CIT-CS

1. Come previsto dal paragrafo 66.A.70 e dalla GM 66.A.70 comma 3 e successivi dell'EU Parte 66, i CIT-CS validi in Italia in data anteriore all'entrata in vigore dell'EU Parte 66 sono ammissibili per la conversione in LMA.
2. In relazione al comma 1, per gli scopi del presente Capitolo:
 - a) sono validi:
 - i. i CIT-CS con abilitazioni per aeromobile, inclusi i CIT-CS emessi su modello ENAC CIT Versione 1 e successive, non riferiti ad un'impresa di manutenzione,
 - ii. i CIT-CS con abilitazioni per meccanico di linea, tecnico di linea o di base, emessi ai sensi del RT ENAC Quarto/41/B.2 emendamento 52 del 30 giugno 2003 e successivi;
 - b) non sono validi in Italia, alla data di entrata in vigore dell'EU Parte 66 e ai sensi del RT ENAC e pertanto non sono convertibili in LMA limitata, i CIT-CS non rientranti nella casistica di cui alla lettera a).
3. In relazione al comma 1, la data di entrata in vigore dell'EU Parte 66 è la data, non univoca, a partire dalla quale ENAC aveva l'obbligo di iniziare a rilasciare le LMA ai sensi dell'EU Parte 66, per la specifica categoria di aeromobile. Per gli scopi del presente Capitolo, le categorie di aeromobile e le relative date di entrata in vigore sono le seguenti:

- a) velivoli e/o elicotteri con MTOM sopra 5700 Kg (conversione in Categoria A, B1, B2 e C):

il *28 settembre 2005* - per i titolari di CIT-CS e per tutti coloro che esercitavano le funzioni di Support Staff nell'ambito delle organizzazioni di manutenzione approvate, con abilitazioni su tali aeromobili (rif. punto 3 GM 66.A.70 "*Disposizioni di conversione*", in precedenza p.to 3(e), dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2042/2003);

- b) velivoli e/o elicotteri con MTOM di 5700 Kg o al di sotto (conversione in Categoria A, B1, B2 e C):

il *28 settembre 2006* - per i titolari di CIT-CS e per tutti coloro che esercitavano le funzioni di SS nell'ambito delle organizzazioni di manutenzione approvate, con abilitazioni su tali aeromobili (rif. punto 3 GM 66.A.70 "*Disposizioni di conversione*", in precedenza p.to 3(f) dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.2042/2003);

- c) velivoli non pressurizzati con motore a pistoni e/o elicotteri con MTOM di 2000Kg o al di sotto (conversione in Categoria B3, categoria non esistente alle date precedenti):

il *28 settembre 2012* - per i titolari di CIT-CS per i quali risulta possibile la conversione in LMA categoria B3 (rif. punto 3 GM 66.A.70 "*Disposizioni di conversione*", in precedenza p.to 3 (h)(i) dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.2042/2003);

- d) tutti gli aeromobili esclusi quelli che rientrano nel gruppo 1, come identificato nel paragrafo 66.A.5(1) (conversione in Categoria B2L, categoria non esistente alle date precedenti):

il *5 marzo 2019* - per i titolari di CIT-CS per i quali risulta possibile la conversione in LMA categoria B2L (rif. articolo 2 del regolamento (UE) n. 2018/1142);

- e) aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri e velivoli ELA1 non utilizzati in operazioni CAT (conversione in Categoria L):

il *11 ottobre 2019* - per i titolari di CIT-CS con abilitazioni, per i quali risulta possibile la conversione in LMA categoria L (rif. punto 2(a) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2018/1142).

4. Al fine di specificare quanto disposto al comma 2, rientrano nell'applicabilità di cui al comma 2 lettera a):

- a) i titolari di CIT-CS per velivoli monomotore diversi da aeromobili a motore complessi ("*other than CMPA*") scaduti prima del 28/09/2006. Questi certificati fanno riferimento, in generale, a uno standard di qualificazione non comparabile, ai sensi del paragrafo 66.A.70(c), con quello descritto nell'Appendice I all'EU Parte 66. Pertanto i CIT-CS

possono essere convertiti in una LMA limitata secondo quanto stabilito al requisito 66.A.70(d) dell'EU Parte 66. Conseguentemente, la conversione di tali CIT-CS richiede l'introduzione delle seguenti limitazioni comuni (esclusioni):

- i. *"excluding complex motor powered aircraft"* (esclusi aeromobili a motore complessi),
- ii. *"excluding aircraft used by licenced air carriers in accordance with Regulation (EC) No 1008/2008"* (esclusi aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza rilasciata in accordo al Regolamento (CE) n. 1008/2008).

Possono essere aggiunte tutte le limitazioni derivanti dal tipo di aeromobile o gruppo di aeromobili per i quali si chiede la conversione, al fine di garantire il mantenimento dei soli privilegi della qualificazione precedente.

Per la modifica delle categorie, delle abilitazioni, o per la rimozione di una o più limitazioni è necessario il superamento preventivo di tutti i moduli previsti nell'Appendice I all'EU Parte 66. Il rilascio della licenza convertita non esonera i titolari dall'obbligo di dimostrare l'esperienza recente e le conoscenze di Legislazione Aeronautica e di Fattori Umani.

Nel caso in cui il richiedente la conversione è già titolare di una LMA (caso particolare di cui alla GM 66.A.70 punto 5, *"conversione in più di una [sotto]categoria"*), possono essere inserite specifiche limitazioni, definite caso per caso, tenendo conto delle categorie/sottocategorie e delle abilitazioni di cui il richiedente è già in possesso, che si rendono necessarie al fine di mantenere inalterati i privilegi preesistenti riconosciuti con il CIT-CS;

- b) gli appartenenti ai Corpi dello Stato civili e militari (a titolo esemplificativo, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, ecc.) con i quali ENAC ha stipulato delle convenzioni, che operano su velivoli ed elicotteri equivalenti ai tipi certificati EASA, per i quali l'Ente di Stato ha sviluppato un Rapporto di Conversione ai sensi del requisito 66.B.305., le limitazioni e le eventuali abilitazioni sono stabilite da ENAC caso per caso, sulla base delle evidenze relative alle conoscenze di base e all'esperienza dimostrate dal richiedente;
- c) i CS in possesso di CIT-CS validi prima del 28 settembre 2012, per i quali risultava possibile la conversione in categoria B3, anche se non contemplata prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1149/2011.

I titolari possono richiedere il rilascio di LMA in cat. B3, con le limitazioni applicabili caso per caso;

- d) i piloti titolari di CIT-CS con abilitazione alla sola ispezione giornaliera. Tali CIT-CS sono convertibili in una LMA in categoria A, nelle sottocategorie applicabili e includono la limitazione *"Excluding inspection other than daily or equivalent task"*. I tipi di aeromobili sui quali i titolari possono effettuare l'ispezione giornaliera, o task equivalenti, sono definiti dall'organizzazione di manutenzione di appartenenza, previa adeguata qualificazione. Per la modifica vale quanto applicabile per le restanti categorie di licenze. Nei CIT-CS già convertiti in LMA in accordo alla circolare NAV-68B, l'indicazione relativa al tipo di aeromobile autorizzato è rimossa d'ufficio alla prima occasione utile (es. rinnovo, modifica). La modifica delle LMA appartenenti al presente punto, ai fini dell'inclusione di livelli d'ispezione superiore alla giornaliera, è possibile solo dopo il superamento di tutti i moduli di cui all'Appendice I all'EU Parte 66;

- e) i CS in possesso di CIT-CS validi prima del 5 marzo 2019, per i quali risultava possibile la conversione in categoria B2L, anche se non contemplati prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2018/1142 (es. CIT-CS validi o anche quelli già convertiti o scaduti con abilitazioni riconducibili ai *"abilitazione per impianto"* della Cat. B2L ma non ritenuti sufficienti per la Cat. B2).

I titolari possono richiedere il rilascio di LMA in categoria B2L, con le limitazioni applicabili caso per caso, in accordo al paragrafo 66.A.70(d) dell'EU Parte 66;

- f) i CS in possesso di CIT-CS validi prima del 1 ottobre 2019, per i quali risultava possibile la conversione in categoria L, anche se non contemplati prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2018/1142 (es. CIT validi o anche quelli già convertiti o scaduti con abilitazioni per alianti, motoalianti palloni e dirigibili).

I titolari possono richiedere il rilascio di LMA in categoria L, con le limitazioni applicabili caso per caso, in accordo al requisito 66.A.70(d) dell'EU Parte 66.

5. I CIT-CS revocati da ENAC non sono convertibili in LMA.
6. I CIT-CS sospesi al momento della presentazione della domanda, possono essere convertiti in LMA solo dopo il ripristino della loro validità.
7. Per I CIT-CS sui quali è pendente un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, ENAC valuta caso per caso l'opportunità di attivare il processo di conversione oppure attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio.

CIT.A.520 Conversione - Generalità

1. La procedura di conversione nei casi previsti al punto CIT.A.510 è effettuata in accordo al paragrafo 66.A.70(c) o in alternativa al paragrafo 66.A.70(d).
2. La qualificazione attestata con il CIT-CS può essere soggetta a più di un processo di conversione e dare luogo al rilascio della LMA in più di una categoria/sottocategoria, come previsto al punto 5 della GM 66.A.70.
3. Il titolare del CIT-CS rientrante nei termini di applicabilità del presente Capitolo ha titolo a richiedere la conversione in qualunque momento, come previsto al punto 4 della GM 66.A.70.
4. Non è consentita la modifica del CIT-CS in data anteriore alla conversione in LMA.

CIT.A.525 Conversione - Procedura ai sensi del paragrafo 66.A.70(c)

1. I soggetti richiedenti la conversione presentano la domanda ad ENAC, corredata dai seguenti documenti:
 - a) modulo Mod.19bis AESA;
 - b) copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) copia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - d) la scheda di conversione di cui al comma 2, opportunamente compilata;
 - e) originale del CIT-CS posseduto, di cui si chiede la conversione;
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", relativa alla documentazione presentata in copia, fatto salvo il diritto di ENAC ad effettuare verifiche a campione sull'autenticità della documentazione trasmessa;
 - g) evidenza dell'avvenuto pagamento dei diritti previsti dal regolamento ENAC per le tariffe.
2. La conversione è effettuata in base alle informazioni contenute nella "*Scheda di conversione riepilogativa del personale Certifying Staff e Support Staff*", pubblicata da ENAC nel sito web istituzionale, predisposta dall'impresa di manutenzione di appartenenza.

3. Le imprese di manutenzione approvate in accordo alla EU Parte 145 e alla EU Parte CAO hanno titolo a predisporre la scheda di cui al comma 2.
4. Alla ricezione della domanda, ENAC:
 - a) verifica le informazioni contenute nella scheda;
 - b) convalida le informazioni, in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera a);
 - c) riporta, sulla base delle informazioni contenute nei CIT-CS e nella Cartella Tecnica Personale del richiedente, le limitazioni applicabili, per ciascuno dei soggetti inseriti nell'elenco dei CS e dei SS;
 - d) al termine degli accertamenti di cui alle lettere a), b), c), emette la LMA per ciascuno dei soggetti inseriti nell'elenco dei CS e dei SS.
5. E' ammissibile la domanda di conversione solo per le categorie, le sottocategorie e le abilitazioni dichiarate nella scheda di conversione.
6. La conversione del CIT-CS è effettuata in accordo ai criteri contenuti del documento *"Tabella di conversione da CIT CERTIFYING STAFF a LMA limitata in accordo a 66.A.70(c)"* pubblicato da ENAC nel sito web istituzionale.
7. E' facoltà del richiedente in possesso di CIT-CS presso più di una impresa di manutenzione, chiedere la conversione di tutte le qualificazioni possedute se:
 - a) l'ultima impresa di appartenenza in ordine temporale predispone la scheda di conversione con l'inserimento di tutti i dati richiesti;
 - b) garantisce la veridicità dei dati contenuti nella scheda, previa verifica dell'esistenza di evidenze oggettive a supporto, da sottoporre ad ENAC.
8. All'atto dell'emissione della LMA limitata, il corrispondente CIT-CS è revocato d'ufficio da ENAC, o modificato nel caso in cui sono presenti sul CIT-CS abilitazioni non convertite.
9. Le LMA rilasciate a seguito del processo di conversione dei CIT-CS contengono le limitazioni che derivano dai contenuti del CIT-CS e dalla relativa Cartella Tecnica Personale (CTP) emessa dall'organizzazione di manutenzione di appartenenza del richiedente il rilascio. Le limitazioni sono predefinite da ENAC sulla base delle informazioni fornite dalle imprese di appartenenza nell'apposita scheda riepilogativa e seguono la classificazione seguente, di cui ai dettagli dei commi 10, 11 e 12:
 - a) limitazioni di categoria;
 - b) limitazioni comuni;
 - c) limitazioni specifiche.

10. Le limitazioni di categoria sono definite come segue:

- a) i CIT-CS quale Tecnico di Linea o le qualificazioni come Support Staff possono essere convertiti nelle categorie B1 e/o B2, B3 come applicabile. Le limitazioni di categoria si applicano a tali CIT-CS quando il CIT o la Cartella Tecnica Personale o entrambi evidenziano l'equivalenza alla sola categoria B1, B2, oppure B3;
- b) i CIT-CS in categoria Tecnico di Linea con abilitazioni su aeromobili aventi MTOM inferiore a 5700 kg sono convertibili di norma in LMA secondo EU Parte 66 nella sola Categoria B1 (per le sottocategorie applicabili);
- c) è possibile ottenere la conversione anche nella categoria B2 se il richiedente è in grado di dimostrare ad ENAC di essere stato opportunamente qualificato anche nel settore elettro-avionico e di possederne i relativi privilegi;
- d) i CIT-CS quale Meccanico di Linea sono convertiti in LMA in categoria A.

11. Le limitazioni comuni sono definite come segue:

- a) le limitazioni comuni indicano che le qualificazioni del CIT-CS da convertire ed i relativi privilegi escludono alcune tipologie o classi di aeromobili;
- b) le limitazioni comuni previste sono elencate nelle tabelle contenute nel documento *"Limitazioni comuni per processo secondo punto 66.A.70(c)"*, pubblicato da ENAC nel sito web istituzionale;
- c) per ottenere la rimozione delle limitazioni descritte nel documento di cui alla lettera b), il titolare della LMA limitata si attiene alle modalità di cui al comma 13, unitamente alla dimostrazione dell'esperienza pratica acquisita;
- d) le limitazioni *"Excluding Airworthiness Review staff as per M.A.707"*, *"Excluding M.A.801(b)"* e *"Excluding Part 145.A.50 CRS"* presenti su alcune LMA già emesse in accordo alle precedenti versioni della Circolare ENAC NAV-68, sono rimosse d'ufficio alla prima occasione utile.

12. Le limitazioni specifiche sono definite come segue:

- a) le limitazioni specifiche sono descritte ed elencate nel documento *"Limitazioni specifiche per processo secondo punto 66.A.70(c)"*, pubblicato da ENAC nel sito web istituzionale;
- b) se il CIT-CS contiene abilitazioni solo per aeromobili *"other than CMPA"*, sono sempre inserite come limitazioni tutte le voci del documento *"Limitazioni specifiche per processo secondo punto 66.A. 70(c)"* che si riferiscono ad impianti o tecnologie non presenti sui tipi di aeromobili contenuti nel CIT-CS. Se dall'esame delle qualificazioni

del richiedente risulta come unica limitazione specifica quella relativa a un solo capitolo ATA, diverso dal capitolo ATA 22 o ATA 27, tale limitazione non è riportata sulla licenza. Il medesimo criterio è applicabile al personale Support Staff per il quale le limitazioni specifiche sono individuate dall'analisi dei privilegi effettivamente esercitati nell'impresa di appartenenza, nel rispetto di procedure approvate da ENAC nell'ambito del manuale d'Impresa;

- c) le limitazioni specifiche sono riportate nella LMA con la trascrizione del relativo codice nell'apposita sezione "*limitazioni*". A tal fine ENAC ha predisposto uno stampato esplicativo, tratto dalla tabella del documento "*Limitazioni specifiche per processo secondo punto 66.A. 70(c)*", che è consegnato al titolare congiuntamente alla licenza e ne costituisce parte integrante. La prima e l'ultima pagina dello stampato riportano le condizioni di utilizzo della licenza limitata che il titolare ha obbligo di controfirmare all'atto della consegna della licenza.

13. La rimozione delle limitazioni è gestita come segue:

- a) le modalità di rimozione delle limitazioni comuni e delle limitazioni specifiche sono pubblicate da ENAC nel sito web istituzionale;
- b) tutte le limitazioni, sia comuni che specifiche, possono essere rimosse singolarmente;
- c) ai fini della rimozione della limitazione "*excluding helicopters above 5700 kg*" dalla LMA in Categoria/Sottocategoria A3, B1.3 e B2, è necessario il superamento dell' "*esame di transizione nazionale*" i cui contenuti sono pubblicati da ENAC nel sito web istituzionale;
- d) ENAC approva, su richiesta, le organizzazioni di addestramento italiane certificate in accordo all'EU Parte 147 (MTOA-147) per l'effettuazione dell'esame di cui alla lettera c). L'elenco delle MTOA-147 approvate è pubblicato da ENAC nel sito web istituzionale.

14. Le abilitazioni e i gruppi sono gestiti come segue:

- a) le abilitazioni da riportare sulla LMA sono elencate nella scheda di conversione pubblicata da ENAC nel sito web istituzionale e sono costituite, di norma, dai singoli tipi di aeromobili o dai gruppi già contenuti nel CIT-CS da convertire. Pertanto, in sede di conversione, non è prevista l'unione di tipi di aeromobili diversi in uno o più gruppi, tranne il caso in cui tale privilegio è già stato riconosciuto nel CIT-CS da convertire;
- b) per ottenere un gruppo sulla base delle abilitazioni ottenute per conversione, il richiedente dimostra di aver soddisfatto, precedentemente alla conversione, i requisiti

contenuti nel paragrafo 66.A.45 dell'EU Parte 66 e relativo materiale interpretativo e di guida.

CIT.A.530 Conversione - Procedura ai sensi del paragrafo 66.A.70(d)

1. La procedura di conversione ai sensi del paragrafo 66.A.70(d) garantisce esclusivamente che i privilegi del personale Certifying Staff riportati nel CIT rilasciato secondo Regolamento Tecnico ENAC e valido in Italia prima dell'entrata in vigore della categoria/sottocategoria di LMA applicabile, rimangono invariati sulla licenza LMA convertita. A tal fine, sulla licenza LMA sono inserite le opportune limitazioni necessarie ad assicurare l'invarianza.
2. Il richiedente presenta ad ENAC la domanda di conversione secondo le indicazioni fornite nel sito web istituzionale e allega alla domanda:
 - a) modulo Mod.19 bis AESA;
 - b) copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) copia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - d) la scheda di conversione, opportunamente compilata;
 - e) originale del Certificato di Idoneità Tecnica posseduto, di cui si chiede la conversione;
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", relativa alla documentazione presentata in copia, fatto salvo il diritto di ENAC ad effettuare verifiche a campione sull'autenticità della documentazione trasmessa;
 - g) evidenza dell'avvenuto pagamento dei diritti previsti dal regolamento per le tariffe ENAC.
3. La valutazione della domanda e la conseguente conversione in LMA è effettuata da ENAC con la finalità di mantenere i privilegi del CIT-CS pre-Parte-66, senza effettuare la comparazione della qualificazione richiesta per l'ottenimento del CIT con gli standard previsti dalle Appendici I, II, VII e VIII all'EU Parte 66.
4. La conversione del CIT è effettuata in accordo ai criteri della "*Tabella di conversione da CIT CERTIFYING STAFF a LMA limitata in accordo a 66.A. 70(d)*", pubblicata da ENAC

nel sito web istituzionale, nella quale sono evidenziati i privilegi associati ai CIT interessati dalla procedura di conversione ai sensi del paragrafo 66.A.70(d).

5. Nel documento "*Limitazioni per processo secondo Punto 66.A. 70(d)*", pubblicato da ENAC nel sito web istituzionale, sono descritte ed elencate le limitazioni applicabili per il processo.
6. All'atto dell'emissione della LMA limitata, il corrispondente CIT-CS è revocato d'ufficio da ENAC, o modificato nel caso in cui sono presenti sul CIT-CS abilitazioni non convertite.
7. Le modalità di rimozione delle limitazioni sono pubblicate da ENAC nel sito web istituzionale.

CIT.A.540 Conversione - Modifiche di categoria e di abilitazioni

1. Al fine di inserire ulteriori categorie o sottocategorie e nuove abilitazioni, i titolari di LMA limitata ottenuta in accordo alle procedure del presente Capitolo presentano domanda di modifica. Le modalità per ottenere l'estensione della LMA sono riportate nei paragrafi 66.A.25, 66.A.30, per l'aggiunta di una categoria/subcategoria, e 66.A.45 per l'aggiunta di una abilitazione, integrate dalle seguenti disposizioni:
 - a) ad eccezione della categoria C, l'estensione di categoria può essere richiesta solo dopo la rimozione di tutte le limitazioni, presenti sulla LMA, che potrebbero ridurre l'ambito dei privilegi nella nuova categoria richiesta. Possono pertanto rimanere sulla licenza, dopo l'estensione, esclusivamente le limitazioni che non riguardano la nuova categoria oggetto dell'estensione. L'estensione di sottocategoria può essere richiesta solo dopo la rimozione di tutte le limitazioni, presenti sulla LMA, incompatibili con la nuova sottocategoria richiesta. La limitazione AF29 è rimossa prima del rilascio di una nuova categoria/sottocategoria;
 - b) salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma, il passaggio alla categoria C può essere chiesto sulla base della sola esperienza indicata al paragrafo 66.A.30 dell'EU Parte 66. Non è necessaria la rimozione delle limitazioni presenti sulla licenza, ad eccezione del caso dell'eventuale presenza dell'AF29. Le limitazioni comuni o specifiche presenti sulla licenza non restringono in nessun caso i privilegi di riammissione in servizio per la categoria C;
 - c) salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma, la modifica della licenza per l'inserimento di una nuova abilitazione può essere effettuata solo se sulla LMA non sono presenti limitazioni incompatibili con la nuova abilitazione;

- d) per le LMA ottenute per conversione in accordo al paragrafo 66.A.70(d), è necessaria la rimozione di tutte le limitazioni presenti sulla licenza e conseguenti al processo di conversione, secondo le pertinenti previsioni del paragrafo 66.A.50 e del Capitolo D della Sezione B dell'EU Parte 66.

Capitolo G – Personale addetto ai processi speciali

CIT.A.600 Processi speciali - Generalità

1. Le disposizioni del presente Capitolo sono concernenti i requisiti di qualificazione del personale addetto ai seguenti processi speciali:
 - a) saldature;
 - b) controlli non distruttivi (CND).
2. I requisiti di qualificazione prevedono classificazioni e livelli di idoneità tecnica definiti in funzione delle competenze e delle conoscenze necessarie al personale per l'esecuzione dei processi di cui al comma 1.

CIT.A.610 Saldatori - Classificazione

1. La qualificazione dei saldatori è effettuata in base alla seguente classificazione:
 - a) processo di saldatura;
 - b) tipo di materiale da saldare.
2. I processi di saldatura di cui al comma 1 lettera a) sono:
 - a) saldature ad elettrodo fusibile;
 - b) saldature MIG/MAG;
 - c) saldature TIG;
 - d) saldature Plasma.
3. I tipi di materiale di cui al comma 1 lettera b) sono:
 - a) IA - Acciai al carbonio o basso legati;
 - b) IB - Acciai legati;
 - c) IIA - Acciai resistenti alla corrosione;
 - d) IIB - Acciai resistenti alla corrosione induribili per precipitazione;
 - e) IIIA - Nickel e sue leghe;

- f) IIIB - Leghe di nickel indurenti per precipitazione;
 - g) IV - Alluminio e leghe di alluminio;
 - h) V - Magnesio e leghe di magnesio;
 - i) VI - Titanio e leghe di titanio;
 - j) VII - Leghe di cobalto;
 - k) VIII - Leghe che non sono conformi ai gruppi I-VII.
4. La qualificazione rilasciata nell'ambito delle classificazioni di cui ai commi 2, 3 specifica gli spessori e le posizioni di saldatura per le quali essa è valida. A tal fine sono applicabili i criteri contenuti nella norma AWS D17.1/D17.1M, che ha sostituito la AMS STD 1595.
5. Il conseguimento della qualificazione per ciascuno dei gruppi IB, IIB, e IIIB conferisce l'idoneità anche per ciascuno dei gruppi IA, IIA, e IIIA, rispettivamente.

CIT.A.620 Saldatori - Requisiti di qualificazione

1. I requisiti generali per il conseguimento della qualificazione per l'esecuzione di saldature sono:
- a) età minima diciotto anni;
 - b) idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste e seguenti idoneità aggiuntive per la visione di ciascun occhio (anche con eventuale correzione che, se prevista, è da riportare nel documento di qualificazione):
 - i. da lontano con visus 20/30,
 - ii. alla distanza di 406 mm con lettura di caratteri Jaeger di tipo 2;
 - c) avere completato i corsi di studio dell'obbligo;
 - d) avere frequentato un corso di istruzione specifico sugli argomenti di cui al requisito CIT.A.630 e avere superato il relativo esame;
 - e) avere maturato esperienza pratica quale saldatore in addestramento per un periodo minimo di sei mesi, sui processi e sui gruppi di materiale per i quali è richiesta la qualificazione;
 - f) avere superato l'esame pratico di cui al requisito CIT.A.640.

CIT.A.630 Saldatori - Requisiti di conoscenza

1. I requisiti minimi di conoscenza necessari per la qualificazione riguardano i seguenti argomenti:
 - a) principali tecniche di preparazione dei lembi da saldare;
 - b) posizioni e metodi di saldatura;
 - c) principi di funzionamento, manutenzione degli impianti, incidenti possibili e modo di evitarli;
 - d) metalli d'apporto ed elettrodi per saldatura manuale;
 - e) difetti di saldatura dipendenti dalla tecnica di saldatura;
 - f) accorgimenti per evitare i difetti di saldatura.

CIT.A.640 Saldatori - Esame pratico

1. Nel corso dell'esame pratico, il candidato esegue uno o più saggi di prova, rappresentativi delle saldature oggetto di qualificazione. I provini sono stabiliti in considerazione:
 - a) del processo di saldatura;
 - b) della composizione del metallo base;
 - c) dello spessore del metallo base;
 - d) della posizione di saldatura;
 - e) della configurazione geometrica degli elementi da saldare.
2. Le caratteristiche dei saggi di saldatura e dei relativi provini, nonché i criteri per gli esami di laboratorio e per l'accettabilità degli eventuali difetti, rispondono ai requisiti minimi della norma AWS D17.1/D17.1M, che ha sostituito la AMS STD 1595.
3. Le prove e gli esami dei saggi sono condotti presso laboratori qualificati dall'impresa presso la quale si svolge l'esame e giudicati accettabili da ENAC, ovvero presso laboratori certificati da ENAC.

CIT.A.650 Saldatori - Rilascio della qualificazione

1. Il rilascio della qualificazione di saldatore avviene a seguito del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto CIT.A.620.

2. Se un saggio di prova non supera favorevolmente tutti gli esami per esso prescritti, è consentita la ripetizione del saggio in due esemplari eseguiti nella stessa sessione.
3. Nel caso di cui al comma 2, ai fini del rilascio della qualificazione:
 - a) è necessario l'esito favorevole di tutti i pertinenti esami per entrambi gli esemplari; se l'esito è negativo anche sull'esame ripetuto, non sono ammesse altre prove;
 - b) in caso di esito negativo di cui alla lettera a), il candidato può ripetere tutte le prove di qualificazione, trascorsi almeno tre mesi dall'ultima prova.
4. Gli esiti e i dati delle prove e le limitazioni della qualificazione sono registrati a cura dell'impresa e resi noti all'interessato.
5. Al saldatore qualificato è rilasciato idoneo documento di qualificazione emesso dall'Accountable Manager, dal responsabile qualità o dal responsabile della revisione organizzativa o da altra persona dell'impresa, designata a tal fine, in dipendenza della certificazione dell'impresa, inclusa tra le seguenti:
 - a) EU Parte CAO;
 - b) EU Parte 145;
 - c) REGOLAMENTO 748/2012 Parte 21;
 - d) ENAC Parte CAO;
 - e) ENAC Parte 145.
6. Il documento di cui al comma 5 attesta il possesso dei requisiti di cui al punto CIT.A.620.
7. Al fine di effettuare la qualificazione diretta del proprio personale ai sensi del presente Capitolo, l'impresa appartenente alla casistica di cui al comma 5, dimostra ad ENAC la capacità di amministrare l'intero processo di qualificazione con proprie procedure organizzative e ottiene il relativo riconoscimento ENAC.
8. In assenza del riconoscimento di cui al comma 7, l'impresa affida la qualificazione ad organizzazioni esterne riconosciute da ENAC.

CIT.A.660 Saldatori - Mantenimento e rinnovo della qualificazione

1. Ai fini del mantenimento della qualificazione nelle classificazioni possedute, il saldatore:
 - a) è sottoposto alla visita di controllo per l'accertamento dell'idoneità fisica di cui al requisito CIT.A.620 con periodicità annuale;
 - b) dimostra di avere operato con discontinuità temporale dell'attività non superiore:

- i. a tre mesi per il processo di saldatura,
 - ii. a dodici mesi per il tipo di materiale.
- 2. Se non sono soddisfatte le condizioni di discontinuità dell'attività di cui al comma 1 lettera b), il ripristino della qualificazione avviene a seguito del superamento dell'esame pratico di cui al requisito CIT.A.640, per i processi e i tipi di materiale oggetto della discontinuità.
- 3. La qualificazione è soggetta a rinnovo con periodicità quinquennale.
- 4. Il rinnovo è emesso dall'impresa che ha rilasciato la qualificazione, se:
 - a) l'esame pratico di cui al requisito CIT.A.640 ha esito favorevole;
 - b) l'impresa accerta l'evidenza del mantenimento dell'idoneità fisica di cui al requisito CIT.A.620;
 - c) l'impresa accerta il mantenimento dei requisiti di conoscenza di cui al requisito CIT.A.630.

CIT.A.670 Personale addetto ai CND - Classificazione

- 1. Il personale che effettua controlli non distruttivi su strutture e parti di aeromobile è qualificato secondo i criteri stabiliti nel presente capitolo, con i livelli di qualificazione e di certificazione previsti dalla norma EN 4179:
 - a) Level 1-Limited;
 - b) Level 1, Level 2 e Level 3,con le idoneità ad essi correlate.
- 2. Al personale con qualificazione Level 1 e Level 2 è richiesta anche la conoscenza di base delle tecnologie dei prodotti da ispezionare.
- 3. Al personale con qualificazione Level 3 è richiesta, oltre al requisito di cui al comma 2:
 - a) sufficiente esperienza pratica nelle tecnologie di prodotto applicabili, necessaria per assistere l'impresa nel definire i metodi da utilizzare, inclusi i criteri di accettazione e di scarto delle parti da ispezionare;
 - b) la conoscenza degli altri metodi di ispezione CND associati all'area di responsabilità oggetto della qualificazione.
- 4. Le qualifiche di cui al comma 1 sono previste per ciascuno dei seguenti metodi di ispezione CND previsti dalla norma EN 4179:

- a) liquidi penetranti;
 - b) particelle magnetiche;
 - c) termografia;
 - d) shearografia;
 - e) eddy current;
 - f) ultrasuoni;
 - g) radiografia.
5. Per metodi di ispezione CND diversi da quelli elencati al comma 4, si applicano i requisiti per la formazione del personale, per l'esperienza e per gli esami, stabiliti in conformità alla norma EN 4179.
6. Il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 5 è comprovato dalle pertinenti evidenze documentali.

CIT.A.680 Personale addetto ai CND - Requisiti di qualificazione e procedure

- 1. Ai fini della qualificazione CIT.A.670, si applicano i criteri della norma EN 4179.
- 2. La qualificazione del personale è effettuata a cura del Board nazionale sui Controlli Non-Distruttivi riconosciuto da ENAC, in accordo alla norma EN 4179.
- 3. La qualificazione è rilasciata all'interessato con appropriata attestazione.
- 4. Gli estremi e i risultati degli esami, i livelli e le eventuali limitazioni della qualificazione sono registrati in accordo alla norma EN 4179.
- 5. La qualificazione è soggetta alle condizioni di mantenimento previste dalla norma EN 4179.
- 6. Al fine di effettuare la qualificazione diretta del proprio personale ai sensi del comma 1, l'impresa dimostra ad ENAC la capacità di amministrare l'intero processo di qualificazione con proprie procedure organizzative.

Allegato IV*ENAC Parte 147*

(Articolo 9)

ENAC.147.1 Approvazione dei corsi

1. Per l'approvazione di corsi basici, di corsi sul tipo di aeromobile o di componente e di altri corsi specifici non rientranti nei termini di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, ENAC può rilasciare approvazioni alle imprese su base singola, secondo modalità e contenuti definiti da apposito provvedimento ENAC, in analogia ai criteri dell'EU Parte 147.



Regolamento

Requisiti nazionali sull'aeronavigabilità continua

Ed. 1 Rev. 2

pag. 102 di 144

Allegato Va

ENAC Parte T

(Disponibile)

Allegato Vb*ENAC Parte ML*

(Articoli 6 e 7)

ENAC.ML.1 Condizioni particolari di applicabilità

1. I soli contenuti procedurali di cui ai requisiti ENAC.ML.10 e ENAC.ML.15 sono applicabili anche alle analoghe attività svolte da aeromobili rientranti nei termini di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO.

ENAC.ML.10 Prove in volo in esercizio

1. Si applica il requisito ENAC.M.10.

ENAC.ML.15 Demolizione e smantellamento degli aeromobili

1. Si applica il requisito ENAC.M.15.

ENAC.ML.35 Il rilascio del CRS per gli aeromobili

1. Per gli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, la dichiarazione per il CRS dell'aeromobile emesso da un'impresa di manutenzione appropriatamente approvata o dal personale appropriatamente qualificato che agisce in proprio, riporta:

“Certifico che i lavori manutentivi qui specificati, salvo quanto diversamente riportato, sono stati effettuati in accordo alla normativa italiana ENAC Parte ML, e in riferimento a tali interventi l'aeromobile è considerato pronto per la riammissione in servizio (Certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Italian regulation ENAC Part ML, and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service)”.

2. Per il Pilota proprietario, la dichiarazione per il CRS dell'aeromobile al termine della manutenzione consentita in accordo al presente regolamento riporta:

“Certifico che i lavori manutentivi relativi alla manutenzione del pilota proprietario qui specificati, salvo quanto diversamente riportato, sono stati effettuati in accordo alla

normativa italiana ENAC Parte ML, e in riferimento a tali interventi l'aeromobile è considerato pronto per la riammissione in servizio (Certifies that the limited pilot-owner maintenance specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Italian regulation ENAC Part ML, and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service)".

ENAC.ML.40 Il rilascio del CRS per i componenti

1. Per i componenti destinati esclusivamente agli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, la dichiarazione per il CRS da inserire nel blocco 12 dell'ENAC Form 1 - (ENAC 145/CAO), dopo avere contrassegnato nel blocco 14a "*Altra normativa specificata nel blocco 12*", la stessa riportata al punto ENAC.M.40.

Allegato Vc*ENAC Parte CAMO*

(Articolo 7)

ENAC.CAMO.25 Condizioni per l'implementazione

1. L'approvazione per la gestione dell'aeronavigabilità continua degli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT in accordo ai requisiti del presente Allegato è rilasciata all'impresa che:
 - a) dimostra la rispondenza ai requisiti della EU Parte CAMO, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e delle previsioni del comma 2 del presente requisito;
 - b) per gli scopi di cui alla lettera a), redige il Manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (ENAC CAME) in accordo alle indicazioni della EU Parte CAMO, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e delle previsioni del comma 2 del presente requisito;
 - c) se già approvata in accordo alla EU Parte CAMO per analoga classe di aeromobili e stessa tipologia di privilegi, dimostra la rispondenza anche ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e alle previsioni del comma 2 del presente requisito;
 - d) per gli scopi di cui alla lettera c), sviluppa il Supplemento al Manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (CAME) che include:
 - i. una dichiarazione firmata dall'Accountable Manager che impegna l'Impresa ad operare nel continuo rispetto dei requisiti applicabili del presente Allegato e delle procedure approvate, contenute nel CAME e nel relativo Supplemento,
 - ii. le procedure, che integrano le corrispondenti procedure del CAME, inerenti alle modalità con cui l'impresa assicura la rispondenza anche ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e alle previsioni del comma 2 del presente requisito,
 - iii. l'apposita procedura contenente le modalità con le quali il management system dell'impresa assicura la verifica della continua rispondenza dell'organizzazione anche ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, alle previsioni del comma 2 del presente requisito e alle procedure del Supplemento al CAME.

2. La procedura sull'emissione dell'ARC ENAC di cui al requisito ENAC.M.A.901 oppure ENAC.ML.A.903 prevede l'emissione del Certificato di Revisione della Aeronavigabilità di cui all'Allegato IX del presente regolamento, pertinente per l'impresa.
3. ENAC rilascia all'impresa il pertinente certificato di cui all'Allegato IX al presente regolamento, al positivo completamento degli accertamenti.
4. Alle imprese già titolari di certificazione rilasciata ai sensi della EU Parte CAMO che intendono essere certificate in accordo al presente regolamento per l'esercizio dei relativi privilegi anche su prodotti, parti, equipaggiamenti rientranti nel campo di applicabilità del presente regolamento, ENAC può riconoscere le attività di sorveglianza svolte sull'impresa nei riguardi di uno specifico requisito della normativa EU/EASA, se sono verificate le seguenti condizioni:
 - a) il contenuto del requisito EASA è il medesimo del requisito ENAC;
 - b) le attività di verifica svolte sull'impresa sono tracciate nelle registrazioni della sorveglianza e sul requisito non sono presenti rilievi aperti;
 - c) la rispondenza dell'impresa ai termini del requisito non risulta essere stata compromessa nel corso del tempo.

Allegato Vd

ENAC Parte CAO

(Articolo 7)

ENAC.CAO.25 Condizioni per l'implementazione

1. L'approvazione per la gestione dell'aeronavigabilità continua e per l'esecuzione della manutenzione degli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT in accordo ai requisiti del presente Allegato è rilasciata all'impresa che:
 - a) dimostra la rispondenza ai requisiti della EU Parte CAO, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e delle previsioni dei commi 2 e 3 del presente requisito;
 - b) per gli scopi di cui alla lettera a), redige il Manuale di aeronavigabilità combinata (ENAC CAE) in accordo alle indicazioni della EU Parte CAO, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e delle previsioni dei commi 2 e 3 del presente requisito;
 - c) se già approvata in accordo alla EU Parte CAO per analoga classe di aeromobili e stessa tipologia di privilegi, dimostra la rispondenza anche ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e alle previsioni dei commi 2, 3 del presente requisito;
 - d) per gli scopi di cui alla lettera c), sviluppa il Supplemento al Manuale di aeronavigabilità combinata (CAE) che include:
 - i. una dichiarazione firmata dall'Accountable Manager che impegna l'Impresa ad operare nel continuo rispetto dei requisiti applicabili del presente Allegato e delle procedure approvate, contenute nel CAE e nel relativo Supplemento,
 - ii. le procedure, che integrano le corrispondenti procedure del CAE, inerenti le modalità con le quali l'impresa assicura la rispondenza anche ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento e alle previsioni dei commi 2, 3 del presente requisito,
 - iii. l'apposita procedura contenente le modalità con le quali il sistema qualità o, come applicabile, il sistema di revisione organizzativa dell'impresa, assicura la verifica della continua rispondenza dell'organizzazione anche ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, alle previsioni dei commi 2, 3 del presente requisito e alle procedure del Supplemento al CAE.

2. La procedura sull'emissione del CRS al termine della manutenzione è conforme, come applicabile in relazione alle abilitazioni possedute, ai requisiti:
 - a) ENAC.M.35 e ENAC.ML.35 per il rilascio del CRS per gli aeromobili;
 - b) ENAC.M.40 e ENAC.ML.40 per il rilascio del CRS per i componenti.
3. La procedura sull'emissione dell'ARC ENAC di cui al requisito ENAC.M.A.901 oppure ENAC.ML.A.903 prevede l'emissione del Certificato di Revisione della Aeronavigabilità di cui all'Allegato IX del presente regolamento, pertinente per l'impresa.
4. ENAC rilascia all'impresa il pertinente certificato di cui all'Allegato IX al presente regolamento, al positivo completamento degli accertamenti.
5. Alle imprese già titolari di certificazione rilasciata ai sensi della EU Parte CAO che intendono essere certificate in accordo al presente regolamento per l'esercizio dei relativi privilegi anche su prodotti, parti, equipaggiamenti rientranti nel campo di applicabilità del presente regolamento, ENAC può riconoscere le attività di sorveglianza svolte sull'impresa nei riguardi di uno specifico requisito della normativa EU/EASA, se sono verificate le seguenti condizioni:
 - a) il contenuto del requisito EASA è il medesimo del requisito ENAC;
 - b) le attività di verifica svolte sull'impresa sono tracciate nelle registrazioni della sorveglianza e sul requisito non sono presenti rilievi aperti;
 - c) la rispondenza dell'impresa ai termini del requisito non risulta essere stata compromessa nel corso del tempo.

Allegato VI

ENAC Parte LAB – Certificato di Idoneità Tecnica a effettuare prove ed esami su aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi e materiali di impiego aeronautico
(Articolo 7)

*Capitolo A – Generalità***LAB.A.1 Scopo**

1. Il presente Allegato stabilisce i requisiti necessari per il rilascio e per il mantenimento del Certificato di Idoneità Tecnica quale Laboratorio (CIT-LAB), alle imprese che effettuano prove ed esami su aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi e materiali di impiego aeronautico, nonché per la concessione dei privilegi connessi alla certificazione.
2. Il presente Allegato è applicabile anche alle analoghe attività svolte su aeromobili rientranti nei termini di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO.

LAB.A.5 Classificazione

1. Per le finalità connesse alla certificazione CIT-LAB, le imprese sono classificate per Suddivisione e per tipologia di prova, come da prospetto in [Schema 8 - Classificazione LAB](#)

~~1. Schema 8 - Classificazione LAB~~

SUDDIVISIONE	TIPOLOGIA DI PROVA
Prove chimiche e fisiche	Tutte le prove mirate alla determinazione di caratteristiche chimiche, fisiche e chimico-fisiche
Prove tecnologiche	Tutte le prove meccaniche e tecnologiche, ovvero mirate alla determinazione di caratteristiche riferibili a processi tecnologici o alla dimostrazione di rispondenza a requisiti di aeronavigabilità

Schema 8 - Classificazione LAB

*Capitolo B – Il rilascio del CIT-LAB***LAB.A.100 Domanda**

1. Ai fini del rilascio del CIT-LAB, il responsabile legale dell'impresa presenta ad ENAC la domanda utilizzando il modello di cui all'Allegato IX, nella quale sono specificate le Suddivisioni e le Tipologie, di cui al paragrafo LAB.A.5, per le quali richiede l'idoneità.
2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:
 - a) la descrizione delle infrastrutture della sede operativa;
 - b) la descrizione della struttura organizzativa;
 - c) l'indicazione del personale responsabile, incluso il personale addetto al rilascio dei certificati di prova/esame;
 - d) il nominativo del candidato responsabile del laboratorio;
 - e) l'elenco delle tipologie di prova per le quali è richiesta la certificazione, per ciascuna Suddivisione di cui al comma 1 e in accordo alla classificazione di cui al requisito LAB.A.5;
 - f) l'elenco delle attrezzature e delle apparecchiature in dotazione al laboratorio;
 - g) le procedure adottate per le attività, ai fini della rispondenza ai requisiti del presente Allegato.

LAB.A.105 Rilascio del Certificato di Idoneità Tecnica - Laboratorio

1. ENAC rilascia il CIT-LAB all'esito favorevole degli accertamenti effettuati sull'impresa, in ordine alla rispondenza ai requisiti del presente Allegato.

LAB.A.110 Specifica delle abilitazioni

1. La specifica delle abilitazioni è rilasciata contestualmente al CIT-LAB e ne costituisce parte integrante.
2. La specifica delle abilitazioni elenca le Suddivisioni e le Tipologie di prova per le quali il laboratorio è autorizzato ad esercitare i privilegi di cui al punto LAB.A.180.

LAB.A.115 Requisiti delle infrastrutture

1. L'impresa ha in disponibilità i locali nei quali svolge le attività per le quali è certificata.
2. Le condizioni ambientali nei locali di cui al comma 1 sono idonee alle prove da effettuare.
3. Le condizioni ambientali di cui al comma 2 sono periodicamente controllate.

LAB.A.120 Requisiti del personale

1. Il responsabile del laboratorio:
 - a) è ritenuto idoneo da ENAC, a seguito dell'esito positivo del colloquio sostenuto;
 - b) garantisce l'esecuzione delle attività nel rispetto dei requisiti del presente Allegato;
 - c) garantisce la conoscenza, da parte del personale impiegato, dei termini e dei limiti delle mansioni affidate.
2. In funzione della complessità delle lavorazioni, ENAC può richiedere la nomina di uno o più sostituti del responsabile di cui al comma 1.
3. La quantificazione e le competenze del personale sono stabiliti in funzione delle tipologie e del volume delle attività.
4. La rispondenza della struttura organizzativa ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è documentata nel manuale di cui al punto LAB.A.160.

LAB.A.130 Personale che certifica la prova/esame

1. Il personale che rilascia il certificato di prova/esame è qualificato in accordo alle procedure e agli standard presenti nel manuale di cui al punto LAB.A.160 e ritenute accettabili da ENAC.

LAB.A.135 Il certificato di prova/esame

1. Il certificato di prova/esame riporta:

“Il sottoscritto dichiara che i campioni/parti/sistemi/materiali sopramenzionati sono stati provati/esaminati in accordo ai termini stabiliti dal cliente ed ai requisiti stabiliti dalla regolamentazione tecnica ENAC.”.

2. Il certificato di prova/esame riporta, direttamente o con riferimento ad altra documentazione allegata, ogni annotazione utile per la comprensione dei risultati.

LAB.A.140 Apparecchiature e strumenti

1. L'impresa dispone delle apparecchiature e degli strumenti necessari a svolgere le attività per le quali è certificata.
2. Le apparecchiature e gli strumenti di cui al comma 1 sono calibrati periodicamente al fine di garantire il livello di accuratezza richiesto per le misure da effettuare.
3. Il laboratorio cura la conservazione delle registrazioni relative ai controlli di cui al comma 2.

LAB.A.150 Procedure di lavoro

1. Il laboratorio utilizza metodi e procedure approvate.
2. Al termine della prova/esame effettuato, è compilato il rapporto di prova/esame che riporta con chiarezza e precisione i risultati delle prove/esami effettuati e le informazioni utili.
3. Le procedure di cui al comma 1 stabiliscono, al minimo:
 - a) le modalità di ricezione, di identificazione e di conservazione dei campioni, degli articoli di prova e dei materiali;
 - b) la predisposizione delle zone di segregazione, al fine di prevenire l'impiego di materiale non idoneo;
 - c) le tempistiche minime di conservazione dei campioni esaminati;
 - d) le modalità del ricorso alla subfornitura per la preparazione dei campioni di prova.

LAB.A.160 Manuale dell'organizzazione

1. L'impresa elabora, tiene aggiornato e rende disponibile al personale il manuale dell'impresa, che descrive:
 - a) la struttura organizzativa;
 - b) la distribuzione delle responsabilità;
 - c) la lista delle prove per cui il laboratorio è autorizzato e, per ciascuna, le relative tipologie di prova;
 - d) l'elenco del personale autorizzato all'emissione dei certificati di prova/esame, comprensivo della relativa firma autografa e delle eventuali limitazioni;
 - e) l'elenco delle apparecchiature;
 - f) la descrizione delle infrastrutture;
 - g) le procedure adottate per operare nel rispetto dei requisiti del presente Allegato;
 - h) le caratteristiche del sistema qualità di cui al requisito LAB.A.175.
2. Copia del manuale dell'organizzazione e dei relativi aggiornamenti è trasmessa ad ENAC per approvazione.

LAB.A.170 Registrazioni

1. L'impresa si dota di un sistema di registrazione delle attività al fine di garantire la conservazione delle informazioni per un periodo minimo di due anni.
2. Le informazioni registrate sono quelle sufficienti a consentire la ripetizione delle prove e l'individuazione delle persone incaricate in ciascuna attività svolta.
3. ENAC può richiedere tempistiche di archiviazione superiori per specifiche categorie di registrazioni.

LAB.A.175 Sistema qualità

1. Al fine di garantire la corretta esecuzione delle prove/esami, l'impresa attua e mantiene un sistema qualità, in funzione delle tipologie e del volume delle attività e delle dimensioni dell'organizzazione.

2. Il sistema qualità prevede il riesame annuale dell'organizzazione per la verifica dell'adeguatezza e del rispetto delle procedure, nonché dell'efficacia delle azioni correttive adottate a seguito dei rilievi riscontrati nel corso delle verifiche.

LAB.A.180 Privilegi

1. L'impresa titolare del CIT-LAB rilascia, nei limiti stabiliti al punto LAB.A.110, il certificato di prova/esame per aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi e materiali che sono stati provati/esaminati in accordo a requisiti del presente Allegato.

LAB.A.185 Responsabilità

1. L'impresa titolare del CIT-LAB rilasciato da ENAC:
 - a) soddisfa con continuità i requisiti del presente Allegato;
 - b) comunica ad ENAC ogni variazione relativa al personale, alle infrastrutture, alle apparecchiature, alle procedure;
 - c) non divulga a terzi i rapporti di prova relativi alle prove commissionate da ENAC nell'ambito dei propri compiti d'istituto.

LAB.A.190 Accertamenti dell'Autorità

1. Il richiedente e il detentore del CIT-LAB assicurano ad ENAC l'accesso e la disponibilità necessari all'effettuazione degli accertamenti volti a verificare la rispondenza ai requisiti del presente Allegato, inclusi gli accertamenti presso i subfornitori.

*Capitolo C – Validità, rinnovo e modifiche del CIT-LAB***LAB.A.200 Validità del Certificato di Idoneità Tecnica - Laboratorio**

1. Il CIT-LAB ha la validità di un anno ed è rinnovato, all'esito favorevole degli accertamenti eseguiti da ENAC, a seguito della domanda presentata dal titolare utilizzando il modello di cui all'Allegato IX.

2. ENAC si riserva di revocare, sospendere o limitare il certificato in accordo all'articolo 11 del presente regolamento, se l'impresa non assicura la rispondenza ai requisiti del presente Allegato.

LAB.A.210 Modifiche del CIT-LAB

1. Ogni modifica all'organizzazione, significativa ai fini della rispondenza ai requisiti del presente Allegato, è approvata da ENAC.
2. L'impresa richiede ad ENAC l'estensione della specifica di cui al punto LAB.A.110 ad ulteriori abilitazioni, con apposita domanda utilizzando il modello di cui all'Allegato IX.
3. ENAC rilascia l'estensione di cui al comma 2 all'esito favorevole degli accertamenti effettuati sull'impresa, in ordine alla rispondenza ai requisiti del presente Allegato.
4. L'impresa comunica tempestivamente ad ENAC qualsiasi evento occorso all'organizzazione che comporta la riduzione della portata delle abilitazioni possedute.

Allegato VII*ENAC Parte PAR – Paracadute ausiliari*

(Articolo 7)

*Capitolo A – Generalità***PAR.A.1 Premessa**

Si riporta di seguito, per pronto riferimento, la terminologia così come indicata nell'Articolo 2 (Definizioni Normative):

- *Paracadute*: dispositivo impiegato per ridurre la velocità di caduta del corpo umano mediante lo spiegamento di una superficie di forma e dimensioni opportune, atta a sviluppare la necessaria forza aerodinamica;
- *Paracadute da salvataggio*: assieme paracadute certificato utilizzato nell'impiego degli alianti, nell'impiego acrobatico dei velivoli e in tutti quegli altri casi in cui la competente Autorità aeronautica ne renda obbligatoria la dotazione a bordo dell'aeromobile;
- *Paracadute principale*: assieme paracadute non-certificato utilizzato dal paracadutista, come paracadute primario (quello che si prevede di utilizzare) per il lancio intenzionale;
- *Paracadute ausiliario*: assieme paracadute certificato (comprendente velatura, sacca, imbracatura, pilotino estrattore) utilizzato dal paracadutista in aggiunta al paracadute principale usato per il lancio intenzionale.

Nell'ambito del REGOLAMENTO BASICO, il REGOLAMENTO 748/2012 stabilisce che gli ETSO (European Technical Standard Orders) costituiscono lo standard minimo di prestazione di prodotti, parti ed equipaggiamenti che ricadono nelle categorie identificate nel medesimo regolamento.

Con la decisione n. 2003/10/RM del 24.10.04 EASA ha stabilito nel ETSO C23d (successivamente modificato all'attuale C23f dalla decisione n.2018/002/R) i requisiti a cui i paracadute di nuova costruzione che rientrano nell'applicabilità del REGOLAMENTO BASICO devono rispondere per poter essere identificati con l'applicabile marcatura ETSO.

A tale riguardo EASA ha chiarito che tali devono essere considerati i paracadute da salvataggio impiegati sugli aeromobili che rientrano nell'applicabilità del REGOLAMENTO BASICO.

A partire dal 28.09.2008, le operazioni suddette sui paracadute da salvataggio possono essere effettuate esclusivamente ad opera di imprese di manutenzione EASA AMO.

La certificazione dei paracadute da salvataggio da utilizzare a bordo di aeromobili rientranti nell'applicabilità del REGOLAMENTO BASICO rientra tra i compiti di EASA ed è effettuata in accordo alla Parte 21 del REGOLAMENTO 748/2012. L'elenco dei paracadute certificati da EASA in accordo al predetto ETSO e di quelli certificati a JTSO e trasferiti ad EASA è consultabile nel sito web di EASA (<https://www.easa.europa.eu/>).

Inoltre, in accordo alle previsioni di "*grand-father right*" previste dall'art.2 comma 13 del regolamento (CE) 1702/2003 (sostituito dal REGOLAMENTO 748/2012), i paracadute approvati alla data del 28.09.03 da uno Stato Membro della Unione Europea sono da considerarsi approvati in accordo al predetto regolamento.

In virtù dell'articolo 7 del presente regolamento, ENAC ha stabilito che le operazioni suddette sui paracadute da salvataggio, impiegati sugli AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT, possono essere effettuate da imprese di manutenzione EASA AMO, o da altra organizzazione indicata da EASA per lo specifico scopo, purché espressamente dichiarato in specifiche istruzioni.

I paracadute ausiliari indossati per i lanci intenzionali sono da considerarsi al di fuori della responsabilità di EASA, quindi rimandano alla regolazione nazionale.

In relazione a quanto scritto sopra come sancito nell'articolo 4, questo regolamento non si applica ai paracadute principali e a quelli regolamentati da disposizioni del Ministero della Difesa.

PAR.A.5 Scopo

1. Il presente Allegato disciplina:

- a) gli aspetti certificativi e di aeronavigabilità continua dei paracadute ausiliari;
- b) la manutenzione e l'accettazione dei paracadute ausiliari;
- c) l'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti nelle mansioni di cui al precedente punto b).

*Capitolo B – Certificazione, produzione e manutenzione del paracadute***PAR.A.100 Certificazione dei paracadute ausiliari**

1. I paracadute ausiliari sono certificati ai sensi del presente Allegato se il tipo risponde ai requisiti previsti:
 - a) dalle norme ETSO C23 (o JTSO C23) o TSO C23; oppure
 - b) da altre norme ritenute da ENAC equivalenti a quelle del precedente comma a).
2. Ai fini della rispondenza (vedi Tabella 3 dell'Allegato VIII):
 - a) ENAC accetta le certificazioni/attestazioni emesse dall'Autorità aeronautica competente dello Stato di progettazione e produzione del paracadute:
 - i. senza ulteriori accertamenti, per i paracadute di cui al precedente comma 1.a). o
 - ii. previa convalida in accordo al comma 3. per i paracadute di cui al precedente comma 1.b);
 - b) ENAC accetta le certificazioni/attestazioni emesse da altra Autorità aeronautica, previa convalida in accordo al comma 3 per i paracadute di cui ai precedenti commi 1.a) e 1.b);
 - c) ENAC non riconosce certificazioni/attestazioni emesse da entità diverse da Autorità Aeronautiche.
3. La convalida del tipo di paracadute ausiliario è rilasciata da ENAC su domanda dell'organizzazione di progetto, o dell'organizzazione che intende far riconoscere il paracadute, secondo le modalità rese disponibili da ENAC nel sito web istituzionale.
4. Il possesso dei requisiti per la certificazione di cui al comma 1. è attestato dal rilascio del libretto del paracadute in accordo al punto PAR.A.130.
5. La validità della certificazione del paracadute ausiliario decade:
 - a) al raggiungimento del limite di vita stabilito dal costruttore o da ENAC, se diversamente determinato, quale è raggiunto per primo;
 - b) se sono introdotte modifiche non rispondenti al requisito PAR.A.115;
 - c) per inosservanza delle istruzioni stabilite dal costruttore in ordine all'impiego e alla manutenzione del paracadute;

- d) per inosservanza dei termini delle applicabili Direttive di Aeronavigabilità in accordo al punto PAR.A.105;
- e) qualora la manutenzione non venga eseguita in accordo al punto PAR.A.110.

PAR.A.105 Direttive di Aeronavigabilità

1. Ai paracadute ausiliari sono applicabili le Direttive di Aeronavigabilità emesse da EASA, da ENAC e dalle Autorità aeronautiche dello Stato di progetto, eccetto se diversamente disposto da ENAC.

PAR.A.110 Manutenzione dei paracadute ausiliari

1. Il proprietario del paracadute ausiliario è responsabile:
 - a) del suo corretto impiego;
 - b) dell'effettuazione della manutenzione prevista;
 - c) delle registrazioni delle attività di manutenzione / riparazione / modifica del paracadute.
2. La manutenzione del paracadute ausiliario è effettuata:
 - a) dai Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) approvati da ENAC in accordo al Capitolo C del presente Allegato; oppure
 - b) dal costruttore.
3. La periodicità e l'entità delle verifiche di cui al comma 1.b) sono stabilite dal costruttore del paracadute.
4. In ogni caso, le verifiche di primo livello sono effettuate entro i centottanta giorni precedenti l'impiego e dopo ogni apertura accidentale e di emergenza.
5. Le registrazioni di manutenzione sono riportate nel libretto di cui al paragrafo PAR.A.140.
6. Il soggetto che ha eseguito la manutenzione ai sensi del comma 2 registra nel libretto:
 - a) le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate e il relativo esito;
 - b) le aperture di emergenza occorse durante l'impiego.

PAR.A.115 Modifiche e riparazioni

1. Le riparazioni o modifiche alla velatura e ai componenti principali del paracadute (sacca, imbracatura, pilotino estrattore):
 - a) sono effettuate dal CVRP appositamente approvato per attività e prodotto, o dal costruttore; e
 - b) sono effettuate:
 - i. in accordo alle documentazioni tecniche del costruttore,
 - ii. in assenza di documentazione tecnica del costruttore, è richiesta la preventiva approvazione della pertinente documentazione tecnica, da parte di ENAC, in analogia alle previsioni contenute nel REGOLAMENTO 748/2012.

Nel caso di sostituzione di uno o più componenti principali è rispettata la compatibilità tra gli stessi.

2. In deroga al punto 1.b)ii, le riparazioni minori che non siano descritte nella documentazione tecnica del costruttore, possono essere considerate approvate se eseguite in accordo ad appropriate pratiche standard ritenute accettabili da ENAC.

Le pratiche standard di riparazione emesse da EASA o dalla competente autorità aeronautica dello Stato di progetto del paracadute sono accettate da ENAC.

3. Il soggetto che ha eseguito la manutenzione ai sensi di PAR.A.110 comma 2 registra nel libretto le riparazioni eseguite, le modifiche introdotte, eventuali cambiamenti di configurazione, e, quando previsto, le variazioni alle istruzioni per assicurare l'aeronavigabilità continua.
4. Il responsabile del CVRP o il responsabile designato del costruttore fornisce al proprietario del paracadute ausiliario copia dei dati utilizzati per la riparazione o modifica effettuata.

PAR.A.130 Accettazione dei paracadute ausiliari

1. L'accettazione dei paracadute ausiliari è effettuata dal CVRP autorizzato da ENAC per tale attività, in accordo ai criteri riportati nel Capitolo D del presente Allegato.
2. Il CVRP effettua l'accettazione di cui al comma 1 solo per i tipi di paracadute ausiliari per i quali è abilitato.

3. L'accettazione del paracadute ausiliario è subordinata alla verifica positiva delle seguenti condizioni:
- a) il paracadute è provvisto di dichiarazione di conformità al tipo omologato/riconosciuto in accordo al punto PAR.A.100 comma 1, rilasciata dal costruttore del paracadute;
 - b) i seguenti documenti sono ritenuti equivalenti ai fini della rispondenza al comma a):
 - i. EASA Form 1 di produzione, nel caso in cui il tipo risponde ai requisiti previsti dalle norme ETSO C23,
 - ii. JAA Form 1 di produzione emesso antecedentemente al 28 Settembre 2005, nel caso in cui il tipo risponde ai requisiti previsti dalle norme JTSO C23,
 - iii. FAA 8130-3 di produzione, nel caso in cui il tipo risponde ai requisiti previsti dalle norme TSO C23;
 - c) in assenza della documentazione di cui ai precedenti commi a) o b), la marcatura TSO/ETSO/JTSO C23 del paracadute, o altra marcatura riconosciuta da ENAC, può essere ritenuta idonea, previa convalida ENAC, ai fini della rispondenza al comma a);
 - d) il paracadute è in buono stato di conservazione.
4. In caso di paracadute ausiliario usato, è richiesta la verifica delle condizioni dell'esemplare e dei suoi componenti.

PAR.A.140 Libretto del paracadute

1. A seguito dell'esito favorevole delle verifiche previste al punto PAR.A.130, il CVRP rilascia, a firma del responsabile del CVRP o del suo sostituto identificato in accordo a PAR.A.230, comma 4, il libretto del paracadute di cui all'Allegato IX per l'esemplare di paracadute ausiliario.
2. Il libretto è riferito alla velatura.
3. Il libretto del paracadute contiene, al minimo, le seguenti informazioni:
 - a) gli elementi di identificazione della velatura e dei relativi componenti principali e accessori che costituiscono l'insieme, prodotto secondo gli standard applicabili (sacca, imbracatura, pilotino estrattore), quali:
 - i. costruttore,
 - ii. tipo (modello e numero identificativo della parte),
 - iii. numero ed anno di costruzione;

- b) le eventuali limitazioni d'impiego;
 - c) il limite di vita;
 - d) la registrazione dei componenti principali assemblati alla velatura (che costituisce attestazione di compatibilità degli stessi);
 - e) le annotazioni ritenute necessarie, in relazione a particolari caratteristiche del paracadute;
 - f) il nominativo e l'indirizzo del proprietario;
 - g) l'identificazione del soggetto di cui al comma 1. che ha emesso il libretto;
 - h) il numero progressivo del libretto, assegnato dal soggetto emittente di cui al comma 1;
 - i) le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate e il relativo esito, le riparazioni eseguite, le modifiche introdotte, le aperture di emergenza occorse durante l'impiego, specificando per ciascuna attività il luogo di esecuzione.
4. In caso di esaurimento delle pagine di una delle parti, il proprietario del paracadute ausiliario richiede ad un CVRP, abilitato all'emissione dei libretti, l'emissione di un nuovo libretto quale proseguimento del precedente, riportando:
- a) il riferimento del precedente libretto esaurito;
 - b) il numero di ripiegamenti presenti sul libretto esaurito;
 - c) il numero di aperture di emergenza e riparazioni di 2° livello presenti sul libretto esaurito;
 - d) ogni altra informazione ritenuta rilevante ai fini del mantenimento dell'aeronavigabilità.

Capitolo C – Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP)

PAR.A.200 Domanda di rilascio della certificazione quale CVRP

1. Le organizzazioni e le imprese che intendono eseguire la manutenzione di paracadute dei quali non sono costruttori, presentano la domanda di rilascio del certificato di idoneità tecnica come CVRP ad ENAC, con il modello di cui all'Allegato IX.
2. Alla certificazione dei CVRP si applica la procedura vigente per la certificazione e la sorveglianza delle organizzazioni di manutenzione EASA AMO.
3. La domanda di rilascio del CIT come CVRP è necessaria anche se l'organizzazione richiedente è già approvata come EASA AMO o ENAC AMO.

4. Nel caso di cui al comma 3, gli accertamenti per il rilascio tengono in considerazione il tipo e il livello della certificazione già posseduta.

PAR.A.205 Modifiche della certificazione quale CVRP

1. Le seguenti variazioni richiedono l'approvazione preventiva da parte di ENAC:
 - a) modifiche al certificato, comprese le abilitazioni dell'organizzazione di cui al PAR.A.210 comma 2;
 - b) variazioni del personale responsabile di cui al PAR.A.230 comma 1;
 - c) la procedura relativa all'approvazione indiretta del manuale di cui al punto PAR.A.220 comma 1.f);
 - d) modifiche della sede principale dell'organizzazione riportata al punto PAR.A.225.
2. Le variazioni, diverse da quelle indicate al comma 1, possono essere approvate indirettamente dall'organizzazione in accordo al comma 1.c), su richiesta dell'organizzazione.

PAR.A.210 Abilitazioni

1. I CVRP approvati da ENAC effettuano, sui paracadute in abilitazione, secondo quanto previsto dai dati di manutenzione applicabili:
 - a) le operazioni di verifica periodica;
 - b) le ispezioni straordinarie;
 - c) le revisioni;
 - d) le riparazioni;
 - e) le modifiche;
 - f) l'attestazione di compatibilità dei vari componenti ed accessori e le manutenzioni di questi.
2. Il CIT-CVRP riporta:
 - a) l'abilitazione riferita al seguente livello di operazioni autorizzato:
 - i. Operazioni di 1° livello,
 - ii. Operazioni di 2° livello;

- b) l'eventuale autorizzazione all'accettazione di paracadute ausiliari di cui al punto PAR.A.130.
3. Il manuale del CVRP, come definito al punto PAR.A.220, riporta la lista dei tipi di paracadute inclusi nell'abilitazione posseduta, compresi i dettagli sulla vela e sulla sacca/imbragatura.
 4. La modifica e l'estensione delle abilitazioni sono richieste ad ENAC dal CVRP che inoltra la domanda sul modello di cui all'Allegato IX.
 5. All'esito positivo dei pertinenti accertamenti, ENAC emette la documentazione aggiornata.

PAR.A.215 Corsi di addestramento

1. Il CVRP eroga i corsi di addestramento per addetto ai ripiegamenti, di cui al Capitolo D del presente Allegato, se tali corsi sono approvati da ENAC ai sensi dell'Allegato IV al presente regolamento.
2. Il manuale del CVRP di cui al punto PAR.A.220 riporta gli estremi dell'approvazione ENAC di cui al comma 1 e le procedure relative ai corsi approvati.

PAR.A.220 Manuale del CVRP

1. Il manuale del CVRP è elaborato dal responsabile del CVRP ed è approvato da ENAC.
2. Il manuale del CVRP contiene, al minimo:
 - a) *Paragrafo 1 - Dichiarazione dell'Accountable Manager nella forma tipo seguente:*

“Il presente manuale e tutti i documenti di riferimento associati definiscono l'organizzazione e le procedure in base alle quali il certificato di approvazione CVRP viene rilasciato da ENAC.

Tali procedure sono sottoscritte e devono essere rispettate, a seconda dei casi, quando si eseguono contratti o commesse di lavoro sotto il certificato di approvazione dell'organizzazione.

Queste procedure non prevalgono sulla necessità di conformarsi a eventuali regolamenti nuovi o modificati pubblicati di volta in volta laddove tali regolamenti nuovi o modificati siano in conflitto con tali procedure.

Resta inteso che l'approvazione dell'organizzazione si basa sulla continua conformità dell'organizzazione al Regolamento ENAC "Requisiti nazionali sull'aeronavigabilità continua" Allegato VII ENAC Parte PAR, e alle procedure dell'organizzazione descritte nel presente manuale.

ENAC ha il diritto di limitare, sospendere o revocare il certificato di approvazione se l'organizzazione non soddisfa gli obblighi imposti dal Regolamento ENAC "Requisiti nazionali sull'aeronavigabilità continua" Allegato VII, ENAC Parte PAR.

Firma

Data

Accountable Manager(nome).....

In nome e per conto di (citare il nome dell'organizzazione).....";

- b) *Paragrafo 2* - l'elenco del personale responsabile di cui ai punti PAR.A.230 e PAR.A.235;
- c) *Paragrafo 3* - la descrizione delle infrastrutture utilizzate in accordo al PAR.A.225, le procedure che si utilizzano per assicurare l'idoneità dei locali diversi da quelli della sede principale, qualora tali locali siano utilizzati per effettuare le sole operazioni di 1° livello;
- d) *Paragrafo 4* - l'elenco degli operatori idonei all'esecuzione delle operazioni di 1° e di 2° livello;
- e) *Paragrafo 5* - l'elenco dei tipi di paracadute per i quali il CVRP è autorizzato a svolgere le attività di manutenzione, comprensiva del dettaglio su:
 - i. costruttore e modello della vela,
 - ii. costruttore e modello della sacca/imbragatura;
- f) *Paragrafo 6* - la procedura per la gestione e per l'aggiornamento del manuale, inclusa la procedura di approvazione indiretta dello stesso, ove il privilegio dell'approvazione indiretta è riconosciuto dall'ENAC all'Organizzazione;
- g) *Paragrafo 7* - la procedura per la segnalazione degli inconvenienti;
- h) *Paragrafo 8* - la procedura per la valutazione e la qualificazione del personale;
- i) *Paragrafo 9* - la procedura per la qualificazione degli operatori di 1° e di 2° livello di cui al punto PAR.A.235, inclusa l'eventuale procedura di approvazione indiretta della qualifica;

- j) *Paragrafo 10* - la descrizione delle attrezzature utilizzate, di cui al punto PAR.A.240, comprensiva della procedura di verifica periodica del loro stato e funzionalità; per gli strumenti di misura, la procedura specifica le modalità di calibrazione periodica;
 - k) *Paragrafo 11* – l'elenco delle documentazioni utilizzate, delle guide operative e delle istruzioni tecniche impiegate nelle attività del CVRP, inclusi gli standard manutentivi applicabili (es. procedura FOD per attrezzi rimasti nella vela, etc.);
 - l) *Paragrafo 12* - la procedura per la gestione delle registrazioni.
3. Il responsabile del CVRP di cui al requisito PAR.A.230 assicura la distribuzione del manuale al personale coinvolto nelle attività.
4. Il responsabile del CVRP verifica la conoscenza dei contenuti del manuale da parte del personale coinvolto nelle attività, per le parti di rispettiva competenza.

PAR.A.225 Infrastrutture

1. Le operazioni di spiegamento, sospensione per aerazione, ispezione, ripiegamento e immagazzinamento dei paracadute sono effettuate in aree o locali all'uopo predisposti e aventi le seguenti caratteristiche:
- a) aerazione sufficiente;
 - b) illuminazione sufficiente;
 - c) assenza di umidità, polvere, esalazione di acidi, animali e altri fattori che possono danneggiare il paracadute;
 - d) dimensioni (pianta e altezza) idonee a permettere la corretta esecuzione delle singole operazioni;
 - e) non comunicanti con l'esterno, al fine di impedire l'ingresso di agenti atmosferici, salvo l'adozione di barriere quali, a titolo esemplificativo, la pavimentazione dello spazio antistante l'ingresso, il rialzo della soglia della porta, l'installazione di una tettoia, etc..
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate mantenendo il paracadute lontano dalla luce solare diretta.
3. Le operazioni di 1° e 2° livello sono effettuate presso la sede principale del CVRP riportata nel certificato.
4. Per le sole operazioni di 1° livello, può essere ammesso l'utilizzo di locali diversi da quelli della sede principale, previa approvazione dell'ENAC come segue:

- a) locali facenti parte di altro CVRP con approvazione in corso di validità per il medesimo tipo di paracadute, sono considerati già rispondenti ai commi 1 e 2;
 - b) locali diversi da quelli del comma a) possono essere utilizzati dopo verifica positiva della rispondenza ai commi 1 e 2.
5. I locali di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono elencati nel Paragrafo 3 del manuale del CVRP, riportando gli eventuali estremi di approvazione di cui al comma 4.a).

PAR.A.230 Organizzazione

1. Nell'organizzazione è identificato il seguente personale responsabile:
 - a) Accountable Manager: garantisce il finanziamento delle attività del CVRP, al fine della loro esecuzione in accordo ai requisiti del presente Allegato;
 - b) Responsabile del CVRP: è il garante del rispetto dei requisiti di certificazione nei confronti di ENAC ed è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni incluse nei termini della certificazione. Pertanto il candidato Responsabile CVRP dovrà avere avuto una qualifica almeno pari a quella del CVRP, per il quale si candida.
2. E' ammesso che le responsabilità di cui al comma 1 lettere a) e b) siano assunte dalla stessa persona.
3. Per entrambe le figure di cui al comma 1 lettere a) e b) sono individuati i sostituti in caso di loro assenza.
4. Il manuale del CVRP enuncia i requisiti di accettazione per la figura di responsabile del CVRP e specifica la procedura per la sua sostituzione in caso di assenza. Gli stessi requisiti si applicano alla figura del/dei sostituto/i del responsabile del CVRP, ne segue che l'assenza di uno o più requisiti limita il livello di delega del responsabile del CVRP al/ai suo/suoi sostituto/i, come applicabile.
5. Il CVRP si avvale di personale sufficiente e appropriatamente qualificato per svolgere le attività oggetto dell'approvazione.

PAR.A.235 Qualificazione del personale

1. L'addestramento basico degli operatori di 1° e di 2° livello avviene in accordo ai criteri di qualificazione del punto PAR.A.320.

2. La qualificazione degli operatori di 1° e di 2° livello ha durata annuale.
3. Il rinnovo della qualificazione degli operatori di 1° e di 2° livello avviene in accordo ai criteri del punto PAR.A.320.
4. L'operatore di 1° e di 2° livello al quale decade la qualifica per carenza dei requisiti di rinnovo non effettua le operazioni di manutenzione sui prodotti oggetto della qualificazione scaduta.
5. Per il personale tecnico, incluso il responsabile del CVRP, è redatta individualmente la Scheda Tecnica Personale (STP), nella quale sono riportate, al minimo, le seguenti informazioni, corredate dalle relative evidenze:
 - a) la valutazione iniziale delle competenze;
 - b) la formazione iniziale e ricorrente ricevuta dal titolare della scheda.
6. La valutazione di cui al comma 5.a) avviene:
 - a) a cura di ENAC (formalizzata mediante l'approvazione del Manuale CVRP) per il responsabile del CVRP;
 - b) a cura del Responsabile del CVRP per il restante personale tecnico dell'organizzazione.
7. Il titolare della STP ha accesso alle registrazioni di cui al comma 5, previa richiesta al responsabile del CVRP.

PAR.A.240 Attrezzature

1. Il CVRP dispone delle attrezzature necessarie all'effettuazione delle operazioni che rientrano nel livello di manutenzione autorizzato.
2. Le attrezzature di cui al comma 1 comprendono, al minimo:
 - a) aree di ripiegamento oppure tavoli di ripiegamento, se necessario luminosi;
 - b) dispositivi di sospensione;
 - c) armadi di immagazzinamento;
 - d) utensili;
 - e) macchine e apparecchiature indicate dal costruttore nelle pertinenti documentazioni, o suggerite in pubblicazioni relative a metodi o standard accettati da ENAC;
 - f) quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori, dei controlli e delle prove.

3. Lo stato e la funzionalità delle attrezzature sono verificati e gli strumenti di misura sono calibrati con modalità e periodicità stabilite nella procedura dedicata, presente nel manuale di cui al punto PAR.A.220.

PAR.A.245 Documentazione

1. Il CVRP detiene la documentazione necessaria all'effettuazione della manutenzione, che consiste, al minimo, in:
 - a) ogni applicabile regolamento, procedura, standard o informazione emessa da ENAC e da EASA in merito alle lavorazioni oggetto della certificazione;
 - b) ogni applicabile Direttiva di Aeronavigabilità, come previsto al PAR.A.105;
 - c) le applicabili istruzioni per l'aeronavigabilità continua, quali:
 - i. manuali d'impiego e di manutenzione,
 - ii. bollettini, lettere di servizio, ecc., emesse dal detentore dell'autorizzazione a TSO/ETSO/JTSSO, o dal produttore del paracadute il cui standard è stato riconosciuto equivalente da ENAC in accordo a PAR.A.100 comma 2.a)ii.
 - iii. ogni altra documentazione necessaria o utile per la conoscenza e l'aggiornamento delle tecniche praticate nel corso delle lavorazioni.
2. Il responsabile del CVRP assicura la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione di cui al comma 1.

PAR.A.250 Registrazioni

1. Il CVRP conserva il registro generale delle verifiche di 1° e di 2° livello, nel quale è riportato, per ciascun paracadute oggetto di manutenzione:
 - a) il tipo e il numero di costruzione;
 - b) il tipo di operazione effettuata e il riferimento alle pertinenti documentazioni esecutive;
 - c) la data ed il luogo del ripiegamento;
 - d) il tipo di sigillo apposto al termine delle attività di manutenzione e prima del rilascio in servizio del paracadute;
 - e) le eventuali osservazioni;
 - f) la firma dell'operatore che ha effettuato l'attività di manutenzione e del responsabile del centro o del suo sostituto.

2. Il CVRP conserva i documenti di lavoro relativi alle verifiche di 1° e di 2° livello effettuate.
3. Il tipo di operazione effettuata, l'esito, la data ed il luogo ove la stessa è stata eseguita sono riportati sul libretto del paracadute, a firma dell'operatore che ha effettuato l'attività di manutenzione o del responsabile del CVRP.
4. Se autorizzato all'accettazione dei paracadute ai sensi del requisito PAR.A.310, il CVRP mantiene il registro dei paracadute accettati, dei relativi libretti emessi e delle eventuali certificazioni rilasciate da ENAC ai sensi del PAR.A.110.
5. Le registrazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono conservate per almeno tre anni.
6. Il proprietario del paracadute conserva i libretti del paracadute, per l'intera durata del possesso dell'equipaggiamento.

PAR.A.255 Accesso

1. Allo scopo di determinare la conformità ai requisiti pertinenti della presente ENAC Parte PAR, l'organizzazione garantisce che l'accesso ad eventuali infrastrutture, documenti, registrazioni, dati, procedure o qualsiasi altro materiale rilevante per la propria attività soggetto a certificazione, è concesso al personale ENAC che svolge i compiti di sorveglianza conformemente alla presente ENAC Parte PAR.

PAR.A.260 Responsabilità

1. A seguito del rilascio del CIT-CVRP da parte di ENAC, il CVRP:
 - a) mantiene le registrazioni dei lavori e dei nominativi degli operatori che li hanno eseguiti;
 - b) comunica ad ENAC ogni difetto e inconveniente riscontrato sui paracadute oggetto delle lavorazioni e sulle loro parti, nel corso delle manutenzioni;
 - c) garantisce la rispondenza continua ai requisiti del presente Allegato;
 - d) esegue le operazioni di manutenzione, riparazione e modifica in accordo alle procedure del Manuale approvato, per garantire le condizioni di idoneità all'impiego al termine delle lavorazioni.
2. Il CVRP comunica tempestivamente ad ENAC, per le successive azioni di cui al punto PAR.A.270, la mancata rispondenza a uno o più dei requisiti di certificazione.

3. Se la non rispondenza di cui al comma 2 è temporanea, è consentito al CVRP presentare ad ENAC un piano temporale di rientro per il ripristino della validità della certificazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, il CVRP non esegue le attività manutentive il cui livello di sicurezza è o potrebbe essere diminuito dalla mancata rispondenza.
5. Se ENAC accetta il piano temporale di rientro di cui al comma 3, il CIT-CVRP e il manuale non sono modificati.
6. Se ENAC non accetta il piano temporale di rientro di cui al comma 3, adotta i provvedimenti di cui al punto PAR.A.270, con ogni conseguenziale azione sul manuale dell'organizzazione.

PAR.A.265 Segnalazione degli inconvenienti

1. Come parte del proprio sistema di gestione, l'organizzazione deve stabilire e mantenere un sistema di segnalazione degli eventi, compresa la segnalazione obbligatoria e volontaria.
2. L'organizzazione deve riferire ad ENAC e al titolare dell'approvazione del progetto del paracadute qualsiasi evento o condizione relativi alla sicurezza di un paracadute identificato dall'organizzazione che mette in pericolo o, se non corretto o affrontato, potrebbe mettere in pericolo un aeromobile, l'utilizzatore del paracadute o qualsiasi altra persona, e in particolare qualsiasi incidente o grave incidente,
3. Il rapporto iniziale relativo alla segnalazione degli eventi descritti al comma 2 deve:
 - a) essere effettuata nelle forme e nei modi stabiliti e pubblicati da ENAC nel sito web istituzionale;
 - b) essere effettuata non appena possibile, ma in ogni caso entro 72 ore da quando l'organizzazione è venuta a conoscenza dell'evento, a meno di situazioni eccezionali e/o circostanze che lo impediscano;
 - c) contenere tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota all'organizzazione;
 - d) salvaguardare adeguatamente la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone menzionate.
4. Quando necessario, l'organizzazione produce una relazione di follow-up che fornisca i dettagli delle azioni che l'organizzazione ha adottato o intende adottare per prevenire simili accadimenti in futuro.

5. La relazione di follow-up è trasmessa:

- a) ai soggetti di cui al comma 2, a cui è stata trasmessa la relazione iniziale;
- b) nel momento in cui l'organizzazione identifica le azioni di cui al comma 4;
- c) nelle forme e nei modi stabiliti e pubblicati da ENAC nel sito web istituzionale.

PAR.A.270 Validità del CIT-CVRP

1. Il CIT-CVRP rilasciato da ENAC ha validità tre anni ed è rinnovato da ENAC:
 - a) su richiesta del CVRP che inoltra il modello di cui all'Allegato IX debitamente compilato entro 90 giorni prima della scadenza;
 - b) a seguito dell'esito favorevole delle verifiche ENAC ad esso funzionali; in caso di esito negativo delle stesse, si procederà in accordo al comma 3.
2. Il mancato rispetto dei requisiti posti al comma 1.a) non garantisce il completamento positivo delle verifiche funzionali entro la scadenza della certificazione.
3. ENAC limita, sospende o revoca il CIT-CVRP in caso di inadempienze o carenze riscontrate nel corso delle verifiche ordinarie e straordinarie, non eliminate dall'organizzazione nei tempi e con le modalità concordate.
4. I procedimenti di limitazione, sospensione e revoca sono condotti ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

Capitolo D – Criteri di autorizzazione, qualificazione e addestramento

PAR.A.300 Generalità

1. Il presente Capitolo fornisce i criteri per:
 - a) autorizzare i CVRP che ne fanno richiesta all'accettazione dei paracadute ausiliari;
 - b) qualificare il personale addetto alle operazioni di 1° e di 2° livello;
 - c) definire il syllabus del corso di addestramento per il personale addetto alle operazioni di 1° e di 2° livello e le prove di esame previste.

PAR.A.310 Autorizzazione all'accettazione dei paracadute

1. Al fine di autorizzare il CVRP all'accettazione dei paracadute ausiliari e all'emissione dei relativi libretti, ENAC verifica che:
 - a) l'organizzazione è certificata per operazioni di 2° livello;
 - b) il manuale del CVRP contiene la procedura di cui al comma 2.
2. La procedura di accettazione dei paracadute ausiliari prevede che:
 - a) per ogni accettazione effettuata, è emesso il "*Rapporto di esame per accettazione paracadute*", a firma del responsabile del CVRP;
 - b) l'accettazione del paracadute e l'emissione del relativo libretto è riportata nell'apposito registro ove, per ogni paracadute accettato, sono registrati:
 - i. il costruttore, il tipo, il modello e il numero di costruzione,
 - ii. la data dell'accettazione,
 - iii. il numero del libretto emesso,
 - iv. il riferimento al rapporto di cui alla lettera a),
 - v. la firma del responsabile del centro;
 - c) per ogni paracadute ausiliario accettato, sono archiviati:
 - i. copia del rapporto di cui alla lettera a),
 - ii. la dichiarazione di conformità al tipo di riferimento omologato, o in sua assenza, la lettera di convalida ENAC richiesta in accordo al PAR.A.130 comma 3.c),
 - iii. ogni altro documento rilevante ai fini dell'accettazione, a titolo esemplificativo: corrispondenza con il costruttore, eventuali documenti del costruttore, corrispondenza con ENAC o altra autorità o costruttore, richiesta del committente, la fotografia della marcatura TSO/ETSO/JTSO C23.
3. L'autorizzazione all'accettazione di paracadute ausiliari in accordo al presente Allegato è riportata sulla specifica delle abilitazioni del CIT-CVRP.

PAR.A.320 Qualificazione del personale addetto ai ripiegamenti

1. I requisiti per la qualificazione iniziale (addestramento basico) del personale tecnico addetto ai ripiegamenti sono:
 - a) idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste;
 - b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - c) aver conseguito la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente;

- d) conoscere la lingua dei manuali in uso;
- e) aver superato un corso di addestramento presso una organizzazione appositamente approvata da ENAC, in accordo ai criteri del paragrafo PAR.A.330, oppure aver completato un programma di addestramento accettato da ENAC, eventualmente personalizzato in relazione all'esperienza del candidato⁶;
- f) aver partecipato ad un corso interno sulle procedure, sulla manualistica, sulle attrezzature in dotazione all'organizzazione;
- g) per eseguire operazioni di 1° livello su uno specifico tipo di paracadute, aver effettuato, sotto il controllo del responsabile del CVRP, almeno venti operazioni di verifica e di ripiegamento:
 - i. sullo stesso tipo di paracadute, o
 - ii. su paracadute dello stesso costruttore avente caratteristiche simili per
 - (A) costruzione
 - (B) contenuto delle verifiche
 - (C) modalità di ripiegamento
 - (D) manualistica;
- h) per eseguire operazioni di 2° livello:
 - i. esperienza di almeno due anni nell'attività di 1° livello, e
 - ii. aver correttamente effettuato almeno cento operazioni di verifica e di ripiegamento su non meno di cinque tipi di paracadute maggiormente in uso, e
 - iii. aver superato una prova pratica adeguata all'abilitazione richiesta (a titolo esemplificativo: sostituzione di funi e applicazione di rappezz), descritta nel manuale del CVRP approvato da ENAC;
- i) l'esperienza eventualmente maturata dal candidato presso altre organizzazioni è tenuta in considerazione ai fini della rispondenza ai requisiti di cui alle lettere g) e h), con la definizione dell'eventuale erogazione di addestramento aggiuntivo interno o presso terzi;
- j) il possesso del CIT-CS con rating C6 e abilitazione su paracadute soddisfa a i requisiti b), c) ed e) senza necessità di ulteriori evidenze.

2. I requisiti per il rinnovo della qualificazione del personale tecnico addetto ai ripiegamenti sono:

⁶ Un utile riferimento per il reperimento di pubblicazioni utili per l'addestramento del personale è la FAA AC 65-27 "Parachute rigger knowledge test guide".

- a) per la qualificazione come operatore di 1° livello:
 - i. avere svolto attività per un periodo superiore a sei mesi nell'ambito delle abilitazioni possedute, oppure
 - ii. avere effettuato almeno venti verifiche di paracadute all'anno;
- b) per la qualificazione come operatore di 2° livello:
 - i. soddisfare quanto previsto alla lettera a) per l'operatore di 1° livello, e
 - ii. rispettare una delle seguenti opzioni:
 - (A) avere svolto attività per un periodo superiore a tre mesi nell'ambito delle abilitazioni possedute come operatore di 2° livello
 - (B) avere superato una prova pratica adeguata all'abilitazione posseduta, analoga alla prova prevista al comma 1. lettera h)iii.
- 3. L'eventuale riqualficazione a seguito di decadenza per carenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 presuppone un programma di addestramento accettato da ENAC, le cui modalità sono descritte nel manuale del CVRP.
- 4. Il responsabile del CVRP mantiene il registro delle attività di qualificazione svolte, in accordo al requisito PAR.A.235.

PAR.A.330 Corso per addetto ai ripiegamenti

- 1. Il corso di addestramento per ripiegatori/verificatori comprende, al minimo, i seguenti argomenti:
 - a) principi di funzionamento del paracadute;
 - b) criteri di costruzione del paracadute;
 - c) parti principali del paracadute: tipi, funzioni, materiali utilizzati;
 - d) attrezzature utilizzate per il ripiegamento/verifica del paracadute;
 - e) tecniche di ripiegamento;
 - f) compatibilità velatura-sacca;
 - g) ispezione, trattamento dei danni;
 - h) contaminazione dei materiali incluso test di resistenza dei tessuti e acid mesh;
 - i) tecniche di riparazione;
 - j) AAD e RSL;

- k) documentazioni, libretto del paracadute, rapporto di lavoro;
 - l) normativa di riferimento.
2. Il corso prevede un esame finale comprendente le seguenti prove:
- a) prova scritta: consiste in almeno ottanta quiz a risposta multipla (con tre o più risposte per domanda, delle quali solo una esatta) sugli argomenti affrontati nel corso. La soglia minima per il superamento dell'esame è pari al 75% di risposte corrette;
 - b) prova orale: verte sui medesimi argomenti della prova scritta;
 - c) prova pratica: consiste nello svolgimento delle attività tipiche inerenti il livello e le abilitazioni specifiche quali, a titolo esemplificativo, l'ispezione e il ripiegamento di paracadute per il 1° livello e l'effettuazione di riparazioni e/o modifiche (a titolo esemplificativo: sostituzione di funi, applicazione di rappezzi ecc) per il 2° livello.

Allegato VIII

Tabelle

Tabella 1 - Classificazione degli aeromobili (rif. Articolo 2)

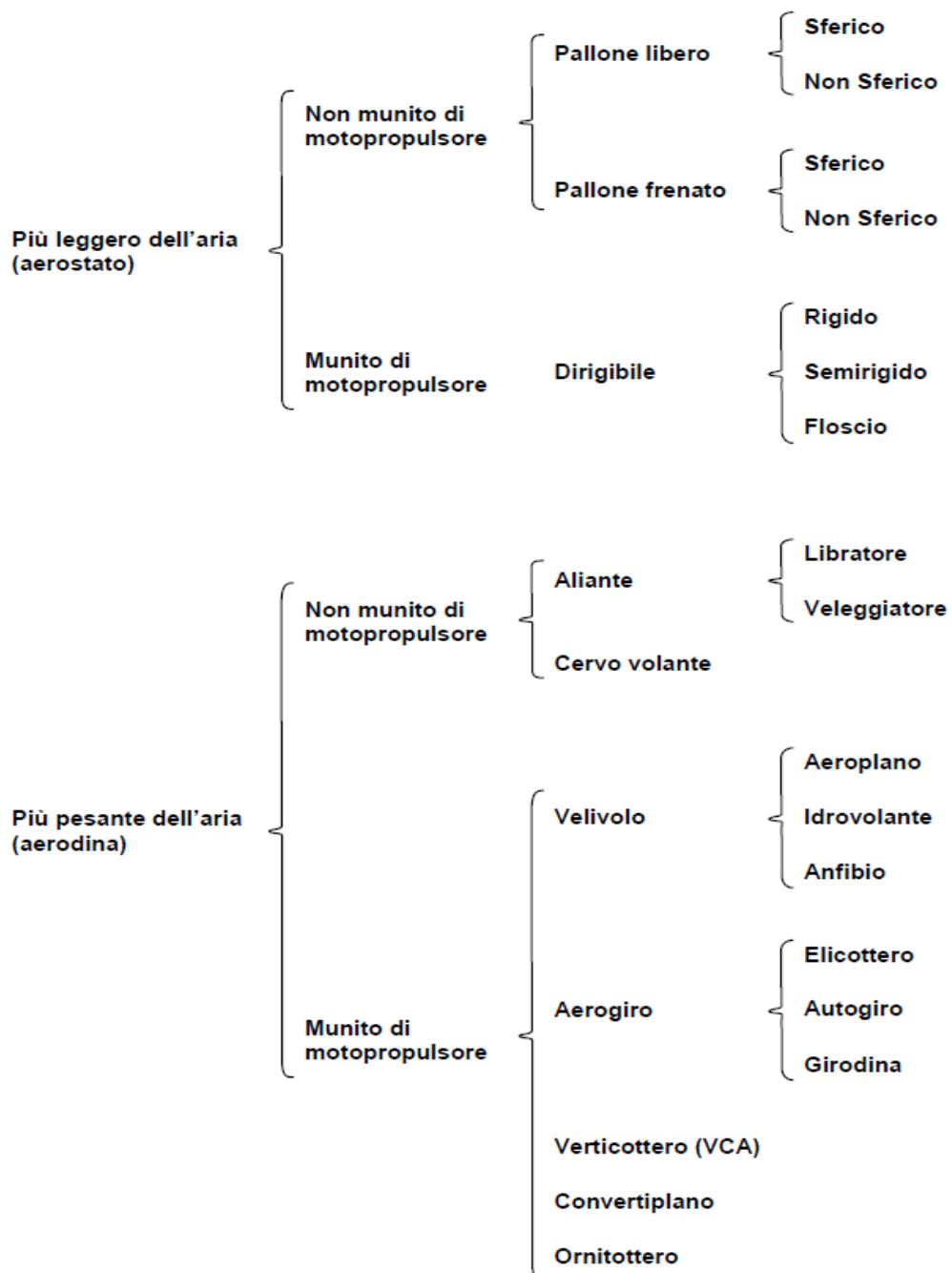


Tabella 2 - Matrice delle applicabilità (rif. Articolo 4)

CATEGORIE DI PRODOTTI, COMPONENTI, EQUIPAGGIAMENTI, ORGANIZZAZIONI	RIF. Reg. NAZ. CAW	REGOLAMENTO APPLICABILE				
		Reg. Basico	Reg. Nazionale CAW	Aero Club Italia	Reg. non ENAC/EASA	Altro Reg. ENAC
AEROMOBILI OPT-OUT ex determina ENAC DG 03/02/2021 0012189-P	Art. 2 comma 1c "Apparecchi"			x		
AEROMOBILI ALLEGATO I del Regolamento Basico ed OPT-OUT (vedi convenzioni contenute nell'Articolo 2 comma 2) immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale Italiano	Art.4 comma 1a		x			
AEROMOBILI ALLEGATO I E OPT-OUT immatricolati all'estero (di proprietà o in dry lease), la cui sorveglianza sulla sicurezza delle operazioni è stata trasferita dallo Stato di registrazione ad ENAC nei termini e secondo le modalità concordate nello specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 83bis della Convenzione Internazionale sull'Aviazione Civile di Chicago (ICAO)	Art.4 comma 1b		x			
aeromobili, componenti che sono o intendono essere su di essi installati, ed equipaggiamenti non installati, rientranti nell'ambito di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, quando quest'ultimo: i. rimanda alla regolamentazione nazionale, oppure ii. non disciplina alcuni aspetti dei requisiti identificati, come disciplinato nei singoli Allegati al presente regolamento;	Art.4 comma 1c		x			

CATEGORIE DI PRODOTTI, COMPONENTI, EQUIPAGGIAMENTI, ORGANIZZAZIONI	RIF. Reg. NAZ. CAW	REGOLAMENTO APPLICABILE				
		Reg. Basico	Reg. Nazionale CAW	Aero Club Italia	Reg. non ENAC/EASA	Altro Reg. ENAC
organizzazioni e personale coinvolti: i. nella gestione dell'aeronavigabilità e nell'esecuzione e nel rilascio in servizio della manutenzione, ii. nella progettazione, nella produzione, nelle operazioni, limitatamente alle attività non disciplinate da regolamenti, degli aeromobili, dei componenti e degli equipaggiamenti: i. di cui al comma 1 lettere a) e b), quando la base principale delle operazioni è situata in Italia, e ii. di cui al comma 1 lettera c), come applicabile e se espressamente disciplinato nei singoli Allegati al presente regolamento;	Art.4 comma 1d		x			
esecuzione dei processi speciali (controlli non distruttivi e saldature)	Art.4 comma 1e		x			
organizzazioni che intendono effettuare prove ed esami su aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi e materiali di impiego aeronautico	Art.4 comma 1f		x			
manutenzione e accettazione dei paracadute ausiliari, nonché all'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali mansioni.	Art.4 comma 1g		x			
aeromobili, componenti che sono o intendono essere su di essi installati, ed equipaggiamenti non installati, rientranti nell'ambito di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO, fatto salvo quanto previsto al comma 1 lettere c) e d)	Art.4 comma 2a	x				
aeromobili omologati da EASA ed impiegati in attività antincendio sul territorio italiano, fatto salvo quanto previsto al comma 1 lettere c) e d). Infatti, sebbene l'articolo 2 comma 3(a) del REGOLAMENTO BASICO li escluda dalla sua applicabilità, essi ne vengono nuovamente inclusi per effetto dell'adozione, da parte dell'Italia, del provvedimento di OPT-IN, in accordo a quanto previsto dal REGOLAMENTO BASICO, articolo 2 comma 6	Art.4 comma 2b	x				

CATEGORIE DI PRODOTTI, COMPONENTI, EQUIPAGGIAMENTI, ORGANIZZAZIONI	RIF. Reg. NAZ. CAW	REGOLAMENTO APPLICABILE				
		Reg. Basico	Reg. Nazionale CAW	Aero Club Italia	Reg. non ENAC/EASA	Altro Reg. ENAC
aeromobili di cui al comma 1 lettera a) per i quali la sorveglianza regolamentare di sicurezza è stata trasferita da ENAC ad un altro Stato, con specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 83bis della Convenzione ICAO e che non sono utilizzati da operatori italiani	Art.4 comma 2c				x	
AEROMOBILI OPT-OUT per i quali un'organizzazione, con luogo principale delle attività nel territorio italiano, decide di svolgere le proprie attività di progettazione e di produzione relativamente a tali aeromobili conformemente al REGOLAMENTO BASICO e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del REGOLAMENTO BASICO oppure intende rendere una dichiarazione relativamente a tali aeromobili a norma del REGOLAMENTO BASICO	Art.4 comma 2d	x				
paracadute principali e a quelli regolamentati da disposizioni del Ministero della Difesa	Art.4 comma 2e				x	
manutenzione dei paracadute da salvataggio da utilizzare sugli aeromobili ricadenti nell'ambito di applicabilità del REGOLAMENTO BASICO	Art.4 comma 2f	x				
personale ed organizzazioni coinvolti nella gestione dell'aeronavigabilità e nella manutenzione degli aeromobili, dei componenti e degli equipaggiamenti di cui alle lettere da a) a f)	Art.4 comma 2g	x				

Tabella 3 - Schema di accettabilità dei paracadute (rif. PAR.A.100, comma 2)

Certificazione di rispondenza al tipo	Certificazione Dell'Organizzazione di produzione	Certificazione / attestazione da Autorità Aeronautica competente del paese di certificazione del prodotto	Certificazione / attestazione da altra Autorità Aeronautica	Certificazione / attestazione da entità diversa da Autorità Aeronautica	Attività ENAC
TSO	TSO	x			Nessuna Il prodotto è <u>automaticamente</u> accettato
TSO	TSO		x		l'organizzazione di progetto, o l'organizzazione che intende far riconoscere il paracadute, richiede la convalida del paracadute secondo le modalità rese disponibili da ENAC nel sito web istituzionale
TSO	TSO			x	Il prodotto <u>non</u> può essere riconosciuto da ENAC
TSO	Non TSO				Il prodotto <u>non</u> può essere riconosciuto da ENAC
JTSO	JTSO	x			Nessuna Il prodotto è <u>automaticamente</u> accettato
JTSO	JTSO		x		l'organizzazione di progetto, o l'organizzazione che intende far riconoscere il paracadute, richiede la convalida del paracadute secondo le modalità rese disponibili da ENAC nel sito web istituzionale
JTSO	JTSO			x	Il prodotto <u>non</u> può essere riconosciuto da ENAC
JTSO	Non JTSO				Il prodotto <u>non</u> può essere riconosciuto da ENAC
ETSO	ETSO	x			Nessuna Il prodotto è <u>automaticamente</u> accettato
ETSO	ETSO		x		l'organizzazione di progetto, o l'organizzazione che intende far riconoscere il paracadute, richiede la convalida del paracadute secondo le modalità rese disponibili da ENAC nel sito web istituzionale
ETSO	ETSO			x	Il prodotto <u>non</u> può essere riconosciuto da ENAC
ETSO	Non ETSO				Il prodotto <u>non</u> può essere riconosciuto da ENAC

Certificazione di rispondenza al tipo	Certificazione Dell'Organizzazione di produzione	Certificazione / attestazione da Autorità Aeronautica competente del paese di certificazione del prodotto	Certificazione / attestazione da altra Autorità Aeronautica	Certificazione / attestazione da entità diversa da Autorità Aeronautica	Attività ENAC
Norma equivalente	Norma equivalente	x			l'organizzazione di progetto, o l'organizzazione che intende far riconoscere il paracadute, richiede la convalida del paracadute secondo le modalità rese disponibili da ENAC nel sito web istituzionale
Norma equivalente	Norma equivalente		x		l'organizzazione di progetto, o l'organizzazione che intende far riconoscere il paracadute, richiede la convalida del paracadute secondo le modalità rese disponibili da ENAC nel sito web istituzionale
Norma equivalente	Norma equivalente			x	Il prodotto <u>non</u> può essere riconosciuto da ENAC
Norma equivalente	Norma Non equivalente				Il prodotto <u>non</u> può essere riconosciuto da ENAC
Norma Non equivalente					Il prodotto <u>non</u> può essere riconosciuto da ENAC

Allegato IX*Elenco dei modelli e dei certificati*

Di seguito sono elencati i modelli e i certificati menzionati nel presente regolamento, reperibili nel sito web istituzionale di ENAC.

1. Certificato di approvazione e relativa specifica delle abilitazioni per le imprese:
 - a) *Modello ENAC Form 3*: per le AMO approvate secondo Allegato II (ENAC Parte 145) al presente regolamento;
 - b) *Modello ENAC Form 3-CAO*: per le AMO approvate secondo Allegato Vd (ENAC Parte CAO) al presente regolamento;
 - c) *Modello ENAC Form 14*: per le CAMO approvate secondo Allegato Vc (ENAC Parte CAMO) al presente regolamento;
 - d) *Modello CIT-LAB*: Certificato di Idoneità Tecnica per le organizzazioni approvate secondo Allegato VI al presente regolamento;
 - e) *Modello CIT-CVRP*: Certificato di Idoneità Tecnica per le organizzazioni approvate secondo Allegato VII al presente regolamento.
2. *Modello ENAC Form 1 - (145/CAO)*: Certificato di Riammissione in Servizio per i componenti emesso dalle ENAC AMO.
3. *Modello ENAC Form 15a*: Certificato di Revisione dell'Aeronavigabilità emesso da ENAC per il controllo della validità del Certificato di Aeronavigabilità ENAC Form 24 o ENAC Form 25, relativamente agli aeromobili rientranti nell'applicabilità della ENAC Parte M.
4. *Modello ENAC Form 15b*: Certificato di Revisione dell'Aeronavigabilità emesso dalle ENAC CAMO/AMO per il controllo della validità del Certificato di Aeronavigabilità ENAC Form 24 o ENAC Form 25, relativamente agli aeromobili rientranti nell'applicabilità della ENAC Parte M.
5. *Modello ENAC Form 15c*: Certificato di Revisione dell'Aeronavigabilità emesso dalle ENAC CAMO/AMO per il controllo della validità del Certificato di Aeronavigabilità ENAC Form 24 o ENAC Form 25, relativamente agli aeromobili rientranti nell'applicabilità della ENAC Parte ML.
6. *Modello ENAC Form 20b*: Permesso di Volo rilasciato da imprese ENAC CAMO.
7. *Modello ENAC RT22P*: domanda di rilascio/rinnovo/modifica del CIT-CVRP.
8. Libretto del paracadute: facsimile.

9. *Modello RT3*: domanda di rilascio/estensione/rinnovo del CIT-CS.
10. *Modello RT22L*: domanda di rilascio/modifica/rinnovo CIT-LAB.
11. *Modello ENAC CIT-CS*: Certificato di Idoneità Tecnica - Certifying Staff.
12. *Modello Q-CS*: Qualificazione come Certifying Staff.